

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	18
DIFESA (IV)	»	23
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	26
FINANZE (VI)	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	66
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	77
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	80
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	89

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 36.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	93
AFFARI SOCIALI (XII)	»	103
AGRICOLTURA (XIII)	»	105
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	122
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	123

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCI, di Carlo Tavecchio, Presidente della Federazione italiana gioco calcio e di Gianluca Paparesta, Presidente del FC Bari 1908, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2616 Governo, recante «DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
AVVERTENZA	3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 settembre 2014.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI, di Carlo Tavecchio, Presidente della Federazione italiana gioco calcio e di Gianluca Paparesta, Presidente del FC Bari 1908, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2616 Governo, recante «DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno».

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.20 alle 19.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 19.40 alle 19.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2598-A/R

4

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 settembre 2014.

**DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2598-A/R.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE
VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confesercenti e UNIVENDITA, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti e n. 7-00433 Causi, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico

5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 settembre 2014.

Audizione dei rappresentanti di Confesercenti e UNIVENDITA, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti e n. 7-00433 Causi, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.30 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00081 Dell'Orco: Valutazione riguardo all'efficacia della realizzazione della bretella di collegamento tra la A22 e la A1, nei pressi di Campogalliano Sassuolo.	
7-00180 Bratti: Modalità di realizzazione della bretella di Campogalliano Sassuolo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione 7-00081 Dell'Orco e approvazione di un nuovo testo n. 8-00079</i>)	6
ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalle Commissioni)	8

RISOLUZIONI

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00081 Dell'Orco: Valutazione riguardo all'efficacia della realizzazione della bretella di collegamento tra la A22 e la A1, nei pressi di Campogalliano Sassuolo.

7-00180 Bratti: Modalità di realizzazione della bretella di Campogalliano Sassuolo.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione 7-00081 Dell'Orco e approvazione di un nuovo testo n. 8-00079).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 12 dicembre 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta dedicata alla discussione delle proposte di risoluzione in esame, il 12 dicembre 2013, il sottosegretario di Stato Rocco Girlanda, in rappresentanza del precedente Esecutivo, ha proposto una riformulazione integrale del dispositivo della proposta di risoluzione n. 7-00081 Dell'Orco, che il primo firmatario della risoluzione ha dichiarato di non accogliere.

Nella medesima seduta il rappresentante del Governo ha proposto altresì di riformulare il dispositivo della risoluzione n. 7-00180 Bratti, nel senso di aggiungere, dopo le parole: « ad assicurare », le seguenti: « nei limiti del tracciato approvato con delibera CIPE 62/2010 ». L'onorevole Baruffi, a titolo di cofirmatario, ha dichiarato di accogliere la proposta di riformulazione del Governo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO conferma le valutazioni sugli atti di indirizzo in discussione espresse dal rappresentante del precedente Esecutivo.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita i presentatori a valutare l'opportunità di effettuare un ulteriore tentativo al fine di verificare la possibilità di predisporre un testo unificato delle due risoluzioni in discussione.

Michele DELL'ORCO (M5S) ricorda che la discussione delle due proposte di risoluzione è stata avviata nell'ottobre dello scorso anno e i temi sono stati adeguatamente approfonditi. Invita pertanto le presidenze a procedere alla votazione separata delle due proposte di risoluzione.

Davide BARUFFI (PD), a titolo di cofirmatario, pur ritenendo difficile pervenire ad un testo condiviso, dichiara comunque la propria disponibilità a raccogliere l'invito del Presidente e a esperire un ulteriore tentativo in tal senso.

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto della richiesta del collega Dell'Orco di procedere alla votazione separata delle due proposte di risoluzione, vista l'impossibilità di addivenire ad un testo unificato. Pone pertanto in votazione la proposta di risoluzione 7-00081 Dell'

l'Orco, ricordando che su di essa il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario. Avverte che in caso di approvazione della proposta di risoluzione Dell'Orco, non si procederebbe alla votazione della risoluzione n. 7-00180 Bratti, in quanto risulterebbe preclusa.

La Commissione respinge la risoluzione 7-00081 Dell'Orco.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione la proposta di risoluzione 7-00180 Bratti, nel testo risultante dalla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo e accolta dal rappresentatore.

La Commissione approva la risoluzione 7-00180 Bratti nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00079.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

**7-00180: Modalità di realizzazione della bretella di Campogalliano
Sassuolo.****NUOVO TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VIII e IX,
premessi che:

da tre decenni le amministrazioni locali e ampie rappresentanze economiche e sociali del vasto comprensorio, che include il distretto industriale ceramico di valenza europea e mondiale nelle province di Modena e Reggio Emilia, sostengono la necessità di un raccordo autostradale, che colleghi il centro dell'area, all'altezza della strada statale 467 « Pedemontana », con le autostrade A1 e A22, nel quadro di una più ampia organizzazione infrastrutturale del territorio, nel tempo in parte attuata;

l'area interessata è oggi collegata con due linee ferroviarie minori e con due superstrade a scorrimento veloce: la strada statale n. 467 « Pedemontana » e la Modena-Sassuolo urbana, che attraverso la tangenziale della città connette alla rete autostradale;

il progetto dell'opera, individuata come « bretella di Campogalliano-Sassuolo », è stato preceduto nel 1987 da un attento studio di fattibilità condotto dall'Amministrazione provinciale di Modena, sul cui territorio si sviluppa la prevista infrastruttura, evidenziandone gli impatti ambientali e la possibile realizzazione;

l'opera è stata oggetto di intesa generale tra Stato e regione Emilia-Romagna e inserita tra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale e regionale nel 2003;

la progettazione dell'opera è stata completata da tempo e dal 2004 sono state avanzate proposte per realizzare l'infra-

struttura, inserita nel programma triennale dell'ANAS 2002-2004, senza esiti, facendo ricorso, parziale o totale, a fonti di finanziamento private, da reperirsi con gli strumenti della finanza a progetto;

il CIPE, nella riunione del 27 marzo 2008, ha approvato il progetto definitivo della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo e il relativo finanziamento, confermato nella seduta del 22 luglio 2010;

a seguito della revisione del progetto il costo totale dell'opera è passato dai 285 milioni di Euro stimati nel 2005 ai circa 506 milioni del progetto definitivo, a fronte di una disponibilità finanziaria stabilita dal CIPE che limita a 234,6 milioni di euro la quota pubblica, erogabile nella forma del credito d'imposta;

la realizzazione dell'opera, in *project financing*, è stata recentemente affidata alla società di concessione autostradale Autobrennero;

il progetto della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo insiste su un'area ad alto rischio idrogeologico, ovvero per 16 chilometri sul conoide del fiume Secchia nei pressi del fiume, intercettando, come lamenta Legambiente Modena, aree di importante valore ambientale e paesaggistico, come l'oasi del Colambrone e aree del parco regionale del fiume Secchia nel frattempo costituito;

il contenimento degli impatti ambientali delle opere infrastrutturali è interesse generale delle comunità, ed è responsabilità delle istituzioni nazionali e

locali e delle autorità di governo realizzare i progetti effettivamente indispensabili;

L'assetto infrastrutturale dell'area, integrato con il nuovo scalo merci intermodale ferroviario nei pressi di Marzaglia, nel frattempo pianificato, progettato e in fase avanzata di completamento e che richiede l'urgente ed efficiente collegamento con la rete stradale e autostradale, modifica il quadro da cui ha preso origine il progetto della « bretella »;

le dinamiche economiche e sociali dell'area, che sta rimontando la crisi economica, sono in profonda evoluzione e cambiano le esigenze di trasporto delle merci e i flussi, anche condizionati dalla crisi e dalla riorganizzazione della produzione;

fermo restando l'obiettivo di completare l'opera, l'importo ammissibile deliberato dal CIPE è sufficiente ad assicurare la realizzazione del suo primo stralcio funzionale, indispensabile per collegare, attraverso le opere accessorie inserite nel progetto approvato e parte degli accordi sull'alta velocità ferroviaria, l'autostrada A22 Modena-Brennero e il nuovo scalo intermodale ferroviario di Marzaglia, che *de facto* potrebbe migliorare i collegamenti senza ulteriori interventi, anche tenuto conto delle disponibilità finanziarie, dei costi complessivi delle opere e delle forme di remunerazione degli investimenti del concessionario;

L'opera in oggetto consente, pur con una modesta riduzione dei tempi di percorrenza, una più agevole canalizzazione del trasporto pesante su gomma verso le autostrade e soprattutto, con il suo primo tratto da Campogalliano, verso lo scalo merci ferroviario, che costituisce un significativo contributo al trasferimento del trasporto merci sulla modalità su ferrovia in luogo di quella su gomma;

passare « dalla gomma al ferro » è obiettivo strategico delle amministrazioni locali interessate e della regione Emilia-Romagna, tenuto conto che il Ministero dell'ambiente nel febbraio 2013 quantifica i costi ambientali a carico della collettività generati dal trasporto su gomma in 5,79 miliardi di euro all'anno i quali, se trasferiti su ferrovia, produrrebbero un risparmio di circa 3,3 miliardi di euro, pari al 57 per cento sul totale,

impegnano il Governo:

ad assicurare, nei limiti nel tracciato approvato con delibera CIPE 62/2010, gli *iter* di affidamento dell'opera al fine di garantire: *a*) il collegamento con il nuovo scalo merci intermodale di Marzaglia, infrastruttura strategica per le politiche del trasporto su ferro della regione Emilia-Romagna; *b*) il collegamento con Sassuolo capitale mondiale della ceramica ed infrastruttura utile a rilanciare l'economia di un territorio tuttora punto di forza delle politiche dell'*export* nel nostro Paese;

a contenere gli impatti ambientali generali e specifici dell'opera, realizzando i tracciati necessari ad assicurare la piena intermodalità dei trasporti dell'area e aggiornando gli elementi relativi alla fattibilità dell'intero progetto, come previsto dalla pianificazione locale vigente, riaffermando l'impegno verso l'ulteriore potenziamento dei collegamenti ferroviari, per persone e merci, dell'area;

ad assicurare le coperture finanziarie già deliberate dal CIPE, al fine di procedere quanto prima, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e nei limiti delle effettive disponibilità.

(8-00079) « Bratti, Tullo, Baruffi, Richetti, Incerti, Marchi, Ghizzoni, Carlo Galli, Borghi, Patriarca, Giuditta Pini, Gandolfi, Iori ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Emendamenti C. 559-A Bolognesi (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
Istituzione del «Giorno del dono». C. 2422, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	15
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	16
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.35.

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.

Emendamenti C. 559-A Bolognesi.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano

profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del «Giorno del dono».

C. 2422, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato,

istituisce il Giorno del dono, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno, al fine di diffondere la consapevolezza del contributo che scelte e attività donative possono recare alla crescita della società italiana. Rileva che nel corso dell'esame, in sede referente, presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, non sono state approvate modifiche al provvedimento.

La proposta di legge è composta di due articoli. L'articolo 1 riconosce nel 4 ottobre di ogni anno un giorno dedicato al dono. Il riferimento al dettato costituzionale vuole richiamare l'impianto pluralista della Carta fondamentale, nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà trovano espressione in modo differenziato, articolato, aperto, come emerge anche dall'esplicito accoglimento del principio di sussidiarietà, avvenuto nel 2001 (articolo 118, quarto comma, nel testo riformato).

In occasione del Giorno del dono, l'articolo 2 dà facoltà di organizzare, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana. Le iniziative non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal disegno di legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma,

della Costituzione), quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.

Per le suddette ragioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente che il testo unificato approvato dalla XIII Commissione Agricoltura è il frutto di un lungo lavoro che ha origine dalle precedenti legislature ed è stato ripreso nell'attuale attraverso la ripresentazione di numerose proposte di legge in materia.

Segnala che il testo in esame si compone di nove articoli e prevede: all'articolo 1, le finalità dell'intervento, consistenti nel ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico; all'articolo 2, la disciplina degli interventi, con il rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei territori dove sono ubicati gli agrumeti caratteristici; la definizione degli interventi ammessi ai contributi; e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili. Viene al riguardo specificato che i contributi sono concessi per interventi che facilitino tecniche sostenibili connesse all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e con tecniche che valorizzino la tradizione delle entità locali; all'articolo 3, un contributo a favore dei proprietari e conduttori degli agrumeti a copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia

degli stessi agrumeti; all'articolo 4, un contributo unico, sempre a favore dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti, a copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati; all'articolo 5, la clausola di conformità degli interventi in esame alle: prescrizioni contenute nel decreto ministeriale e alla legislazione vigente in materia; alla normativa europea in materia di sviluppo rurale; e al codice dei beni culturali e del paesaggio. I contributi disposti sono soggetti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; all'articolo 6, il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e per il 2016; all'articolo 7, l'attribuzione ai consorzi di tutela delle produzioni agrumi di predisporre un progetto per aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, per individuare gli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva nonché per favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionate, con particolare riguardo agli agrumeti abbandonati; all'articolo 8, la procedura per l'assegnazione dei contributi, che vede il coinvolgimento delle regioni, le quali dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie; all'articolo 9, le modalità per l'effettuazione dei controlli e le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel testo in esame.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale; governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni; agricoltura, di competenza residuale regionale.

Al riguardo, segnala che nella XVI legislatura il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminando il

testo unificato delle proposte di legge C. 209 e abbinata, recante disposizioni riguardanti la stessa materia, ha espresso, nella riunione del 18 novembre 2010, un parere favorevole sugli aspetti di legittimità costituzionale, ritenendo prevalenti gli interventi legati alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera s), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 2, nel rinviare la disciplina degli interventi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevede la previa acquisizione dell'intesa assunta in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Evidenzia, peraltro, che l'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda alla ripartizione tra le regioni dove sono ubicati gli agrumeti, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Federica DIENI (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, reca la ratifica del Protocollo di modifica della

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999: il disegno di legge proviene dal Senato, che l'ha approvato senza modificazioni il 3 settembre 2014.

Ricorda che la Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari è stata ratificata con la legge 18 dicembre 1984, n. 976, la quale altresì ha autorizzato la ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF), nonché delle regole uniformi concernenti i contratti di trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori e bagagli, e di merci. Per quanto concerne l'OTIF, questa ha il compito di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti di viaggiatori e bagagli, nonché delle merci, in traffico internazionale diretto tra gli Stati parti della Convenzione. La Convenzione è stata più volte emendata. Per quanto concerne specificamente la Convenzione e gli altri strumenti collegati come emendati dal Protocollo del 1999 (di seguito indicati come COTIF 99) all'esame della Commissione affari esteri, la ratifica di essi da parte dell'Italia si inserisce in un quadro complesso, anche in relazione alla pertinente normativa comunitaria e al ruolo dell'Unione europea in seno alla Convenzione sui trasporti internazionali ferroviari, dopo che l'Unione stessa ha aderito nel giugno 2011 alla COTIF 99.

Osserva, dunque, che il Protocollo del 1999 è nato in stretta relazione alla necessità di assicurare una maggiore uniformità del diritto dei trasporti internazionali ferroviari alla luce del nuovo quadro legislativo comunitario in materia, a quel punto consolidatosi: inoltre il Protocollo del 1999 tiene conto anche delle importanti modifiche intervenute nell'assetto geopolitico europeo dopo la caduta dei regimi di socialismo reale e la cospicua ridefinizione dei confini, con la nascita di numerosi nuovi Stati. Tuttavia anche dopo la firma del Protocollo di Vilnius del 1999 la normativa comunitaria nel settore ferroviario subiva una ulteriore evoluzione,

in particolare con l'adozione di due distinti « pacchetti » nel 2001 e nel 2004 e, successivamente, nel 2008 con l'emissione della direttiva sull'interoperabilità dei sistemi ferroviari europei – tuttora in vigore e recepita dall'Italia con i decreti legislativi n. 191 del 2010 e n. 21 del 2013. Da ultimo segnala la direttiva n. 34 del 2012, volta all'istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico, ancora in corso di recepimento per il nostro Paese. I potenziali conflitti tra l'ordinamento UE e le previsioni della COTIF 99 sono stati indubbiamente attenuati dalla sopra citata adesione dell'Unione europea alla Convenzione, dopo la quale la stessa UE ha facoltà di esprimere un voto negli organi tecnici istituiti dalla Convenzione, in rappresentanza di tutti gli Stati membri aventi diritto – tra i quali però non figura l'Italia, che non ha ancora ratificato la COTIF 99, e ciò ha determinato l'apertura di una procedura da parte della Commissione europea nei confronti del nostro Paese. La relazione illustrativa del disegno di legge osserva come potrebbe configurarsi il rischio di avere una procedura d'infrazione verso l'Italia, in quanto la nostra mancata ratifica della COTIF 99 indebolisce la posizione della UE all'interno dell'OTIF, non potendo l'Unione contare sul voto italiano in seno ad alcuni comitati. Altri inconvenienti del protrarsi della mancata ratifica della COTIF 99 sarebbero quelli di un danno d'immagine all'Italia per le lungaggini delle procedure di ratifica dopo che aveva firmato il Protocollo già nel 1999, l'impossibilità per l'Italia di partecipare al processo formativo di accordi e testi formulati all'interno dei comitati tecnici istituiti dalla Convenzione e, non ultimo, la penalizzazione delle imprese italiane nei confronti dei concorrenti europei, in quanto rimarrebbe impedito lo sviluppo concorrenziale del mercato nel settore dei trasporti ferroviari. I principali obiettivi della COTIF 99 si possono sintetizzare nella distinzione di responsabilità tra gestori dell'infrastruttura e imprese di trasporto; nello sviluppo organico e nella facilitazione del trasporto ferroviario internazionale; nel supera-

mento degli ostacoli giuridici e tecnici a questo relativi; nella ridefinizione delle condizioni relative al risarcimento dei danni in caso di incidente o di ritardo del treno. Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo fatto a Vilnius il 3 giugno 1999, di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari del 9 maggio 1980, consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Protocollo, che sono valutati in 135.280 euro a decorrere dal 2014. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica ricorda che la nuova formulazione dell'articolo 26 della Convenzione del 1980 prevede un sistema di calcolo dei contributi per i Paesi Parti della Convenzione medesima, e precisamente un metodo misto che si basa per due quinti su una ripartizione modulata su quella per i contributi alle Nazioni Unite, e per tre quinti in proporzione alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie e delle linee marittime e di navigazione interna. Da ciò la relazione tecnica desume potersi immaginare un incremento del contributo a carico dell'Italia solo in relazione alla quota dei due quinti. In concreto ciò significherebbe un incremento della quota contributiva annua dagli attuali 239.538 a 267.695 euro (+28.157 euro). D'altra parte l'incremento collegato all'ordinamento delle Nazioni Unite è valutabile in circa 107.120 euro. Altri obblighi collegati, ad esempio, alla partecipazione alle sedute di numerosi comitati e commissioni tecniche previsti dalla Convenzione, conclude la

relazione tecnica, potranno essere adempiuti con le risorse disponibili a legislazione vigente. In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro dell'economia e delle finanze, che in tale eventualità provvede, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente, con natura di spese rimodulabili, destinate a soddisfare obblighi comunitari e internazionali nell'ambito del Programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Istituzione del «Giorno del dono» (C. 2422, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2422, approvata dal Senato, recante « Istituzione del “Giorno del dono” »;

considerato che l’istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale;

evidenziato, in particolare, che, con riguardo alla previsione di celebrazioni,

manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Testo unificato C. 55 Cirielli ed abb.)**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 55 Cirielli ed abb, recante « Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici »;

evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile ad una pluralità materie quali: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, ai sensi della lettera s), secondo comma, dell'articolo 117, della Costituzione; governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato, in particolare, che l'articolo 2, nel rinviare la disciplina degli interventi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da

emanarsi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevede la previa acquisizione dell'intesa assunta in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

osservato, inoltre, che l'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda alla ripartizione tra le regioni dove sono ubicati gli agrumeti, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi;

rilevato, pertanto, che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 (C. 2621 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2621 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	22
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb./A	21

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

C. 2127 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica C. 2127, relativo alla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

Osserva che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, è stata sottoscritta da 46 Paesi, dei quali 42 hanno proceduto alla ratifica.

L'Italia, insieme ad Austria, San Marino e Lussemburgo, non ha ancora ratificato, dopo 22 anni, la Convenzione.

La relazione illustrativa sottolinea non solo come essa abbia portato a importanti progressi nella tutela del patrimonio archeologico in molti Paesi europei, ma come dalla sua entrata in vigore

siano nate importanti opportunità di lavoro e di crescita professionale per gli archeologi.

La Convenzione della Valletta nasceva sia dal convincimento che fossero stati raggiunti in gran parte gli obiettivi delle disposizioni della precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a Londra il 6 maggio 1969, (ratificata dall'Italia con legge n. 202/1973, sia dalla necessità di completare tali disposizioni, adattandole alle nuove realtà storiche e sociali. Per questo la relazione ricorda che essa si prefigge di stabilire nuovi obiettivi e fornire nuove linee normative riguardo al tema della protezione del patrimonio archeologico.

Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, segnala che opportunamente l'articolo 11 della Convenzione fa salve le disposizioni dei trattati bilaterali o multilaterali riguardanti la circolazione illecita del patrimonio archeologico o la loro restituzione ai proprietari. Si tratta di una norma di chiusura estremamente importante in quanto elimina il rischio di qualsiasi attenuazione della tutela del patrimonio archeologico, considerando che le disposizioni della convenzione potrebbero essere considerate derogatorie di disposizioni preesistenti prescrittive di divieti od impositive di obblighi.

Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Giuliani, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, osserva che il provvedimento in esame reca la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999: il disegno di legge proviene dal Senato, che l'ha approvato senza modificazioni il 3 settembre 2014.

Ricorda che la Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari è stata ratificata con la legge 18 dicembre 1984, n. 976, la quale altresì ha autorizzato la ratifica del Protocollo sui privilegi e le l'immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF), nonché delle regole uniformi concernenti i contratti di trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori e bagagli, e di merci. Per quanto concerne l'OTIF, questa ha il compito di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti di viaggiatori e bagagli, nonché delle merci, in traffico internazionale diretto tra gli Stati parti della Convenzione.

Per quanto invece concerne la Convenzione e gli altri strumenti collegati come emendati dal Protocollo del 1999 (di seguito indicati come COTIF 99), la ratifica di essi da parte dell'Italia si inserisce in un quadro complesso, anche in relazione alla pertinente normativa comunitaria e al ruolo dell'Unione europea in seno alla Convenzione sui trasporti internazionali ferroviari, dopo che l'Unione stessa ha aderito nel giugno 2011 alla COTIF 99.

I principali obiettivi della COTIF 99 si possono sintetizzare nella distinzione di responsabilità tra gestori dell'infrastruttura e imprese di trasporto; nello sviluppo organico e nella facilitazione del trasporto ferroviario internazionale; nel superamento degli ostacoli giuridici e tecnici a questo relativi; nella ridefinizione delle condizioni relative al risarcimento dei danni in caso di incidente o di ritardo del treno. A tale ultimo proposito, la relazione illustrativa del disegno di legge osserva proprio come le principali modifiche alla Convenzione del 1980 e strumenti allegati

riguardino l'appendice A (che concerne il contratto di trasporto internazionale per ferrovia di viaggiatori) e precisamente gli articoli 29,30 e 32. Più in dettaglio, il nuovo articolo 29 circoscrive con precisione la riparazione ai soli danni fisici, laddove la precedente formulazione si riferiva genericamente ad altri danni; il nuovo articolo 30 eleva l'importo massimo di risarcimento in caso di morte o ferimento, massimale che viene più che raddoppiato; l'articolo 32, introdotto ex novo dal Protocollo del 1999, prevede la possibilità, su istanza di parte, del risarcimento di eventuali spese di alloggio e assistenza in caso di soppressione, ritardi o mancate corrispondenze tra i treni, rinviando tuttavia alla normativa nazionale per ciò che concerne la quantificazione del danno.

Propone di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, che si compone di 9 articoli, è volto a promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale (denominati « agrumeti caratteristici storici »).

L'articolo 2 attribuisce ad un decreto ministeriale, le modalità degli interventi di individuazione dei territori, determinazione dei criteri per la corresponsione dei

contributi e le percentuali dei contributi erogabili, nonché definisce le relative competenze.

Gli articoli 3 e 4 definiscono due tipologie di contributo: uno per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici; l'altro per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici storici abbandonati.

Gli articoli 5, 6 e 8 riguardano l'attuazione degli interventi. L'articolo 6, in particolare, prevede l'istituzione del Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici, per l'assegnazione dei predetti contributi. L'articolo 8 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi medesimi.

L'articolo 7 ha per oggetto l'attività dei consorzi di tutela.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 9, relativo ai controlli e alle sanzioni.

Il comma 1 precisa che sono le regioni a definire le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e che le stesse provvedono anche allo svolgimento dei controlli.

Il comma 2 stabilisce che le regioni possono dettare « ulteriori sanzioni amministrative » per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, e che le stesse disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono all'applicazione. Si osserva che tale comma potrebbe apparire superfluo in quanto la regione, nella materia in questione, già dispone della competenza a stabilire sanzioni amministrative e che la formulazione della norma potrebbe risultare non chiara laddove fa riferimento ad « ulteriori » sanzioni amministrative.

Il comma 3, stabilisce che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni « di cui al presente articolo » sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

I commi 4 e 5 provvedono invece a delineare direttamente due fattispecie sanzionatorie.

Il comma 4 prevede che, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato. Il proprietario o il conduttore sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi.

Il comma 5 prevede, invece, che, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi non realizzi affatto gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi. Per quanto attiene all'entità delle sanzioni, potrebbe essere opportuno prevedere un aumento da un terzo alla metà.

Inoltre, potrebbe essere opportuno permettere ai commi 4 e 5 la clausola di salvaguardia. «Fatta salva l'applicazione della legge penale,» al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 settembre 2014.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.

Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che l'articolo 9 reca disposizioni in materia di controllo sulla realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e di sanzioni amministrative;

osservato che il comma 2 del predetto articolo potrebbe apparire superfluo in quanto la regione, nella materia in questione, già dispone della competenza a stabilire sanzioni amministrative e che la formulazione della norma potrebbe risultare non chiara laddove fa riferimento ad « ulteriori » sanzioni amministrative;

ritenuto che potrebbe essere opportuno premettere ai commi 4 e 5 la clausola di salvaguardia. « Fatta salva l'applicazione della legge penale, » al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo in merito;

rilevato che la sanzione pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di

un terzo, di cui al comma 5 dell'articolo 9, potrebbe essere incongrua rispetto alla concreta gravità del fatto consistente nella mancata realizzazione degli interventi indicati nella relativa domanda, per cui potrebbe essere opportuno prevedere un aumento da un terzo alla metà;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, commi 4 e 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di premettere le seguenti parole: « Fatta salva l'applicazione della legge penale, »;

b) all'articolo 9, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole: « aumentato di un terzo » con le seguenti: « aumentato da un terzo alla metà ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Contrammiraglio (aus) Piero Vatteroni a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 41 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 23

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del Contrammiraglio (aus) Piero Vatteroni a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 41.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Paolo BOLOGNESI (PD), *relatore*, ricorda, preliminarmente, che la Commissione, nelle sedute dell'11 e del 18 giugno 2014, ha già esaminato la proposta di nomina dell'Ammiraglio Giuseppe Lertora a presidente della Lega navale italiana, sulla quale si è espressa favorevolmente.

Rammenta, inoltre, che in quella occasione, pur essendo già venuto a scadenza anche il mandato del vicepresidente, la relativa proposta di nomina non era stata ancora formalizzata e, dunque, la Commissione si era espressa unicamente sulla proposta riguardante l'organo che ha la rappresentanza legale dell'ente.

Osserva, quindi, che con il decreto in esame il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, intende confermare nella carica di vicepresidente della Lega navale italiana il Contrammiraglio Piero Vatteroni, il cui *curriculum vitae* è allegato allo stesso decreto.

Inoltre, rileva che, in osservanza alle recenti disposizioni in materia di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministra-

zioni conferiti a soggetti in quiescenza, il decreto prevede che il nuovo mandato abbia una durata limitata ad un solo anno e che le relative funzioni siano svolte a titolo gratuito.

Evidenzia, al riguardo, che la disciplina concernente l'organizzazione dell'Ente, recata dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, prevede che il presidente nazionale ed il vicepresidente nazionale restino in carica tre anni e possano essere riconfermati una sola volta (articolo 69, comma 6).

Pertanto, ritiene opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo, anche in considerazione del fatto che il *curriculum* del candidato appare assai sintetico.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In sostituzione del relatore, onorevole Causin, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che l'Accordo in esame, approvato dal Senato, si compone da 12 articoli ed appartiene alla categoria degli accordi « misti », cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dall'Unione europea, e successivamente sottoposti anche agli Stati membri per la ratifica.

Evidenzia, poi, che l'Accordo è finalizzato a rafforzare la cooperazione tra le rispettive Parti nell'ambito del sistema di navigazione satellitare, completando le disposizioni dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che permette alla Norvegia di partecipare al Mercato Europeo Comune pur senza essere membro dell'Unione.

Prima di soffermarsi nello specifico sui contenuti dell'Accordo di competenza della Commissione, ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare GNSS (*Global Navigation Satellite System*). Tali sistemi, comprendenti satelliti e stazioni terrestri, sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Quest'ultimo è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile sviluppato come alternativa al GPS statunitense, che mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo.

Il sistema EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*) serve, invece, per controllare e migliorare la qualità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) esistenti. La fase operativa del sistema EGNOS – cui l'Unione europea contribui-

sce finanziariamente – comprende principalmente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento e l'aggiornamento del sistema, la commercializzazione e le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma.

Ricorda, inoltre, che – come segnalato anche nella relazione illustrativa – la Norvegia è il più stretto partner non comunitario nella cooperazione sul programma GALILEO, avendo fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi del programma sin dai suoi inizi, in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA).

Segnala, quindi, che l'articolo 7 – le cui disposizioni interessano le competenze della Commissione difesa – rinvia, per quanto riguarda lo scambio e la protezione di informazioni classificate, all'Accordo UE-Norvegia del 22 novembre 2004 sulle procedure di sicurezza dello scambio

di informazioni, auspicando l'istituzione di un quadro giuridico specifico su quelle relative al programma Galileo.

Ciò premesso, non rilevando nel provvedimento profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione difesa, propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario Domenico ROSSI prende atto della proposta di parere favorevole del relatore che condivide.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.20 alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. C. 2080-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	35
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	27

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.40.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

C. 2080-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 luglio 2014. Ricorda, altresì, che in tale occasione la Commissione ha espresso su di esso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che nella seduta del 23 luglio

scorso la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente, approvando una modifica volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Segnala che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata ad esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri.

Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Comunica, infine, che l'Assemblea non ha trasmesso emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, constatata l'assenza di profili problematici sul piano finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in relazione alle diverse questioni richiamate dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota di risposta predisposta dall'Ufficio

legislativo – Economia del Ministero dell'economia e delle finanze, aventi ad oggetto dettagliati elementi di risposta alle numerose osservazioni evidenziate dal relatore con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, atteso il contenuto assai articolato delle risposte del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante norme urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il decreto-legge reca inoltre norme in materia di riconoscimento della protezione internazionale e disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, che prevede norme per il contrasto della frode in competizioni sportive, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni. In particolare, con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che all'incremento delle sanzioni pecuniarie non vengono ascritti ef-

fetti finanziari. Tale impostazione appare coerente con la natura dello strumento adottato. Infatti, poiché l'apparato sanzionatorio è finalizzato a contrastare i comportamenti delittuosi, da un inasprimento delle multe non derivano necessariamente incrementi del gettito.

Riguardo agli articoli da 2 a 4, che prevedono norme per il contrasto alla violenza degli stadi, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Sull'articolo 5, che prevede modifiche alla disciplina sul riconoscimento dello *status* di rifugiato, osserva che per l'anno in corso gli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove dieci commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e delle nuove venti sezioni sono stati calcolati prendendo a riferimento sei mesi, mentre il decreto-legge in esame riporta la data del 22 agosto 2014. Poiché l'ambito temporale di funzionamento dei nuovi organismi incide sui relativi costi – secondo quanto indicato dalla relazione tecnica –, considera opportuno acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla possibilità che, per l'anno 2014, gli oneri derivanti dall'incremento di tali organismi risultino sovrastimati in connessione agli effettivi tempi di operatività della nuova disciplina.

Le medesime considerazioni riguardano le componenti di costo relative alla convenzione con l'UNHCR, alla formazione e ai servizi di interpretariato. La relazione tecnica, infatti, quantifica gli effetti finanziari uniformemente per il 2014 e per gli esercizi successivi, mentre, nel caso delle nuove commissioni e delle nuove sezioni, gli oneri per il 2014 sono stati calcolati su sei mesi. Sempre in ordine all'incremento del numero delle commissioni territoriali e delle sezioni osserva che, sulla base dei parametri forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione degli oneri per il lavoro straordinario del personale di supporto sembrerebbe sovrastimata. Infatti, in base ai predetti parametri – 3 unità di personale, 40 ore mensili per 12 mesi e tariffa media oraria di euro 14,56 – il

costo annuo dello straordinario per ogni singola commissione risulterebbe pari a circa 21 mila euro. La relazione tecnica, invece, riporta un costo di 27.822 euro per ciascuna commissione. Andrebbe chiarito quindi se altre voci, non esplicitate dalla relazione tecnica, concorrono alla determinazione del costo annuo di ciascuna commissione. Infatti, la predetta differenza, pari a circa 6.800 euro, se proiettata sul complesso delle commissioni e delle sezioni da istituire, comporterebbe minori oneri – rispetto a quanto indicato dalla relazione tecnica – pari a circa 100 mila euro per l'anno 2014 e a circa 200 mila euro a decorrere dall'esercizio 2015. Per quanto attiene il supporto logistico delle nuove commissioni, andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio per suffragare l'effettiva sostenibilità, nell'ambito delle prefetture, dell'insediamento delle nuove strutture in assenza di oneri. Andrebbe infine chiarito se le modalità di audizione degli interessati allo *status* di rifugiato previste dal testo – presenza di un componente della commissione, con specifica formazione – possano comportare un aggravio degli oneri amministrativi con conseguenti riflessi di carattere finanziario. Circa gli ulteriori dati forniti dalla relazione tecnica, con particolare riferimento alla diminuzione delle spese di missione (da 7.200 euro annui a 3 mila euro annui per ogni singola commissione/sezione) e all'incremento del 30 per cento delle spese di formazione per ogni singola commissione/sezione, prende atto delle previsioni indicate nella relazione tecnica, pur se non suffragate da elementi di maggior dettaglio.

In merito all'articolo 6, che disciplina il finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, osserva che gli oneri indicati dal testo e dalla relazione tecnica – rifinanziamento del Fondo nazionale per i servizi dell'asilo e istituzione di un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno – appaiono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti. Non ha pertanto rilievi da formulare per i profili di

quantificazione. Ciò premesso, ritiene tuttavia utile acquisire gli elementi posti alla base delle quantificazioni, tenuto anche conto che l'analisi tecnico-normativa allegata al testo sembrerebbe collegare fra loro la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia e l'incremento delle risorse destinate, dalle norme del decreto in esame, all'accoglienza dei richiedenti protezione.

Per quanto concerne l'articolo 7, riguardante la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati dai flussi migratori, rileva che la norma esclude dal patto di stabilità interno spese per un ammontare individuato come limite massimo, ma rapportato ad una grandezza non esplicitata dal testo né dalla relazione tecnica; ritiene, quindi, che andrebbe in primo luogo quantificato l'onere derivante dalla norma, indicato dal testo nella misura del 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni per gli enti inadempienti. Osserva, inoltre, che il meccanismo indicato dalla norma sembrerebbe finalizzato a consentire maggiori spese, eccedenti i limiti del patto, per i soli comuni chiamati a fronteggiare eccezionali flussi migratori ed a garantire la compensazione dei relativi oneri mediante una corrispondente rideterminazione degli obiettivi per la generalità dei comuni inadempienti. Premessa la necessità di una conferma di tale ricostruzione, sotto il profilo applicativo, andrebbero precisate le modalità di individuazione dei rispettivi limiti di spesa per ciascuno dei comuni interessati dai flussi migratori, atteso che il provvedimento in esame è entrato in vigore lo scorso 23 agosto, mentre il decreto ministeriale previsto dal testo, recante gli importi delle spese da escludere dal patto per ciascun comune, dovrà essere adottato entro il 15 ottobre 2014. Ritiene altresì opportuno chiarire se gli oneri indicati dal testo coincidano con i presumibili fabbisogni di spesa dei comuni interessati per l'esercizio in corso, stimabili sulla base delle spese ad oggi erogate e della proiezione delle stesse su base annua. Qualora tale previsione implichi

invece un'eccedenza dei fabbisogni rispetto al limite di spesa escluso dal patto di stabilità, andrebbe chiarito in che modo si intenda far fronte a tali eventuali ulteriori occorrenze.

In merito all'articolo 8, comma 1, recante misure per l'ammodernamento dei mezzi della Polizia e dei Vigili del fuoco, prende atto, per i profili di quantificazione, che i maggiori oneri previsti dalla norma sono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa. Ciò premesso, evidenzia uno scostamento di 500 mila euro e di 1,5 milioni di euro tra il valore delle spese rispettivamente autorizzate per il 2015 (40 milioni di euro) e per il 2021 (50 milioni di euro) e gli importi dei fabbisogni (40,5 milioni di euro per il 2015 e 51,5 milioni di euro) indicati dalla relazione illustrativa.

Riguardo all'articolo 8, comma 2, che prevede il differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di autocertificazione, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della norma in esame.

In merito all'articolo 9, che reca norme sulla disciplina dei materiali esplodenti, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sostenibilità, in assenza di oneri, degli adempimenti e delle esigenze strutturali connessi all'operatività delle commissioni.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 10, che disciplina la copertura finanziaria, fa presente che la norma dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e a euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il comma 3 prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, evidenzia che il comma 1 prevede l'utilizzo, nella misura di 122.700.000 euro per l'anno 2014 e di 10.683.060 euro a decorrere dall'anno 2015, di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tali introiti sono quelli derivanti dal contributo versato per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno. Sulla base della legislazione vigente, il gettito derivante dai suddetti introiti è versato allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per metà, nel Fondo rimpatri (capitolo 2817) e, per la restante parte, per far fronte agli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. In merito all'utilizzo dei suddetti introiti, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le risorse che si intende utilizzare saranno sufficienti a far fronte sia ai predetti nuovi oneri, sia a quelli derivanti dai compiti già assegnati al Ministero dell'interno. Infatti, se da un lato la relazione tecnica assicura che l'impiego dei predetti introiti non comprometterà l'ordinaria gestione del Ministero dell'interno, dall'altro va ricordato che, stando al rendiconto per l'anno 2013, sul capitolo 2439 dello stato di previsione dell'entrata, nella parte relativa al contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, risultano versati euro 100.048.000. Inoltre, dal punto di vista della formulazione della disposizione di cui al comma 1, considera opportuno specificare che la spesa autorizzata dal 2015, pari a euro 10.683.060, sia «annua». Infine, con riferimento al comma 2, che prevede l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'interno – nella misura di 10 milioni per il 2014, 40

milioni per il 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, come previsto dall'articolo 8, comma 1 – rileva che lo stesso reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta dell'11 settembre 2014.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in merito all'inserimento degli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto tra quelli destinatari delle risorse relative all'otto per mille per interventi in materia di edilizia scolastica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai rilievi formulati nella seduta dell'11 settembre scorso, fa presente che l'inserimento degli immobili del Fondo edifici di culto risponde all'esigenza di non privare gli stessi della possibilità di beneficiare dei contributi, trattandosi in ogni caso di beni rientranti nella proprietà pubblica statale. Fa presente, altresì, che gli unici locali adibiti ad aule scolastiche di proprietà del predetto Fondo si trovano nel comune di Monreale (PA), all'interno del Complesso di San Martino delle Scale, locati al comune stesso per esigenze didattiche. Rileva infine che le opere da eseguire su tali edifici ammissibili a contributo devono, in ogni caso, rivestire carattere straordinario, circostanza che ben può verificarsi per gli interventi di conservazione degli immobili affidati alla gestione del Fondo edifici di culto.

Francesco CARIELLO (M5S), pur ringraziando il rappresentante del Governo per il chiarimento fornito, ritiene che la proprietà in capo al Fondo edifici di culto dei soli locali adibiti ad aule scolastiche nel comune di Monreale, non possa né debba costituire un valido motivo per l'inclusione del predetto ente nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 concernente gli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, come novellato dal provvedimento in esame; ciò, in quanto si determinerebbe, a suo avviso, una inaccettabile elusione della volontà espressa dalle Camere, sulla base peraltro di unanime consenso dei gruppi parlamentari, con l'approvazione dell'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014. Ricorda, altresì, che gli interventi ammessi alla predetta ripartizione devono comunque necessariamente rivestire carattere di straordinarietà, laddove le finalità statutariamente assegnate al Fondo edifici di culto attengono essenzialmente alla manutenzione ordinaria e alla conservazione di immobili di culto. Alla luce proprio di tale ultima circostanza, a suo giudizio il Governo avrebbe potuto più

correttamente procedere senza apportare una modifica espressa all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, potendo viceversa considerarsi il Fondo edifici di culto come già incluso tra i potenziali fruitori della ripartizione della quota dell'otto per mille per interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, finalità quest'ultima già contemplata dalla disciplina vigente.

Ribadisce, pertanto, l'assoluta contrarietà del gruppo M5S sullo schema di decreto in esame, nel testo proposto dal Governo, ritenendo che la Commissione, qualora intendesse esprimere su di esso un parere favorevole, dovrà assumersene la piena responsabilità.

Maino MARCHI (PD), nel contestare le considerazioni svolte dall'onorevole Cariello, rileva come il provvedimento in discussione, lungi dal modificare nella sostanza la sopra citata disposizione approvata con la legge di stabilità per il 2014, si limiti piuttosto, in linea con la funzione propria dei regolamenti di attuazione, a specificare in dettaglio l'ambito di applicazione della norma di rango primario. Osserva, inoltre, come lo schema di decreto, con riferimento alla nuova finalità dell'edilizia scolastica, stabilisce che gli interventi eventualmente ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale siano quelli relativi ai soli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica, escludendo quindi espressamente quelli di proprietà privata e confermando i requisiti già prescritti dalla legge di stabilità per il 2014. Nel rilevare come il rappresentante del Governo, sulla base di una specifica istruttoria svolta a seguito delle osservazioni formulate da taluni componenti del M5S, abbia puntualmente chiarito quali siano gli immobili adibiti ad istruzione scolastica in proprietà del Fondo edifici di culto, conferma che, dal suo punto di vista, il provvedimento in titolo si configura come coerente attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, meglio specificandone il contenuto applicativo.

Laura CASTELLI (M5S), con riferimento alla questione posta dall'onorevole Cariello, concernente l'improprio inserimento del Fondo edifici di culto tra i soggetti eventualmente beneficiari delle risorse relative all'otto per mille, ritiene deplorabile che, proprio attraverso la citata disposizione, si intenda in realtà celare interessi privati di soggetti operanti all'interno della pubblica amministrazione, che beneficiano della protezione di personalità istituzionali legate ai Governi precedentemente in carica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, stante la particolare natura delle affermazioni da ultimo pronunciate, invita l'onorevole Castelli a chiarire il senso delle stesse.

Laura CASTELLI (M5S) precisa che era sua intenzione riferirsi ad un prefetto, nei confronti del quale l'autorità giudiziaria ha avviato indagini per ipotesi di reato relative alla gestione del Fondo edifici di culto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione rappresenta un organo parlamentare incaricato essenzialmente dello svolgimento di funzioni legislative e che dunque eventuali condotte penalmente illecite dovranno essere debitamente valutate dalle competenti autorità giudiziarie.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, premesso che il Governo non è a conoscenza delle circostanze riportate dall'onorevole Castelli, reputa indispensabile che di tali affermazioni vengano resi, già nella presente sede od in altra eventualmente ritenuta più opportuna, tutti i necessari chiarimenti, posto che il Governo non può minimamente accettare che, per tale via, si getti discredito sul proprio operato. Laddove si ritiene sussistano condotte illecite nella gestione passata del Fondo edifici di culto, invita pertanto coloro che ne fossero a conoscenza a riferirne all'autorità giudiziaria.

Giuseppe BRESCIA (M5S), nel far presente preliminarmente che alla seduta

odierna partecipano anche taluni deputati appartenenti alla VII Commissione, osserva come il tema dell'edilizia scolastica, cui la predetta Commissione ha dedicato nel corso della presente legislatura anche lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, rivesta prioritaria rilevanza e richieda per la sua soluzione lo stanziamento di ingenti risorse pubbliche, quantificabili nell'ordine di diversi milioni di euro. In proposito, ritiene che lo schema di decreto in esame stravolga il senso della disposizione di cui all'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, che pure allora venne ritenuta da tutti i gruppi parlamentari come una norma molto positiva e da tempo attesa, in particolare dai vari soggetti operanti nel campo dell'associazionismo. Alla luce di tali considerazioni, invita pertanto la Commissione e il rappresentante del Governo a compiere un ulteriore sforzo, volto a comprendere la delicatezza dell'intera questione.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alle osservazioni in precedenza espresse dall'onorevole Marchi, precisa che la questione essenziale non riguarda la distinzione tra proprietà pubblica o privata degli immobili adibiti all'istruzione scolastica, bensì afferisce all'esistenza di ulteriori fondi immobiliari che gestiscono edifici destinati a tale finalità. Invita pertanto il Governo a fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti in ordine a tutti i fondi che detengono immobili destinati all'istruzione scolastica, potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame. Ribadisce, infatti, come, a suo giudizio, il Fondo edifici di culto non possa essere incluso nell'ambito di applicazione della predetta norma, altrimenti dovendosi procedere alla inclusione anche di tutti gli altri fondi detentori di immobili che abbiano la medesima destinazione.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), alla luce delle gravi affermazioni rese dall'onorevole Castelli, reputa necessario che la stessa specifichi con esattezza a chi intendesse riferirsi, posto che i membri

della Commissione hanno sempre esaminato i provvedimenti con esclusivo riferimento ai loro contenuti, senza mai lasciarsi influenzare da considerazioni di altra natura e tanto meno da valutazioni di carattere personale. Stante la genericità delle accuse mosse dall'onorevole Castelli, ritiene che simili affermazioni siano di tipo demagogico e non rendano un buon servizio alla politica. Ritiene altresì che, ove l'onorevole Castelli fosse in possesso di informazioni relative a condotte illecite, la stessa dovrebbe rivolgersi all'autorità giudiziaria competente e non alla Commissione, che è organo incaricato di funzioni legislative.

Quanto al merito del provvedimento in discussione, nel condividere la posizione espressa dall'onorevole Marchi, fa presente che esso si limita a puntualizzare l'ambito di applicazione della norma relativa agli interventi straordinari di edilizia scolastica che possono essere ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale.

Maria MARZANA (M5S), nel contestare quanto in precedenza affermato dall'onorevole Marchi circa i compiti specifici attribuiti dall'ordinamento ai provvedimenti di rango secondario, ritiene che responsabilità del legislatore sia essenzialmente quella di definire norme di carattere generale e non, viceversa, quella di produrre disposizioni destinate a soddisfare interessi particolari e specifici, come pure sembrerebbe intenzionato a fare il Governo attraverso lo schema di decreto in esame. Nel concordare con il collega Cariello, rileva infatti che, ove venisse espressamente incluso nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame il Fondo edifici di culto, sarebbe allora necessario consentire, analogamente, a tutti i fondi immobiliari che gestiscono edifici adibiti all'istruzione scolastica l'accesso alle risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale. Invita, pertanto, il Governo e la Commissione a svolgere una riflessione approfondita sulla questione emersa nel corso del dibattito, quale pre-

supposto per l'adozione delle deliberazioni più soddisfacenti anche sotto il profilo della razionalità normativa.

Rocco PALESE (FI-PdL), alla luce di quanto emerso nel corso della discussione odierna, ritiene che sarebbe preferibile disporre un rinvio del provvedimento in esame, anche al fine di compiere un supplemento di istruttoria con riguardo alle questioni evidenziate dagli intervenuti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva che nella presente sede, come peraltro già avvenuto in passato anche in altre circostanze, intenzione del gruppo M5S è quella di rendere nota una situazione caratterizzata da rilevanti criticità e che, come tale, dovrebbe essere oggetto di adeguata riflessione. Si riferisce, in particolare, al coinvolgimento nella gestione del Fondo edifici di culto relativa agli anni 2006-2013 di un prefetto che, come emerso da indagini in corso e come riportato da agenzie di stampa, avrebbe distratto a fini di arricchimento personale risorse destinate al predetto ente per un importo di alcuni milioni di euro. Alla luce anche di tali elementi, invita il Governo a valutare con particolare attenzione se ritenga tuttora opportuno prevedere l'inclusione del Fondo edifici di culto tra i soggetti potenzialmente fruitori della ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, nel caso di interventi straordinari di edilizia scolastica.

Maino MARCHI (PD) ribadisce che, proprio a seguito di un'apposita richiesta in tal senso formulata dal gruppo M5S nella scorsa seduta, il Governo ha oggi chiarito che gli unici locali adibiti ad aule scolastiche di proprietà del Fondo edifici di culto si trovano nel comune di Monreale, in provincia di Palermo. Rammenta, altresì, che il bilancio del predetto ente, in quanto rientrante nell'amministrazione del Ministero dell'interno, figura anche in allegato al Rendiconto generale dello Stato. Pur ritenendo legittima la richiesta del gruppo M5S di acquisire ulteriori infor-

mazioni dal Governo circa l'esistenza di altri fondi detentori di immobili adibiti all'istruzione scolastica, non condivide, tuttavia, la logica che ha ispirato l'intervento dell'onorevole Sorial, stante il carattere personale della responsabilità derivante dalle condotte illecite, che solo la magistratura potrà eventualmente accertare; si potrebbe, infatti, arrivare al paradosso per cui anche i comuni che sono stati sciolti per infiltrazioni malavitose dovrebbero essere esclusi dalla ripartizione della quota dell'otto per mille del-

l'IRPEF a gestione statale per gli interventi straordinari di edilizia scolastica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce della discussione testé svoltasi ed acquisito in proposito l'assenso del rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

1-5231

Roma, 15 SET 2014

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

- Dipartimento per i rapporti con
il Parlamento

Alla V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e
programmazione) della Camera
dei deputati

E p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e del Mare
- Ufficio legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: AC 2093 – Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, nel testo risultante in esito all'approvazione degli emendamenti ad opera della VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio, lavori pubblici) nelle sedute in sede referente dei 3 e 4 settembre scorso, acquisite le valutazioni dei Dipartimenti competenti, si formulano le seguenti osservazioni, avuto riguardo in particolare alle modifiche che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

In via preliminare, si segnala la necessità di acquisire la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, relativamente a tutte le disposizioni che contengono clausole di neutralità finanziaria e a quelle per le quali se ne chiede l'inserimento.

Articolo 2-bis (Programma di mobilità sostenibile)

La disposizione in esame autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling e bike-pooling. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi delle aste concernenti le quote di emissioni di gas a effetto serra, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013. Al riguardo, si esprime parere **contrario** per l'inefficacia della copertura finanziaria prescelta in quanto la disposizione determina oneri certi cui si fa fronte con entrate derivanti da proventi delle aste, la cui entità non è determinabile con certezza.

Articolo 5 (Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali) – articolo soppresso

Si ritiene necessario il ripristino di tale disposizione in quanto l'articolo soppresso fissa una corretta correlazione tra i contributi versati dagli operatori e le retribuzioni dei componenti della commissione unificata.

Articolo 5-bis (Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW)

La disposizione in oggetto inserisce un comma 5-bis nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), prevedendo, nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale inerenti ai progetti sopra citati, anche la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS). Si prevede che per le attività di controllo l'autorità competente si avvalga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Al riguardo, si reputa necessario integrare la disposizione in oggetto con la riformulazione sottostante e acquisire un'apposita relazione tecnica da parte del Ministero della salute volta a dimostrare la sostenibilità amministrativa, ad invarianza di oneri, dell'affidamento di tale compito all'Istituto superiore di sanità.

“Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività previste dal presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.»”.

Articolo 10-bis (Applicazione di «criteri ambientali minimi» negli appalti pubblici)

La disposizione sopra citata prevede che la sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici si avvalga delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, del monitoraggio dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Al riguardo, si reputa necessario integrare la disposizione in oggetto con la riformulazione sottostante e acquisire un'apposita relazione tecnica volta a dimostrare la sostenibilità amministrativa, ad invarianza di oneri, dell'affidamento del predetto compito alle sezioni regionali.

“Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «Le ulteriori attività previste dal comma 4 dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.»”.

Articolo 10-ter (Qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

Al fine di assicurare che dall'attuazione dell'articolo in esame non scaturiscano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si reputa necessario apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole da “di concerto” fino a “Politiche agricole e forestali” con le seguenti: “di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Politiche agricole e forestali”
- b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: “All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente”.

Articolo 11 (Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

Il comma 1 dell'articolo 11, attraverso l'introduzione degli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies nel sopra citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca una serie di disposizioni finalizzate all'erogazione di un sistema di incentivi, anche di natura fiscale, a favore delle imprese che producono, commercializzano o acquistano prodotti derivanti da materiali “post consumo” o che impiegano tali materiali. In particolare, al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali, il nuovo articolo 206-ter prevede la stipula di accordi e contratti di programma con imprese di settore, con enti pubblici, con soggetti pubblici o privati, con associazioni di categoria e di volontariato senza fini di lucro.

In primo luogo, si sottolinea che il carattere selettivo della disciplina contenuta nei sopra richiamati articoli, creando le premesse di un'alterazione o distorsione della concorrenza, risulta incompatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, salvo, in alternativa, subordinarne l'efficacia alla preventiva autorizzazione comunitaria previo inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia.

Nel dettaglio, in base al comma 3 del citato articolo 206-ter, tali incentivi possono anche essere costituiti da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di

riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e "sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento", individuate con la procedura indicata al successivo comma 4.

In via preliminare, si segnala che siffatte disposizioni fiscali, a causa del loro carattere generico, evidenziato anche dall'assenza di limiti temporali e di meccanismi di monitoraggio, sarebbero suscettibili di generare minori entrate a carico della finanza pubblica prive di compensazione.

In particolare, si formulano i seguenti rilievi avuto riguardo alle peculiari tipologie di incentivo erogabile:

- con riferimento al credito d'imposta andrebbe esplicitata la modalità di utilizzo nelle forme, rispettivamente, della compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero del computo in diminuzione di uno o più tributi da specificare, e in quest'ultima ipotesi con la menzione dell'eventuale rimborso in caso di eccedenza del credito rispetto all'ammontare dei suddetti tributi;
- con riferimento alla detrazione fiscale si dovrebbe specificare se la stessa sia da computare in diminuzione dell'imposta lorda ovvero dell'imposta netta e, comunque, bisognerebbe indicare l'imposta dalla quale è possibile operare la detrazione;
- con riferimento alla previsione di riduzione dell'IVA si rappresenta che la stessa contrasta con i principi fondamentali di tale imposta dettati dalla direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, non essendo possibile prevedere, nell'ipotesi considerata dall'articolo in esame, una riduzione dell'IVA né mediante una diminuzione della base imponibile, né attraverso una riduzione delle aliquote applicate.

Per quanto concerne la base imponibile, infatti, l'articolo 73 della citata direttiva prevede che la stessa "comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni".

Ai fini, invece, dell'eventuale applicazione di un'aliquota IVA inferiore a quella ordinaria, occorre rilevare che l'articolo 98 della sopra citata direttiva dispone che possono essere applicate una o due aliquote ridotte, tra il 5 e il 15 per cento, solo a talune categorie di beni e servizi espressamente elencate nell'Allegato III della Direttiva IVA, che non contempla i beni derivanti dai materiali post consumo riciclati. Pertanto, l'applicazione a questi beni di un'aliquota ridotta si porrebbe in contrasto con le disposizioni comunitarie ed avrebbe effetti negativi in termini di gettito.

Con riferimento al comma 4 del citato articolo 206-ter, se ne sottolinea l'inidoneità a garantire gli equilibri di finanza pubblica, atteso che la medesima disposizione, al fine di coprire i predetti oneri, peraltro non quantificati e riferiti ad una platea potenzialmente vastissima di beneficiari, come si

evincesse dalla formulazione dei nuovi articoli 206-quater e 206-quinquies, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della tutela dell'ambiente, del mare e del territorio, volto a individuare le necessarie risorse finanziarie in quelle "disponibili a legislazione vigente".

Al riguardo, si evidenzia che la concessione dei nuovi benefici fiscali non potrebbe essere compensata a valere su risorse già previste in bilancio, e destinate a coprire oneri, del pari, già scontati a legislazione vigente, senza che ciò determini un conseguente squilibrio a carico della finanza pubblica.

Pertanto, a fini di copertura dei maggiori oneri determinati dall'articolo in esame, dovrebbero necessariamente essere reperite le risorse finanziarie per mezzo di appositi provvedimenti legislativi che assicurino corrispondenti maggiori entrate o minori spese rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

Per tutto quanto sopra esposto, si esprime un parere **contrario**.

Da ultimo, si fa presente che al capoverso «Art. 206-quater, comma 4» andrebbe indicato correttamente il regolamento comunitario in materia di aiuti "de minimis", ovvero il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Articolo 12 (Procedure semplificate di recupero) – articolo soppresso

Il soppresso articolo 12 pone delle condizioni precise alla possibilità di adottare procedure semplificate per il trattamento dei rifiuti, sia pure limitatamente alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE.

Al riguardo, si sottolinea che la soppressione risulta in contrasto con l'articolo 25 della citata direttiva, che prevede che ciascuno Stato membro debba adottare regole generali che stabiliscono i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga al regime di autorizzazione generale, nonché i metodi di trattamento da utilizzare.

Ciò premesso, si reputa opportuno ripristinare la disposizione in esame, al fine di non incorrere in procedure di infrazione comunitaria, con possibili effetti finanziari negativi in caso di condanna al pagamento delle sanzioni per violazione del diritto comunitario.

Articolo 13 (Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

Commi 1-3

I commi in esame apportano alcune modifiche all'articolo 206-bis del citato d.lgs. n. 152 del 2006, eliminando l'Osservatorio nazionale sui rifiuti e attribuendone le funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il controllo in materia di rifiuti.

Al riguardo, si ritiene necessario acquisire un'idonea relazione tecnica che dimostri che le risorse di cui al comma 6 del citato articolo 206-bis siano sufficienti a far fronte alle modifiche introdotte, anche tenuto conto che l'articolo 14-bis del testo in esame modifica i criteri di calcolo del contributo.

Comma 4

La disposizione in esame prevede che il personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già presente in posizione di distacco o comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa transitare presso i ruoli del citato Ministero nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, e delle facoltà assunzionali e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico.

Nell'ultimo periodo, infine, si prevede, solo in fase di prima attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 di riorganizzazione del medesimo Ministero e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, di aumentare le percentuali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai non appartenenti ai ruoli unici dei dirigenti, rispettivamente, dal 15 al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei medesimi ruoli, e dal 10 al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia.

Tutto quanto premesso, si segnala che la disposizione in oggetto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14 (Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

E' necessario acquisire un'apposita relazione tecnica al fine di chiarire che dalle modifiche apportate alla disciplina non venga meno la copertura integrale del servizio. Infatti, occorre una conferma che il comma 3-ter permetta una verifica dei costi l'anno successivo a quello in cui ha luogo lo smaltimento.

Appare, altresì, necessario confermare in relazione tecnica l'attuale destinazione alle Regioni dell'addizionale dovuta ai sensi del comma 3-octies dell'articolo 205.

Si segnala inoltre che l'articolo, nel prevedere un ulteriore differimento dell'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata, appare in contrasto con la normativa comunitaria e che l'Italia è già sottoposta a numerose procedure d'infrazione comunitaria in materia di rifiuti. In ogni caso si rinvia al competente Dipartimento per le Politiche Europee per la valutazione della compatibilità con la normativa comunitaria.

Articoli 14-ter (Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)

Al comma 1, si autorizza il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche, con riduzione sulle tariffe dovute per la gestione dei rifiuti urbani.

Al riguardo, occorre che nella disposizione sia stabilito che la riduzione delle tariffe sia calcolata proporzionalmente al volume dei rifiuti oggetto di compostaggio, al fine di garantire la copertura integrale del servizio.

Si segnala, infine, l'opportunità di specificare che la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani trovi applicazione avuto riguardo a tutte le forme di prelievo sui rifiuti attualmente vigenti, vale a dire alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, che può essere prevista in luogo della TARI dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

14-quater (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

Si segnala l'opportunità di specificare che l'agevolazione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani trovi applicazione avuto riguardo a tutte le forme di prelievo sui rifiuti attualmente vigenti, vale a dire alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, che può essere prevista in luogo della TARI dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Articolo 14-octies (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)

La disposizione in esame prevede, con l'inserimento di un articolo 232-bis al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di finanziare l'installazione, nei comuni, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare e per lo svolgimento di campagne di informazione sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei medesimi residui.

Si introduce, altresì, a decorrere dal 1° luglio 2015, il relativo divieto di abbandono sul suolo, nelle acque e negli scarichi, prevedendo anche un impianto sanzionatorio per i trasgressori, con i proventi delle sanzioni riversati ai Comuni per gli scopi sopra specificati, per campagne di sensibilizzazione e per la pulizia del sistema fognario urbano.

A fini di copertura dell'onere si stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, si disporrà l'aumento delle aliquote di accise sui tabacchi.

Al riguardo, si formulano i seguenti rilievi di ordine finanziario.

In primo luogo, la disposizione non prevede un onere debitamente quantificato e puntualmente riferito ad una o più annualità definite, considerato che il predetto Fondo non reca alcuna dotazione iniziale.

In secondo luogo, per quanto concerne la modalità di copertura finanziaria prescelta, consistente nell'inasprimento delle aliquote di accise sui tabacchi, si segnala, preliminarmente, il carattere asistematico di una misura che non tiene conto né della recente determinazione direttoriale in vigore da agosto né dello schema di decreto legislativo all'esame delle competenti commissioni parlamentari. Si evidenzia, inoltre, che la previsione di ulteriori generici aumenti, posti a copertura di non ben quantificati oneri, causerebbe una contrazione incontrollata dei consumi del mercato legale e l'aumento del fenomeno del mercato illegale del contrabbando, con inevitabili ripercussioni sul gettito erariale.

Fermo restando quanto premesso, si reputa necessario acquisire un'idonea relazione tecnica al fine di quantificare debitamente gli oneri derivanti dalla disposizione e, per conseguenza, conformare quest'ultima ai corretti principi di contabilità pubblica, inserendo il quantum e un preciso riferimento temporale e specificando che dall'aumento delle aliquote di accisa sui tabacchi debba conseguire un gettito in misura non inferiore all'onere sopra stimato.

Articolo 14-decies (Misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

La disposizione sopra citata ripropone, con il richiamo al principio comunitario "chi inquina paga" e con il differimento del termine, il comma 667 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, che demanda ad un regolamento governativo l'adozione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

Ciò premesso, al fine di evitare confusioni normative e inutili duplicazioni, si sottolinea l'opportunità che le innovazioni introdotte al predetto articolo siano realizzate con la tecnica della novella legislativa.

Articolo 16 (disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).

La modifica apportata in Commissione Ambiente prevede la sostituzione, al comma 1, lettera c), di riferimenti alle direttive comunitarie in materia.

A tal proposito, si segnala che l'eliminazione del riferimento alla direttiva 2006/66/CE è suscettibile di comportare criticità, in quanto la stessa non è abrogata ma solo parzialmente modificata dalla direttiva 2013/56/UE.

Si segnala, inoltre, la formulazione poco chiara del comma 4, in cui vengono modificati gli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 49 del 2014, prevedendo la sostituzione di un periodo con identica dicitura.

Articolo 19-bis (Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati)

La disposizione in esame prevede che le Regioni possono promuovere misure economiche di incentivo per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati.

Al riguardo, si evidenzia che la predetta disposizione non determina effetti in termini di gettito, trattandosi di una facoltà e, pertanto, si esprime un parere di **nulla osta**.

Articolo 20 (Disposizioni in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso)

Si evidenzia che la soppressione dell'articolo sopra richiamato in materia di contributo di pneumatici fuori uso non comporta effetti in termini di gettito. Ciò premesso, si esprime un parere di **nulla osta** all'espunzione del predetto articolo dal provvedimento in esame.

Articolo 22 (Norme in materia di Autorità di bacino)

La disposizione in oggetto, al comma 2-bis, prevede che, per assicurare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 30 della legge n. 183 del 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Serchio, sia mantenuta la sede operativa esistente per garantire il presidio e la pianificazione del territorio. Ai sensi del citato articolo 30, il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 luglio 1989 ha individuato il bacino del fiume Serchio quale bacino pilota in cui effettuare la sperimentazione relativa alla pianificazione di bacino attraverso studi, progetti ed interventi.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 30 citato è stato abrogato dall'articolo 175 del Codice dell'ambiente.

Ciò premesso, si reputa necessario acquisire idonea relazione tecnica da cui si evincano i costi relativi al previsto mantenimento della sede operativa e le risorse con cui farvi specificamente fronte.

Appare, poi necessario, coordinare l'ultimo periodo del comma 2 del novellato articolo 63 con il successivo comma 3.

Si ritiene, infine, necessario acquisire apposita relazione tecnica relativamente al comma 6 della disposizione in esame. Siffatta disposizione prevede che, fino all'emanazione del decreto che fissa i

canoni di concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, il Ministero dell'ambiente e le Regioni determinino la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni di tutela delle acque pubbliche e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino.

Articolo 26-bis (Disposizioni in materia di sovra canone di bacino idrico montano)

La disposizione in esame prevede l'applicazione del sovra-canone secondo quanto disposto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980 per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 KW.

L'applicazione del sovra-canone viene, inoltre, estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica che ricadono nei comuni compresi all'interno di un bacino imbrifero montano.

Al riguardo, premessa la dubbia formulazione del primo comma, si reputa necessario acquisire un'idonea relazione tecnica che illustri chiaramente le finalità e quantifichi specificamente gli effetti finanziari della medesima disposizione.

Articolo 32 (Gestione rifiuti sanitari – modifica articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152)

L'articolo prevede che i rifiuti pericolosi derivanti da talune attività economiche a ridotto impatto ambientale quali aghi, siringhe ed oggetti taglienti, possano essere trasportati in conto proprio dall'esercente l'attività, senza gli obblighi previsti per i gestori dei rifiuti pericolosi.

Al riguardo la direttiva 2008/98/CE, all'art. 35, prevede che coloro che producono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi devono tenere un registro cronologico in cui indicare quantità, natura ed origine dei rifiuti e, inoltre, se opportuno, la loro destinazione, frequenza di raccolta, mezzo di trasporto e metodo di trattamento.

Ciò posto, fermo restando la necessaria valutazione del Ministero della Salute sull'impatto che tale norma potrebbe comportare sulla salute pubblica, si sottolinea che l'esenzione dalla tenuta del registro, prevista dalla disposizione in esame, presenta profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

Articolo 33 (Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

La disposizione delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'adozione della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi economici e ambientali (PSEA). Vengono, conseguentemente, fissati dei criteri da seguire.

Al riguardo, si rileva che è necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, occorre integrare la disposizione nei seguenti termini:

“Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «Dall’attuazione della delega prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»”.

Articolo 34 (Aree Oil Free Zone)

La disposizione in oggetto, al fine di promuovere la progressiva fuoriuscita dall’economia basata sul ciclo del carbonio, istituisce le “Oil Free Zone”, ovvero un’area territoriale in cui si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. E’, inoltre, stabilito, che le Regioni e le province autonome possono assicurare specifiche linee di sostegno alle attività di ricerca.

Al riguardo, si reputa necessario integrare la disposizione in esame nei termini sotto riportati:

“Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole «le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno,»”.

Articolo 35 (Strategia nazionale Green Communities)

La disposizione sopra citata prevede che la Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari regionali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni coinvolte, promuova la costituzione della Strategia nazionale delle Green Communities, che individua il valore dei terreni rurali e di montagna che si intendono sfruttare e le risorse naturali di cui si dispone. A tal proposito, si stabilisce, al comma 3, che le Regioni e le Province autonome possono assicurare coperture finanziarie sulla cui base le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni Montani promuovono l’attuazione del progetto.

Al riguardo, occorre riformulare la disposizione in oggetto con l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che assicuri l’assenza di oneri per la finanza pubblica: “dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»”.

Articolo 36 (Fondo Italiano Investimenti “Green Communities”)

La disposizione in esame prevede l’istituzione del Fondo Italiano Investimenti “Green Communities”, costituito dal Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, avente finalità di sostegno finanziario ad imprese, nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

Al comma 7, si stabilisce che l'ammontare complessivo del Fondo è pari a 1 miliardo di euro, di cui il 51% è assicurato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il 20% dal Ministero dell'economia e delle finanze che si avvale di risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020 e, la restante parte, dagli investitori qualificati di cui al comma 2.


Al riguardo, si fa presente che la copertura dell'onere per il Ministero dell'economia e delle finanze, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro (ossia tra il 20% e il 49% della dotazione) e, peraltro, non attribuito puntualmente ad una o più annualità, è individuata genericamente nelle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020. Si segnala che tale copertura non è da ritenersi idonea ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Si evidenzia, peraltro, che, allo stato, non è prevista per il medesimo Ministero la titolarità di alcun programma operativo su cui poter far gravare le risorse in questione.

Per quanto concerne, infine, il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti, stante l'obbligo di quest'ultima di assicurare una partecipazione di almeno il 51% al detto Fondo, si sottolinea che il predetto ente, in considerazione della sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, in qualità di società di diritto privato, deve operare a condizioni di mercato, perseguendo un'adeguata redditività, con un'autonomia gestionale che non può essere compresa prevedendo per legge obblighi di partecipazione (per un ammontare di almeno 510 milioni di euro) ad un Fondo di sostegno finanziario avente obiettivi pubblici.

Viceversa, ove si accedesse ad una sua riclassificazione all'interno del perimetro della pubblica amministrazione (con conseguente riconsolidamento del debito di CDP nel debito pubblico), si renderebbe necessario accertare che le finalità del Fondo non si pongano in contrasto con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Tutto quanto premesso, si esprime parere **contrario**.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Cons. Vincenzo Fonti



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	47
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	54
AVVERTENZA	65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.

C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esa-

minare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2515, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

In primo luogo evidenzia come l'Accordo si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, proponendosi di realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento indispensabile alle imprese italiane per operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi a economia avanzata. Accordi del genere sono stati infatti già conclusi da Hong Kong con diversi Paesi i cui operatori economico-

commerciali sono in concorrenza con le imprese italiane. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, come la struttura dell'Accordo si conformi agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE.

In tale contesto evidenzia come l'Accordo, il quale risulta del tutto analogo ad altri Accordi stipulati con altri Paesi sui quali la Commissione ha espresso nei mesi scorsi parere favorevole, costituisca un elemento fondamentale per consentire agli operatori italiani di lavorare a Hong Kong in condizioni di parità con i concorrenti appartenenti ad altre nazioni che hanno già stipulato accordi in materia con il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, la quale, come è noto, costituisce uno degli territori più importanti nel panorama economico e finanziario internazionale.

Passando al contenuto dell'Accordo di cui propone la ratifica, rileva come essa sia costituita da 29 articoli e da un Protocollo aggiuntivo. La sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. La sfera oggettiva di applicazione dell'Accordo è invece costituita, ai sensi dell'articolo 2, per quanto riguarda l'Italia dall'IRPEF, dall'IRES e dall'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte, mentre per Hong Kong si tratta dell'imposta sugli utili, dell'imposta sui salari e dell'imposta sulla proprietà, anche se riscosse mediante accertamento.

Sottolinea come la disposizione specifici, al paragrafo 4, che l'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma dell'Accordo stesso. Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nell'Accordo.

In particolare, specifica che l'articolo 3 reca le definizioni generali, l'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di una Parte contraente, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione. Tale ultima disposizione specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora si faccia uso

di un'installazione a soli fini di deposito, di esposizione o consegna; i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito ed esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa; una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto di beni o di merci, di raccolta di informazioni, ovvero per qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario. Viene precisato inoltre che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in una Parte per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario, né per il fatto che una società residente di una Parte controlli o sia controllata da una società dell'altra Parte. Si è invece in presenza di stabile organizzazione qualora la persona che agisce in una Parte contraente per conto di un'impresa dell'altra Parte disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa non limitati all'acquisto di beni o merci.

Fa presente quindi che la tassazione dei redditi immobiliari, inclusi quelli delle attività agricole e forestali, sia che si tratti di redditi diretti sia che si tratti di redditi da locazione, spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili.

Per quanto riguarda gli utili d'impresa, evidenzia come l'articolo 7 attribuisca il diritto esclusivo di tassazione alla Parte dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altra Parte per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, la Parte in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Secondo il paragrafo 2, nella determinazione degli utili della stabile organizzazione si considerano gli utili che si ritiene sarebbero stati conseguiti da questa se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente inoperante attività identiche o analoghe e nelle medesime o analoghe condizioni. Il paragrafo 3 consente alle Parti contraenti di rettificare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione in

base al riparto in uso degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse Parti della stessa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima o aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione va applicata anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Passando ad illustrare l'articolo 9, fa presente che esso regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di una Parte contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altra Parte, e nelle ipotesi in cui imprese delle due Parti contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili nel caso in cui siano tassati da una Parte utili sottoposti a tassazione anche dall'altra Parte. Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte di residenza del percipiente, la Parte della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 10 per cento del loro ammontare lordo. Qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nella Parte dalla quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detta Parte, secondo la propria legislazione.

Inoltre gli utili e redditi di una società residente in una Parte che siano ricavati nell'altra Parte non possono esser tassati da quest'ultima, salvo il caso in cui i dividendi siano pagati a un residente situato nella Parte diversa da quella di residenza della società che li distribuisce,

e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a una stabile organizzazione o base fissa.

Passa quindi a illustrare il paragrafo 6, il quale reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione delle azioni su cui sono pagati i dividendi sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione delle azioni stesse. Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, viene applicato il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato Parte di residenza del percipiente. Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dalla Parte da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Parte, comunque in misura non superiore al 12,5 per cento dell'ammontare lordo se il beneficiario effettivo è un residente dell'altra Parte. Gli interessi provenienti da una Parte e pagati a un residente dell'altra Parte sono comunque esenti in quest'ultima quando: *a)* il debitore è il Governo dell'altra Parte o un suo ente locale; *b)* gli interessi sono corrisposti al Governo della Parte diversa da quello della fonte o ad un suo ente o organismo; *c)* gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi interamente posseduti o nominati dal Governo di una Parte contraente. Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altra Parte dalla quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detta Parte, secondo la propria legislazione.

In tale ambito, rileva come, nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di tali particolari relazioni, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo

alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni dell'Accordo.

Con riguardo al paragrafo 6, fa presente che esso reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione del credito stesso, mentre, in materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nella Parte di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per la Parte della fonte, di applicare un'imposizione, in misura comunque non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati qualora il beneficiario effettivo sia residente della Parte diversa dalla fonte. Qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altra Parte da cui provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi potranno essere tassati da tale ultima Parte, secondo la propria legislazione.

Sottolinea inoltre che, nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni dell'Accordo.

Il paragrafo 7 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o

uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione dei diritti rispetto al quale sono pagati i canoni sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione del diritto stesso.

Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nella Parte dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nella Parte dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa. Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nella Parte di residenza dell'impresa. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene sono imponibili solo nella parte dove è residente il soggetto alienante. Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15.

Rileva quindi come l'articolo 14 stabilisca che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nella Parte di residenza del percipiente, ma sono imponibili anche nell'altra Parte nei casi in cui: egli disponga in tale altra Parte di una base fissa (limitatamente ai redditi imputabili a detta base fissa); se egli soggiorna nell'altra Parte per oltre 183 giorni totali in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel periodo d'imposta (limitatamente ai redditi derivati dalle attività svolte in detta altra Parte).

L'articolo 15 prevede invece, per i redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nella Parte di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui si tratti di remunerazioni per un'attività dipendente che sia svolta nell'altra Parte e ricorra una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario

soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nella Parte di prestazione dell'attività; *b*) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultima Parte; *c*) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nella Parte di svolgimento dell'attività. Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili solo nella Parte dove si trova la residenza dell'impresa.

Passa quindi a illustrare l'articolo 16, il quale prevede che i compensi e le altre retribuzioni analoghe attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nella Parte diversa da quella della persona che li percepisce, siano tassati nella Parte di residenza della società, mentre l'articolo 17 stabilisce, al paragrafo 1, per i redditi di artisti, musicisti e sportivi, la loro imponibilità nella Parte contraente di prestazione dell'attività. Il paragrafo 2 specifica che tale criterio di tassabilità può sussistere anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

L'articolo 18 al paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di una Parte contraente sono tassabili solo in tale Parte; tuttavia le pensioni sono imponibili anche nell'altra Parte se provengono da quest'ultima. Il paragrafo 2 specifica che tali pensioni comprendono i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche a fini pensionistici, se tali fondi o piani sono riconosciuti a fini fiscali o regolamentati in conformità alla legislazione dell'altra Parte.

Passando all'esame dell'articolo 19, rileva come, al paragrafo 1, sia specificato che le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da una Parte contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o

suddivisione, sono imponibili soltanto nella Parte da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altra Parte e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultima Parte, ne abbia la nazionalità (o, per Hong Kong, il soggiorno) e non sia divenuto residente di detta Parte solo per rendervi i servizi. Il paragrafo 2 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da una Parte ad una persona fisica per corrispettivi resi nei confronti di tale Parte stessa, prevedendo in tale ipotesi che le somme corrisposte siano tassabili nella Parte che le eroga, prevedendo peraltro che tali pensioni siano imponibili anche nell'altra Parte se la persona fisica sia residente dell'altra Parte e ne abbia la nazionalità (o, per Hong Kong, il soggiorno).

L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti, i quali soggiornino per motivi di studio in una Parte diversa da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione nella Parte presso cui viene svolta l'attività di studio, comunque per non più di 6 anni consecutivi, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di tale ultima Parte.

Evidenzia quindi come, in base all'articolo 21, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli dell'Accordo siano imponibili solo nella Parte di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nella Parte diversa da quella di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dalla Parte ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa. Nel caso in cui i pagamenti per tali attività eccedano, in forza di particolari relazioni tra le persone che hanno svolto l'attività per la cui prestazione sono pagati, quanto sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza

delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni dell'Accordo. Il paragrafo 4 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante tale costituzione o trasferimento.

Con riferimento al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 22, evidenzia come, per quel che riguarda l'Italia, sia previsto che sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata a Hong Kong. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, anche su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta. Per quel che riguarda Hong Kong viene previsto che tale Parte debba detrarre dall'imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong un ammontare corrispondente all'imposta pagata in Italia dal residente di Hong Kong che questo ritrae da fonti situate in Italia, a condizione che il credito così concesso non superi l'ammontare dell'imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Il paragrafo 4 consente comunque a ciascuna Parte di tenere presenti, ai fini del calcolo della propria imposta, i redditi di un suo residente esentati nell'altra Parte.

Ricorda che le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altra Parte (articolo 23) sono formulate in modo analogo alle corrispondenti disposizioni di altri accordi della specie e quelle relative alla procedura amichevole per la

composizione delle controversie relative all'applicazione dell'Accordo (articolo 24) sono previste in conformità al modello OCSE. Per quanto riguarda le procedure di composizione amichevole delle controversie è stata inoltre inserita una clausola che consente di sottoporre ad arbitrato i casi irrisolti relativi a difficoltà o dubbi nell'interpretazione o applicazione dell'Accordo, nel caso in cui una persona abbia sottoposto il proprio caso all'autorità competente di una Parte e nel caso in cui le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo entro 2 anni.

Per quanto attiene allo scambio di informazioni tra le autorità competenti ad applicare l'Accordo, esso è disciplinato dall'articolo 25, il quale prevede che le rispettive autorità si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti relative all'applicazione dell'Accordo e quelle relative all'applicazione delle norme interne. Le informazioni ricevute dall'altra Parte contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini anche nel corso di udienze o giudizi. Inoltre, viene specificato che le norme dell'articolo non obbligano comunque le Parti ad adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, a fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o normale prassi amministrativa, né a fornire informazioni che rivelino segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali, ovvero la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.

Il paragrafo 4 afferma che la Parte richiesta deve utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche se esse non siano rilevanti ai propri fini fiscali interni.

Il paragrafo 5 supera, in armonia con il modello OCSE, il segreto bancario, specificando che una Parte non può rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto

esse siano detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da persona che operi come agente o fiduciario, né in quanto le stesse informazioni si riferiscano alla partecipazione di una persona.

Passando quindi a illustrare l'articolo 26, fa presente che esso fa salvi i privilegi tributari accordati dalle norme generali del diritto internazionale o da accordi particolari agli agenti diplomatici o ai funzionari consolari. L'articolo 27 specifica che l'Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte ad applicare la legislazione e le misure nazionali volte a prevenire l'evasione o l'elusione fiscale. L'articolo 28 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilendo in particolare che esso entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche relative agli strumenti di ratifica. Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno, per le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare in cui l'Accordo è entrato in vigore, mentre, per le altre imposte sul reddito, esso si applica alle imposte relative ai periodi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore.

L'articolo 29 disciplina le modalità di cessazione dell'Accordo.

All'Accordo è allegato un Protocollo, il quale contiene alcune disposizioni supplementari convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante dell'Accordo, le quali recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nell'Accordo stesso. In tale ambito viene chiarito, in particolare, al paragrafo 4, che l'articolo 25, in materia di scambio di informazioni, non impedisce alle autorità italiane di utilizzare, ai fini delle imposte da esse gestite e applicate, la documentazione costituita da accertamenti, calcoli, tabulati, elenchi e relazioni derivanti dall'uso lecito delle informazioni scambiate in forza di tale disposizione.

Inoltre viene specificato che potranno essere avviati negoziati per ampliare ulteriormente l'applicazione del predetto ar-

ticolo 25 ad altre imposte diverse da quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo. Inoltre, al paragrafo 6 è indicato che le istanze di rimborso presentate ai sensi delle norme dell'Accordo devono essere corredate da un attestato ufficiale della Parte contraente di residenza del contribuente che certifichi la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto ai benefici previsti dall'Accordo.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, fa presente come esso riprenda il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica; l'articolo 2, comma 1, contiene la clausola di esecuzione dell'Accordo; il cui onere, a seguito della modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente, è individuato in 3.361.000 euro annui a decorrere dal 2015, cui si provvede facendo ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

A tale proposito segnala come la Relazione tecnica evidenzi che la principale perdita di gettito apprezzabile derivante dall'applicazione dell'Accordo sarebbe riconducibile all'articolo 10, recante il regime dei dividendi, in quanto la limitazione al 10 per cento dell'aliquota di tassazione italiana sui dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti a Hong Kong, ivi prevista, comporterebbe un regime più favorevole di quello attualmente applicabile a tale fattispecie secondo la normativa nazionale.

Specifica altresì che altre perdite di gettito, in misura molto minore, sono riconducibili all'articolo 12, in materia di canoni (in ragione della limitazione al 15 per cento dell'aliquota di tassazione italiana sui canoni pagati da fonti italiane a soggetti fiscalmente residenti a Hong Kong, in luogo del 30 per cento previsto dalla disciplina generale), all'articolo 13, in materia di utili di capitale (in quanto

potrebbero non essere più tassabili in Italia alcuni redditi prodotti da soggetti di Hong Kong, quali proventi da cessioni di partecipazioni in società residenti non qualificate, proventi da cessioni di diritti d'opzione su acquisto di partecipazioni non qualificate in società residenti, plusvalenze da cessione o da rimborso di titoli non negoziati, plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dei mercati regolamentati), e all'articolo 14, in materia di redditi professionali (in quanto si prevede la loro tassazione nel solo Paese di residenza del professionista, laddove attualmente la normativa italiana prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti).

In tale contesto segnala come la quantificazione complessiva di minor gettito recata dal provvedimento sia stata aumentata (da 2.236.000 a 3.361.000 euro annui) con un emendamento del relatore approvato dalla III Commissione nel corso dell'esame in sede referente. Ricorda che, secondo quanto dichiarato dallo stesso relatore, tale modifica si è resa necessaria in quanto l'inasprimento delle aliquote sulle rendite finanziarie operato con il decreto-legge n. 66 del 2014 incrementerebbe la perdita di gettito derivante dall'applicazione del trattamento tributario di tale categoria di redditi previsto dall'Accordo rispetto alla disciplina interna vigente.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) chiede di rinviare l'espressione del parere alla seduta di domani, al fine di consentire un approfondimento dei contenuti del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce della richiesta del deputato Pesco, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 2093, collegato alla legge di stabilità 2014, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Fa presente che il provvedimento, che è stato notevolmente modificato dalla VIII Commissione durante l'esame in sede referente, contiene alcune disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che di seguito descrive.

Illustra l'articolo 9-bis, introdotto dalla Commissione di merito, il quale stabilisce che, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi.

In merito a tale disposizione sottolinea in primo luogo come la disposizione faccia riferimento in modo improprio al termine agevolazioni, ricordando, ad esempio, come, dal momento che si intende far riferimento prioritario ai fondi comunitari, come indicato esplicitamente dalla

norma, non sia corretto parlare in senso tecnico di agevolazioni. Segnala inoltre come la disposizione, sebbene formulata in termini piuttosto generici, potrebbe riferirsi anche ad agevolazioni di carattere tributario, peraltro non specificate in alcun modo.

Al riguardo ricorda che l'*Eco-Management and Audit Scheme* (EMAS) è uno strumento volontario creato dalla Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. In sostanza, l'obiettivo di EMAS è quello di promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni anche mediante l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di un sistema di gestione ambientale, nonché l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati anche attraverso la pubblicazione di una dichiarazione ambientale.

Rileva inoltre come la norma precisi che la disposizione si applica prioritariamente nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

Nell'ambito dell'articolo 11, con cui si integra il Codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevedere la stipulazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo, segnala il comma 3 del nuovo articolo 206-ter del citato Codice, il quale stabilisce che tra gli incentivi previsti dai predetti accordi e contratti possono essere contemplati anche contributi attribuiti nella forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto. Inoltre segnala che, in base al nuovo articolo 206-quater del già richiamato Codice, il Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui al medesimo articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

In riferimento a tale previsione, sottolinea come non risulti indicata in alcun modo la tipologia di incentivo fiscale e come sia pertanto interamente devoluta a un atto normativo secondario la definizione di una nuova agevolazione tributaria che, invece, deve essere definita dalla norma legislativa, in quanto appare del tutto improprio delegare sostanzialmente la definizione di tali incentivi ad una previsione di rango secondario.

Evidenzia, altresì, come la delega per la riforma del sistema fiscale, attualmente in corso di esercizio, preveda, tra l'altro, la revisione dei regimi di agevolazione fiscale (cosiddette *tax expenditures*), e come sia pertanto in contraddizione con tale processo di revisione l'inserimento nell'ordinamento di nuove forme agevolative, in modo distonico rispetto agli obiettivi della predetta delega.

Il nuovo articolo 206-quinquies del Codice indica che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati.

Anche in merito a tale disposizione segnala come non risulti indicata in alcun modo a quali incentivi fiscali si faccia riferimento e come sia pertanto interamente devoluta a un atto normativo secondario la definizione di una nuova agevolazione tributaria.

Con riferimento all'articolo 13, il quale modifica l'articolo 206-*bis* del Codice dell'ambiente, relativo alla vigilanza e al controllo in materia di gestione dei rifiuti, segnala, per i profili di interesse della Commissione Finanze, il numero 2) della lettera *b*) del comma 1, il quale inserisce nel testo una nuova lettera *g-bis*), la quale prevede (nel quadro della soppressione dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti) che il Ministero dell'ambiente elabori parametri per l'individuazione dei costi *standard* nella gestione dei rifiuti e definisca un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario «chi inquina paga» e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

All'articolo 14, che modifica l'articolo 205 del Codice dell'ambiente, per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti, segnala, per quanto di interesse della Commissione Finanze, la lettera *b*) del comma 1, la quale inserisce nel testo una serie di commi aggiuntivi dopo il comma 3. Il nuovo comma 3-*bis* prevede che la misura del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla stessa legge n. 549 del 1995, secondo una tabella in base alla quale:

il superamento della percentuale di raccolta differenziata alla normativa statale inferiore al 10 per cento comporta una riduzione del tributo del 30 per cento;

il superamento del 10 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 40 per cento;

il superamento del 15 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 50 per cento;

il superamento del 20 per cento della percentuale di raccolta differenziata pre-

vista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 60 per cento;

il superamento del 25 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 70 per cento.

Il nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 205 del Codice dell'ambiente specifica che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente e che il grado di efficienza della raccolta differenziata è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune. Il nuovo comma 3-*quater* affida alle regioni il compito di definire con apposita deliberazione il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune secondo le Linee guida definite entro novanta giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio. Inoltre ciascuna regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

Fa quindi presente che il nuovo comma 3-*septies* dell'articolo 205 stabilisce che l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, prevista qualora a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal medesimo articolo 205, non si applica ai Comuni che hanno ottenuto la deroga prevista dal comma 1-*bis* dello stesso articolo 205 (qualora non sia possibile realizzare gli obiettivi di raccolta differenziata dal punto di vista tecnico, ambientale e economico), oppure che hanno conseguito nell'anno di competenza una produzione *pro capite* di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza anche a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione sulla produzione di rifiuti. Il

nuovo comma 3-*octies* indica che l'addizionale sopra richiamata è dovuta alle Regioni ed affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione sulla produzione di rifiuti previsti dai Piani regionali, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, per il cofinanziamento degli impianti, per attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

Nell'ambito dell'articolo 14-*quater*, il quale inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 219-*bis*, istitutivo di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, segnala, per quanto di competenza della Commissione Finanze, i commi 3 e 4, con cui viene previsto che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione, rinviando in tale ambito ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la disciplina delle modalità della sperimentazione e di applicazione di incentivi e penalizzazioni.

L'articolo 14-*octies* inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 232-*bis*, il quale, al comma 1, obbliga i Comuni ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare, e prevede, al comma 2, che i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare, istituendo a tali fini presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo. In tale ambito segnala, per gli aspetti di interesse della VI Commissione, il comma

4, con cui, al fine di alimentare il predetto Fondo, viene disposto che entro tre mesi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia disciplinato l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

In merito alla previsione del comma 4 rileva, in linea generale, come un ulteriore incremento dell'imposizione sul consumo dei tabacchi lavorati potrebbe determinare una flessione del consumo legale di tali prodotto, e, dunque, del relativo gettito.

Inoltre evidenzia come la previsione appaia scollegata rispetto alla revisione del sistema delle accise sui tabacchi che costituisce uno degli oggetti della delega per la riforma del sistema fiscale, attualmente in corso di esercizio, in forza della quale è stato predisposto e trasmesso alle Camere, ai fini del previsto parere, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).

L'articolo 14-*decies* prevede, al fine di dare attuazione al principio comunitario « chi inquina paga » relativamente ai rifiuti, che entro un anno dall'entrata in vigore della legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

In merito evidenzia come la disposizione riproduca il contenuto delle norme

già contenute nella legge di stabilità 2014 (in particolare dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013, espressamente richiamato dalla norma in esame) aventi il fine di consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Sottolinea inoltre come, rispetto al comma 667, la disposizione del disegno di legge proroghi il termine per l'emanazione di detto regolamento (entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) attribuendo esplicitamente la competenza per l'emanazione del provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fermo restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali); viene introdotto inoltre l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Ritiene quindi che, sotto il profilo della formulazione del testo, occorrerebbe valutare – in luogo della modifica non testuale proposta nel testo – l'opportunità di modificare direttamente il citato articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013.

Nell'ambito dell'articolo 22, il quale reca una serie molto ampia di modifiche alla disciplina delle autorità di bacino distrettuale, nonché in materia di distretti idrografici, segnala, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6, ai sensi del quale le Regioni, mediante la stipula di accordi di programma, determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico, nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio « chi inquina paga », e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure

che le Regioni stesse possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico ricadente nel territorio di competenza e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino.

Passa a illustrare l'articolo 26-bis, il quale interviene sulla disciplina del sovracanone annuo cui sono assoggettati i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, per ogni chilowatt di potenza nominale media, come risultante dall'atto di concessione stabilendo, in particolare, al comma 1 che, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 959 del 1953, e dalla legge n. 925 del 1980 (le quali disciplinano il predetto sovracanone), il sovracanone è corrisposto per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt. Il comma 2 specifica che l'applicazione del predetto sovracanone è estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano.

Con riferimento all'articolo 33, evidenzia come esso deleghi il Governo a introdurre sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), intesi quali meccanismi di remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, da attivare, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune.

In tale contesto segnala, tra i principi e criteri direttivi di delega, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *d*), in forza della quale si prevede che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi:

fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva;

regimazione delle acque nei bacini montani;

salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche;

utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolo 36 il quale autorizza, al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il «Fondo Italiano Investimenti *Green Communities* SGR S.p.A.». Ai sensi del comma 2 la sottoscrizione delle quote è riservata ad alcune categorie di investitori qualificati:

1) imprese di investimento, banche, agenti di cambio, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

2) fondazioni bancarie, nonché fondazioni aventi per oggetto di attività la promozione dello sviluppo sostenibile delle aree montane e rurali;

3) persone fisiche e giuridiche e altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente, con particolare riguardo ai soggetti con esperienze nel campo della tutela, dello sviluppo e della valorizzazione delle aree montane e rurali.

In tale contesto segnala che il comma 3 indica come finalità del Fondo la valorizzazione del patrimonio del Fondo stesso, con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, da realizzarsi attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o

partecipate, per investimenti nel campo della *green economy*, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori.

Il comma 4 indica i seguenti obiettivi del Fondo il quale, mediante l'investimento del proprio patrimonio, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune *know how*, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di *label* (*brand* o marchi), *e-commerce* e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni, in grado di rafforzare la loro competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

La norma specifica che il Fondo potrà fornire a favore delle PMI, tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di *expansion*, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni.

Il comma 5 specifica che il Fondo fornisce a favore delle PMI, dei Comuni, delle loro Unioni dei Comuni, delle Province, nonché delle società da essi partecipate e/o controllate, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di *expansion*, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese o di investimenti in patrimoni

pubblici e/o collettivi, al fine della valorizzazione delle risorse naturali montane in un'ottica di sviluppo sostenibile, anche tramite acquisizioni. Inoltre il Fondo si dedicherà a operazioni di *replacement*, in cui il Fondo potrà costituirsi o sostituirsi ai soci di minoranza, non più interessati a proseguire l'attività, nonché a operazioni di *management buy in/buy out*, finalizzate a sostenere l'acquisizione di imprese condizionate da difficoltà gestionali legate al dimensionamento e a sviluppare possibili aggregazioni, con riguardo in particolare alle società controllate e/o partecipate dagli enti locali.

Il comma 6 autorizza il Fondo a svolgere attività di Società di Gestione del Risparmio specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi comuni d'Investimento Immobiliari.

Il comma 7 indica l'ammontare complessivo del Fondo in 1.000.000.000 euro, di cui almeno il 51 per cento assicurato attraverso apposito stanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti e almeno il 20 per cento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale in proposito di risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020. La restante parte è allocata sul mercato nei confronti dei soggetti di cui al comma 2.

Secondo il comma 8 il Fondo potrà contribuire a promuovere e finanziare studi di fattibilità in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi, ricettività, che valorizzino edifici e borghi a valenza storica e testimoniale, e partecipare all'attuazione degli interventi stessi.

Ai sensi del comma 9 sono privilegiati e incentivati i progetti che si avvalgono di sistemi di verifica e certificazione trasparenti, che documentino e certifichino attraverso procedure indipendenti aspetti come l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica e testimoniale dell'edificio.

Al riguardo, ritiene che sarebbe opportuno precisare quale sia il ruolo che deve

essere svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti nella costituzione del Fondo, posta la natura giuridica della stessa Cassa; analogamente, reputa che andrebbero chiariti i profili di copertura finanziaria della disposizione. Quanto a quest'ultimo aspetto, inoltre, ritiene che andrebbe comunque precisato se si intenda far riferimento alle risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 269 del 2003 (cosiddetta gestione separata) ovvero a quelli di cui alla lettera *b*) del medesimo comma (fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie). Ricorda infatti che nella prima ipotesi, trattandosi di risorse derivanti dal risparmio postale, l'esposizione di Cassa Depositi e Prestiti è garantita dallo Stato, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera *e-bis*), del citato decreto-legge n. 269, cui occorrerebbe fare esplicito rinvio.

In tale contesto segnala come la stessa Cassa depositi e prestiti abbia fatto pervenire una sua valutazione rispetto al contenuto dell'articolo 36 nel quale si evidenzia come l'intervento della stessa Cassa nel nuovo Fondo comporterebbe la conseguenza che il patrimonio del Fondo medesimo dovrebbe essere conteggiato nel debito complessivo del settore pubblico allargato, incidendo in tal modo sugli equilibri di finanza pubblica ai fini dei parametri europei.

Alla luce di tale considerazione, la Cassa depositi e prestiti auspica la soppressione dello stesso articolo 36.

Per quanto attiene invece alle altre previsioni del disegno di legge, non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 1-*bis*, il quale stabilisce che le spese sostenute in relazione alle misure necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento marittimo e per eliminare gli effetti già prodotti sono recuperate anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata per il trasporto via mare di carichi inquinanti.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina relativa all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, mentre l'articolo 2-*bis* autorizza la spesa di euro 35 milioni nel 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, ai fini della realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro.

L'articolo 4 reca norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini nonché circa la loro movimentazione.

L'articolo 5-*bis* interviene sulla disciplina relativa alla valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

L'articolo 7 apporta alcune modifiche alla disciplina sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in particolare per quanto riguarda il settore del trasporto aereo mentre con l'articolo 7-*bis* si stabilisce che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private sono rilasciati, su richiesta degli enti locali, in formato *open data*, per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

L'articolo 8-*bis* modifica alcuni aspetti della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in particolare per quanto riguarda il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico.

L'articolo 8-*ter* stabilisce che i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti.

Illustra quindi l'articolo 9, il quale apporta alcune modifiche al codice dei

contratti pubblici volte ad agevolare gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o gli operatori in possesso di certificazione ambientale.

L'articolo 10 modifica a sua volta il codice dei contratti pubblici ai fini dell'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, obbligando le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, a contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse, nel settore dell'illuminazione pubblica, delle attrezzature ed arredi d'ufficio, dei servizi energetici per gli edifici, della gestione dei rifiuti urbani e del verde pubblico, della ristorazione e dei servizi di pulizia.

L'articolo 10-*bis* interviene sul meccanismo di monitoraggio circa l'applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, nonché sulla redazione dei relativi bandi, mentre l'articolo 10-*ter* prevede la realizzazione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

L'articolo 12-*bis* apporta alcune modifiche tecniche al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

L'articolo 12-*ter* apporta a sua volta modifiche tecniche al decreto legislativo n. 75 del 2010, recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, mentre l'articolo 12-*quater* prevede l'individuazione di porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali.

L'articolo 12-*quinquies* modifica il regolamento 161/2012 in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

L'articolo 13-*bis* apporta una serie di modifiche al Codice dell'ambiente in materia di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti.

L'articolo 14-*bis* interviene sulle modalità di calcolo dei contributi per il finanziamento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

L'articolo 14-*ter* interviene sulla disciplina del Codice dell'ambiente relativa al trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica.

L'articolo 14-*quinquies* interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

L'articolo 14-*sexies* interviene sulla disciplina concernente il Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

L'articolo 14-*septies* interviene sulla disciplina afferente alle modalità di redazione e approvazione del consorzio nazionale imballaggi.

L'articolo 14-*novies* prevede un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici.

Evidenzia quindi l'articolo 15-*bis*, il quale consente ai produttori e agli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, di partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, mentre l'articolo 16 apporta modifiche al Codice dell'ambiente per quanto riguarda la disciplina dei rifiuti elettrici ed elettronici e dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché per quanto attiene alla destinazione degli introiti derivanti dalle relative tariffe di smaltimento.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa alle ordinanze contingibili e urgenti e ai poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda

il termine entro il quale il Presidente della Giunta regionale deve adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 18 modifica la disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti e l'articolo 19-*bis* prevede che le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo per i comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge, attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma Nazionale di Prevenzione.

L'articolo 21 elimina la previsione secondo cui non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) inferiore a 13.000 kJ/kg.

L'articolo 23 reca disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

L'articolo 24 istituisce presso la Cassa conguglio per il settore elettrico un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale.

L'articolo 24-*bis* inserisce l'istituto dei contratti di fiume, i quali concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, come strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

L'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

L'articolo 26 reca disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato.

L'articolo 26-ter introduce il divieto di utilizzare tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo (cosiddetto *fracking*) per attività di ricerca e estrazione di idrocarburi.

L'articolo 27 modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo un contributo a carico del soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici, nonché del soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività.

L'articolo 28 assimila alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari e consente ai sindaci, in talune condizioni, di ammettere lo scarico da parte dei frantoi di acque di vegetazione in pubblica fognatura.

L'articolo 29-bis prevede che i comuni e i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

L'articolo 30 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale, il quale trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, nonché di valutazioni *ex ante* ed *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi eco sistemici. Il Comitato promuove inoltre l'adozione da parte degli enti locali di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia ed efficienza delle politiche messe in campo dall'ente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale.

L'articolo 31 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

L'articolo 32 semplifica lo smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche, con particolare riferimento al trasporto dei predetti rifiuti.

L'articolo 34 contempla l'istituzione, promossa dai comuni, di « *Oil Free Zone* », intese come aree territoriali dove, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, e dove si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni.

L'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio promuova la costituzione della Strategia nazionale delle *Green Communities*, la quale individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, impostando un piano di sviluppo sostenibile.

L'articolo 37 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il relatore, Pelillo, per l'esposizione svolta e per aver evidenziato le criticità insite in alcune disposizioni contenute nel provvedimento, con particolare riferimento alle norme recate dagli articoli 14-*octies*, il quale comporta un notevole e infondato aggravio di imposizione sui tabacchi, e alle disposizioni dell'articolo 36, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Italiano

Investimenti *Green Communities* SGR SpA.

In ordine all'organizzazione del prosieguo dei lavori, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è al momento previsto per la giornata di venerdì 19, e che quindi la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere nella seduta prevista per domani o al massimo entro la giornata di giovedì, così da consentire alla Commissione Ambiente, investita del provvedimento in sede referente, di valutare il parere stesso. Nell'ipotesi, che si riserva di verificare, che il parere debba essere espresso nella seduta di domani, chiede al relatore di predisporre la sua proposta di parere per la mattinata di domani, e di trasmetterla ai componenti della Commissione prima della seduta, al fine di consentirne un adeguato approfondimento.

Michele PELILLO (PD), in considerazione del fatto che le questioni attinenti alla competenza della Commissione Finanze che occorre valutare più approfonditamente riguardano principalmente le disposizioni contenute negli articoli 9-bis, 11, 14-octies, 14-decies e 36 del provvedimento, ritiene possibile predisporre la propria proposta di parere entro la mattinata di domani.

Filippo BUSIN (LNA) concorda con il relatore sulle valutazioni circa la questione giuridica posta dall'articolo 11 del provvedimento, il quale demanda interamente a un regolamento la definizione di una nuova forma di agevolazione tributaria che, invece, in quanto tale, deve necessariamente essere regolata da un atto normativo di rango primario.

Con riferimento al merito del medesimo articolo 11, il quale prevede nuovi incentivi per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati dalle raccolte differenziate post consumo, ritiene, peraltro, che sarebbe più efficace utilizzare un diverso sistema, basato sulla previsione di un contributo ambientale a carico di chi introduce in commercio prodotti per la cui produzione siano stati utilizzate materie

prime o materiali nuovi, introducendo in tal modo un vantaggio per i beni prodotti con materiale di riciclo.

Tale meccanismo agevolativo dovrebbe, a suo giudizio, essere applicato anche con riferimento all'articolo 14-octies, prevedendo casomai un contributo a carico dei produttori di sigarette o di gomme da masticare, il cui gettito dovrebbe essere destinato ad un fondo volto a finanziare le spese che i comuni sostengono per le operazioni di raccolta e di pulizia ambientale connessi con il consumo di tali beni.

Marco CAUSI (PD) concorda completamente con le considerazioni espresse dal relatore, rilevando come la Commissione Finanze, nel parere che esprimerà sul provvedimento, debba assumersi le responsabilità di propria competenza rispetto agli elementi di criticità presenti nel testo.

In tale ambito esprime perplessità su taluni aspetti dell'articolo 13, il quale affida integralmente al Ministero dell'ambiente l'elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi *standard* nella gestione dei rifiuti.

A tale proposito evidenzia come il meccanismo ipotizzato risulti diverso da quelli previsti per la definizione dei predetti costi *standard* in altri settori, nei quali tale compito è generalmente attribuito ad autorità indipendenti rispetto all'amministrazione centrale, e in cui si prevede la partecipazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) insieme alla Società per gli studi di settore (SOSE), nonché della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).

Ritiene quindi necessario inserire nel parere una condizione nella quale si chieda di rivedere la formulazione della norma, prevedendo, ai fini della definizione dei citati parametri, il coinvolgimento in sede tecnica delle predette SOSE, IFEL e COPAFF, nonché l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero scegliendo di attribuire i compiti in materia l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Avverte quindi che, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, l'avvio dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106), avrà luogo nella seduta di domani. A tale proposito informa che, secondo quanto convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel pomeriggio di lunedì 22 settembre prossimo si svolgerà presso la Commissione un incontro seminariale sui temi oggetto dello schema di decreto, nel corso del quale saranno ascoltati in sede informale il Direttore dell'Agenzia del demanio,

il dottor Vieri Ceriani ed alcuni esperti, nel quale sarà possibile svolgere anche un utile confronto con gli operatori del settore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	66
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Istituzione del «Giorno del dono». C. 2422 Ciampi, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Sull'ordine dei lavori	74
AVVERTENZA	75

SEDE REFERENTE

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu e il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Ilaria CAPUA, *presidente*, propone l'inversione dell'ordine dei lavori della seduta

odierna, procedendo preliminarmente all'esame dei provvedimenti in sede referente.

La Commissione concorda.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2014.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ricorda che sinora si è svolto un ampio dibattito,

durante il quale sono state espresse le posizioni dei vari gruppi presenti in Commissione. Ritiene utile procedere, quindi, alle previste audizioni dei soggetti interessati dal provvedimento, prima di riprendere l'esame in sede referente dello stesso.

Giuseppe BRESCIA (M5S) auspica che le audizioni dei soggetti operanti nel settore siano svolte in tempi non eccessivamente lunghi, in modo da non dilatare oltremodo la ripresa dell'esame del provvedimento.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dopo aver ricordato che la questione posta dal collega Brescia potrà essere utilmente affrontata nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, concorda sull'opportunità di concludere l'esame della proposta di legge in sede referente in tempi ragionevoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame, elaborato dalla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 31 luglio 2014, è composto di 9 articoli, e reca disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Rileva che l'articolo 1 detta le finalità del provvedimento, ossia la promozione di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali; l'articolo 2 prevede la disciplina degli interventi; l'articolo 3 introduce la concessione di un contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici; l'articolo 4 prevede un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati; l'articolo 5 reca norme sull'attuazione dei predetti interventi; l'articolo 6 istituisce un Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto per il triennio 2014-2016, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; l'articolo 7 disciplina le attività dei consorzi di tutela delle produzioni di agrumi; l'articolo 8 indica la procedura per l'assegnazione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4; l'articolo 9, infine, detta norme per l'effettuazione dei controlli — svolti dalle regioni — sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e sulle sanzioni

amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni della presente proposta di legge e delle leggi regionali in materia, anch'esse applicate dalle regioni medesime.

Per quanto concerne la competenza della VII Commissione, richiama intanto il citato articolo 2, il quale prevede che per le finalità del provvedimento in esame, indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede: all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici; alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui ai successivi articoli 3 e 4; alla determinazione della percentuale di contributi erogabili. Al riguardo, segnala che al comma 1 dell'articolo 2 è ancora indicata la vecchia denominazione del Ministero (o meglio del Ministro), che sin dal giugno 2013, come è noto, ha assunto il nome di «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», per cui occorre riportare quest'ultima denominazione nel testo.

Tornando al testo in esame, ricorda che a mente del comma 2 del medesimo articolo 2 gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. Precisa che la ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.

Ricorda infine che sullo schema del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione. Rileva quindi che appare di interesse per la VII Commissione anche l'articolo 5 del provvedimento, il quale reca disposizioni sull'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che, ricorda, prevedono, rispettivamente, contributi per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti e contributi per il ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. L'articolo 5 prevede, quindi, che i suddetti interventi siano eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della proposta di legge e in conformità alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Precisa infine che si dispone che gli aiuti previsti dalla presente proposta di legge debbano essere sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto, le chiede di precisare quale sia il coinvolgimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella determinazione dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal provvedimento stesso.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatore*, ricorda che, in base all'articolo 2, comma 1, della proposta di legge, è previsto il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che individua i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definisce i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi e determina la percentuale dei contributi erogabili. Sottolinea tuttavia che

è previsto che le Commissioni parlamentari competenti esprimano il parere sul predetto schema di decreto.

Roberto RAMPI (PD) ricorda che la denominazione « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo » richiama proprio l'attitudine di taluni beni, come gli agrumeti caratteristici, la cui salvaguardia e valorizzazione si può rivelare strumento strategico per il rilancio del Paese.

Ilaria CAPUA, *presidente*, con riferimento all'articolo 4 della proposta di legge, relativo agli agrumeti caratteristici abbandonati, ritiene che sarebbe utile un chiarimento in merito al procedimento di erogazione dei contributi con particolare riferimento al soggetto legittimato a presentare l'istanza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione nella precedente seduta, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione sul testo in esame (*vedi allegato*).

Ilaria CAPUA, *presidente*, dopo aver constatato che la proposta di parere della relatrice recepisce i rilievi espressi dai colleghi nel corso del dibattito sul provvedimento, ritiene che lo stesso esprima una posizione ragionevole.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Simone VALENTE (M5S), dopo aver rilevato l'esiguità dello stanziamento di 35 milioni di euro, previsti per l'anno 2015 per il finanziamento dei progetti dell'articolo 2-*bis*, concernente il programma di mobilità sostenibile, annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

Gianna MALISANI (PD) ringrazia preliminarmente la relatrice per il prezioso lavoro svolto. Per quanto concerne la competenza della VII Commissione, rileva l'importanza delle disposizioni previste a sostegno della mobilità scuola-casa previste dal citato articolo 2-*bis*. Sottolinea inoltre la rilevanza delle disposizioni relative all'introduzione del nuovo articolo 206-*sexies* nel codice dell'ambiente, prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo in esame, ricordando che queste prevedono che le amministrazioni pubbliche che indicano gare d'appalto per l'efficientamento energetico, la ristrutturazione o la costruzione di edifici scolastici e ospedali debbano determinare criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti l'utilizzo di prodotti contenenti materiali post-consumo. Specifica quindi che la norma di riferimento per i valori dei descrittori e dei requisiti acustici è la norma UNI 11367. Apprezza, infine, le disposizioni che concernono la costituzione della Strategia nazionale delle *Green Communities* e, in particolare, l'istituzione, operata dall'articolo 36, del Fondo italiano investimenti *Green Communities*, che prevede l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti. Preannuncia quindi voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice (*vedi allegato*).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

C. 2127 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna ASCANI (PD), *relatore*, ricorda che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, è stata sottoscritta da 46 Paesi, dei quali 42 hanno proceduto alla ratifica. Precisa che l'Italia, insieme ad Austria, San Marino e Lussemburgo, non ha ancora ratificato, dopo 22 anni, la Convenzione.

Ricorda, inoltre, che la relazione illustrativa al provvedimento in esame sottolinea non solo come essa abbia portato a importanti progressi nella tutela del patrimonio archeologico in molti Paesi europei, ma come dalla sua entrata in vigore siano nate importanti opportunità di lavoro e di crescita professionale per gli archeologi. Precisa quindi che la Convenzione della Valletta nasceva sia dal convincimento che fossero stati raggiunti in gran parte gli obiettivi delle disposizioni della precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, redatta a Londra il 6 maggio 1969, (ratificata dall'Italia con la legge n. 202 del 1973), sia dalla necessità di completare tali disposizioni, adattandole alle nuove realtà storiche e sociali. Rileva quindi che per questo motivo la relazione ricorda che essa si prefigge di stabilire nuovi obiettivi e fornire nuove linee normative riguardo al tema della protezione del patrimonio archeologico.

Con riferimento al contenuto della Convenzione (riveduta) oggi in esame, ricorda che questa si compone di un preambolo e di 18 articoli. Precisa che il Preambolo sottolinea l'essenzialità del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato delle civiltà e ribadisce la

necessità che esso sia preservato dal degrado, dai grandi lavori di pianificazione del territorio e dalle azioni distruttive quali gli scavi illegali o le azioni derivanti da insufficiente informazione. Segnala quindi che l'articolo 1 precisa che l'obiettivo della Convenzione è quello di proteggere il patrimonio archeologico quale fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico. Lo stesso articolo individua come elementi costitutivi del patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato: la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura; i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda; che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti. Viene inoltre specificato che il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott'acqua. Rileva poi che l'articolo 2 impegna le parti ad adottare un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico e detta le caratteristiche di tale cornice: gestione dell'inventario, costituzione di riserve archeologiche, obbligo dello scopritore di denunciare alle autorità la scoperta di elementi facenti parte di tale patrimonio. Evidenzia che l'articolo 3 stabilisce che ogni Stato istituisca procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi e delle attività archeologiche, impedendo scavi illegali e garantendo che gli scavi e le ricerche vengano svolti in modo scientifico. Precisa poi che l'articolo 4 impegna le Parti ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio mediante: l'acquisto, la conservazione e la manutenzione o la creazione di depositi per i reperti allontanati dal luogo del ritrovamento. Con riferimento all'articolo 5, osserva che lo stesso reca indirizzi sulla conservazione integrata del patrimonio

archeologico. Ogni parte è impegnata a conciliare i bisogni dell'archeologia con quelli dello sviluppo del territorio, mediante una partecipazione degli archeologi alle politiche di pianificazione e allo svolgimento dei programmi di sviluppo del territorio nelle loro diverse fasi. Ciò al fine di garantire, tramite una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili del riassetto del territorio, la modifica dei progetti che rischiano di alterare il patrimonio archeologico e la concessione di tempo e mezzi per realizzare uno studio scientifico adeguato delle aree interessate. Lo stesso articolo impegna le Parti: a far sì che gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano conto dei siti archeologici e del loro contesto; a prevedere, per quanto possibile, la conservazione *in situ* degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di pianificazione; a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti. In relazione all'articolo 6, ricorda che questo impegna le parti a finanziare la ricerca archeologica attraverso le varie autorità pubbliche nazionali e territoriali e ad accrescere i mezzi destinati all'archeologia preventiva. Quest'ultimo obiettivo è perseguito: attraverso l'adozione di disposizioni utili affinché, nell'ambito di lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi pubblici e privati per sostenere la totalità dei costi delle operazioni archeologiche legate a questi lavori; a tale scopo devono essere indicati, nella stima dei costi di tali lavori, tutti gli studi e i documenti scientifici relativi alle ricerche archeologiche preliminari. Segnala inoltre che l'articolo 7 stabilisce che ciascuno Stato realizzi o aggiorni ogni documento utile alla conoscenza del patrimonio archeologico e che l'articolo 8 prevede che gli Stati si impegnino, a livello nazionale e internazionale, a facilitare lo scambio di materiale archeologico a fini scientifici, nel rispetto delle rispettive normative nazionali, a promuovere lo scambio di informazioni sulla

ricerca archeologica e a promuovere l'organizzazione di programmi di ricerca internazionali. Ricorda altresì che l'articolo 9 impegna gli Stati a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso un'azione educativa per la conoscenza del patrimonio archeologico e del suo valore, nonché a promuovere l'accesso del pubblico al patrimonio archeologico. In relazione all'articolo 10, riferisce che lo stesso stabilisce che le parti: organizzino lo scambio di informazioni tra poteri pubblici e istituzioni scientifiche sugli scavi illegali; informino le autorità competenti dello Stato d'origine di ogni tentativo di offerta di materiali sospettati di provenire da scavi illegali o sottratti a scavi ufficiali; adottino le misure necessarie ad impedire che musei o istituzioni analoghe controllate dallo Stato possano acquistare materiali archeologici illegali o che i musei non controllati dallo Stato siano informati di quanto previsto dalla Convenzione; limitino il movimento del patrimonio archeologico illegale. Ricorda poi che l'articolo 11 fa salve le disposizioni dei trattati bilaterali o multilaterali riguardanti la circolazione illecita del patrimonio archeologico o la loro restituzione ai proprietari e che l'articolo 12 impegna le parti alla mutua assistenza tecnica e scientifica in materia di patrimonio archeologico e a favorire, in ambito legislativo e di accordi internazionali, lo scambio e la formazione di esperti e specialisti in tale campo. Sottolinea altresì che l'articolo 13 prevede l'istituzione, da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, di un Comitato di esperti, incaricato di riferire periodicamente al Comitato dei Ministri sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico e di proporre o raccomandare misure atte alla messa in opera delle clausole della Convenzione. Evidenzia poi che l'articolo 14 definisce le modalità di adesione alla Convenzione e i tempi dell'adesione stessa, precisando che gli Stati membri della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra nel 1969, non possano depositare la ratifica o l'ac-

cettazione della presente Convenzione se prima non abbiano denunciato la precedente o se non la denuncino simultaneamente alla ratifica della presente Convenzione. La nuova Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la ratifica di quattro Stati (di cui almeno tre membri del Consiglio d'Europa). Rileva inoltre che l'articolo 15 autorizza il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ad invitare, a maggioranza, altri Paesi ad aderire alla Convenzione. Lo stesso articolo precisa i termini dell'entrata in vigore della Convenzione per i nuovi aderenti e che l'articolo 16 regola l'applicazione territoriale delle clausole della Convenzione all'interno degli Stati. Con riferimento all'articolo 17, precisa che lo stesso disciplina la possibilità e le modalità di denuncia della Convenzione, che ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. Rileva infine che l'articolo 18 tratta della procedura di notifica delle firme, del deposito degli strumenti, dell'entrata in vigore e di ogni altro atto relativo alla Convenzione. Con riferimento, poi, al disegno di legge di ratifica della Convenzione, osserva che questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione della Convenzione, che sono valutati in 2.580 euro annui a decorrere dal 2014. La copertura di tali oneri è reperita mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. In base al comma 2, dell'articolo 3, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della

legge n. 196 del 2009), viene poi disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo eventualmente provvede, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale » e, comunque, della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto, per un importo pari allo scostamento, il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 dell'articolo 3 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (articolo 3, comma 3). Il comma 4 dell'articolo 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Aggiunge che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Rileva quindi che il disegno di legge in esame è corredato della relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). La relazione tecnica precisa, con riferimento all'articolo 2 della Convenzione, che nell'attuale organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono presenti uffici e istituti aventi tra i propri compiti istituzionali proprio l'archiviazione dei dati sul patrimonio archeologico e che quindi la disposizione

non comporta, né direttamente né indirettamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La stessa relazione tecnica ricorda che il concetto di « tutela e conservazione del patrimonio archeologico », estrinsecato nell'articolo 4 della Convenzione, è alla base della normativa nazionale di settore e determina le linee dell'attività programmata e attuata dal Ministero. Precisa che già disciplinati dalla normativa nazionale (il decreto-legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli articoli 95 e 96 del decreto-legislativo n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) sono altresì: la procedura di « archeologia preventiva », richiamata dall'articolo 6 della medesima Convenzione, così come gli adempimenti previsti dall'articolo 7 e le previsioni dell'articolo 8 della stessa. Aggiunge che la relazione tecnica rammenta che l'Italia è firmataria di tutte le Convenzioni internazionali in materia di tutela del patrimonio culturale e di numerosi trattati bilaterali e multilaterali in materia di archeologia che prevedono, tra gli altri adempimenti, lo scambio di esperienze e di esperti della materia, sempre e comunque nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio: l'articolo 12 della Convenzione non innova pertanto agli impegni normalmente già assunti dal Paese. Specifica poi, per quanto riguarda la copertura finanziaria, che la relazione tecnica precisa che l'onere annuo di 2.580 euro, determinato da quanto previsto dall'articolo 13 della Convenzione (partecipazione all'istituendo Comitato di esperti), si riferisce alle spese di missione per il rappresentante esperto nella materia, individuato nell'ambito del personale tecnico dei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o di altre amministrazioni statali.

Preannuncia quindi la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU, dopo aver ricordato che sono trascorsi ben 22 anni dalla firma della

Convenzione oggi in esame, osserva come, nel frattempo, il legislatore italiano abbia implementato un *corpus* normativo in materia di protezione del patrimonio archeologico che, sin dagli inizi del XX secolo, fa parte del nostro ordinamento. Precisa quindi che le attuali disposizioni nazionali, già all'avanguardia in ambito internazionale, potranno beneficiare della ratifica della Convenzione in oggetto, la quale dà certezza al quadro normativo europeo di tale settore.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno del dono».

C. 2422 Ciampi, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Milena SANTERINI (PI), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato nella seduta del 28 maggio 2014 (atto Senato 1176), istituisce il « Giorno del dono », da celebrare il 4 ottobre di ogni anno, al fine di diffondere la consapevolezza del contributo che scelte e attività donative possono recare alla crescita della società italiana. Ricorda che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo originario del provvedimento ha subito alcune modifiche. In particolare, la Giornata celebrativa, inizialmente fissata al 1° ottobre di ogni anno, è stata poi individuata nel 4 ottobre, solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. La legge 10 febbraio 2005 n. 24 ha infatti riconosciuto il 4 ottobre solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Santi Patroni d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena.

Precisa poi che, a mente dell'articolo 1, lettera b), della predetta legge n. 24 del 2005, che ha novellato la legge n. 132 del 1958, in occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione. Andando nel dettaglio del provvedimento, rileva che la proposta di legge in esame è composta di due articoli. L'articolo 1 riconosce nel 4 ottobre di ogni anno un giorno dedicato al dono. La Giornata intende offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa. Precisa che il riferimento al dettato costituzionale – come riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario – vuole richiamare l'impianto pluralista della Carta fondamentale, nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà trovano espressione in modo differenziato, articolato, aperto, come emerge anche dall'esplicito accoglimento del principio di sussidiarietà, avvenuto nel 2001 (articolo 118, quarto comma della Costituzione, nel testo riformato). Aggiunge che, in occasione del Giorno del dono, l'articolo 2 del testo in esame dà facoltà di organizzare, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana. Precisa che le iniziative non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. È inoltre previsto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti derivanti dal disegno di legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ricorda infine che, presso la 1^a Commissione permanente del Senato, riunita in sede referente sul provvedimento in esame, il 9 aprile 2014 sono stati accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1176/1/1 e G/1176/2/1, con i quali, rispettivamente si impegna il Governo a: promuovere opportune iniziative per valorizzare l'effettiva e quotidiana pratica del dono, al di là della mera celebrazione che si esaurisce in una sola giornata; valutare opportune iniziative per far sì che i dirigenti scolastici – nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica – possano favorire iniziative e incontri, con approfondimenti relativi all'educazione civica al fine di promuovere, mediante forme libere di sinergia e collaborazione, una cultura dell'integrazione, dello scambio e del dialogo in opposizione all'autoreferenzialità e a una sempre più diffusa cultura dell'avere, dell'acquisto e del possesso, intesa anche come forma di riconoscimento sociale.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dopo aver espresso apprezzamento per il contenuto del provvedimento in esame, il cui primo firmatario è il Presidente emerito Ciampi, ricorda l'importanza simbolica e pedagogica dello stesso, indirizzato principalmente alle giovani generazioni, le quali devono poter apprezzare il valore del dono quale offerta delle proprie esperienze, del proprio tempo e delle proprie attività. Rammenta inoltre l'opera meritoria svolta dal volontariato nelle sue varie espressioni in Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA (M5S) rivolge un appello a tutti i componenti della VII Commissione affinché sostengano la bat-

taglia che il Movimento 5 Stelle sta affrontando presso la V Commissione affinché venga espunto dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di utilizzazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione statale (Atto del Governo n. 109), in corso di esame presso la Commissione bilancio, il riferimento – a suo parere improprio – al Fondo edifici di culto quale beneficiario degli interventi ammessi alla ripartizione di tale quota in relazione agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.
C. 1949 Molea.

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2093 recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) »,

valutate, in particolare, favorevolmente le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, concernente la mobilità sostenibile casa-scuola, e all'articolo 11, comma 1, il quale introduce alcune misure incentivanti per le imprese che, nell'ambito delle gare

d'appalto relative anche agli edifici scolastici, facciano uso di prodotti contenenti materiali post-consumo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2-*bis*, si valuti l'opportunità di abbassare da 100.000 a 50.000 abitanti la dimensione dell'ambito territoriale di riferimento per la presentazione di progetti per la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
<i>ERRATA CORRIGE</i>	79

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — *Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

La seduta comincia alle 14.05.

D.L. 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, fa notare che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva il decreto legge n. 119 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché

per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.

Osserva che il provvedimento reca un insieme di misure finalizzate anzitutto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nell'ambito delle manifestazioni sportive, in modo da garantirne la regolarità, nonché a gestire inoltre i flussi dei richiedenti lo status di protezione internazionale, potenziando la capacità degli organismi preposti all'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale e disponendo altresì il rifinanziamento delle misure di accoglienza, e misure volte a innalzare il livello di funzionalità delle strutture del ministero dell'interno, prevenendo risorse finanziarie indispensabili per garantire l'adeguamento delle capacità operative della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Evidenzia che il decreto-legge è composto da 11 articoli e suddiviso in quattro capi.

Il capo I, composto dai primi quattro articoli, contiene misure urgenti per il contrasto della frode nelle competizioni sportive, inasprendo le pene previste dal vigente regime (articolo 1) e individuando altresì i casi in cui è consentito l'arresto in flagranza di reato (articolo 4, comma 1,

lettera b)). Sottolinea inoltre le disposizioni modificative della disciplina del c.d. DASpo – provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive – (articolo 2), che provvedono ad ampliare le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento e la durata dello stesso in relazione ai recidivi e ai responsabili di episodi di violenza di gruppo, disciplinando altresì il procedimento per ottenere la riabilitazione dell'interessato alla cessazione del DASpo (articolo 6). Ricorda inoltre che l'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 per ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza (comma 1, lettera a)) e prevedendo misure che estendono il divieto per le società sportive di corrispondere agevolazioni, nonché distribuire o vendere titoli di accesso a determinati soggetti (articolo 3, comma 1, lettere b) e c)).

Aggiunge che il capo II (articoli 5 e 6) reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, modificando in più parti il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/CE, recante norme per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. In particolare è aumentato da 10 a 20 il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, insediate presso le prefetture e coordinate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (articolo 5), e sono individuate ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale (articolo 6).

Il capo III (articoli 7-9), all'articolo 7, interviene in favore dei comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria che sono stati chiamati a sostenere maggiori spese al fine di fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto: i comuni usufruiranno, entro determinati limiti, dell'esclusione delle spese effettuate per tali finalità da quelle rilevanti ai fini del

rispetto del patto di stabilità interno. All'articolo 8, comma 1, sono stanziati risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco, e, al comma 2, è differito il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di autocertificazione per i cittadini non UE, intervenendo sull'articolo 17, comma 4-quater del decreto-legge n. 5 del 2012. L'articolo 9 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una Commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti, nonché di Commissioni tecniche a livello territoriale.

Il capo IV, infine, reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento d'urgenza e la relativa copertura finanziaria (articolo 10), oltre a disporre l'entrata in vigore (articolo 11).

Per quanto attiene più propriamente agli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 4, comma 3, lettera a), recante misure relative alle procedure per l'adeguamento degli impianti sportivi, il quale estende la disciplina semplificata – già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori – agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali.

A tal fine, il numero 2) della lettera a) del comma 3 introduce un nuovo comma 5-ter all'articolo 1-quater del decreto-legge n. 28 del 2003, ai sensi del quale viene estesa la procedura delineata dal precedente comma 5-bis, secondo la quale l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro 48 ore dalla richiesta, deve rilasciare i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto ovvero convocare entro lo stesso termine un'apposita conferenza di servizi che deciderà nelle successive 24 ore, ritenendosi accolta l'istanza, in assenza di decisione.

Ricorda che, in tal caso, restano ferme le competenze della Commissione tecnica

prevista dall'articolo 80 del TULPS (regio decreto n. 773 del 1931), che stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite adatte a sgombrarlo in caso di incendio.

Segnala, infine, che il numero 1) della lettera *a*) del comma 3, prevede che anche per gli interventi di adeguamento previsti dai citati commi 5-*bis* e 5-*ter* le società calcistiche debbano procedere in accordo con i proprietari degli stadi, accordo peraltro già previsto per gli interventi riguardanti la bigliettazione, i varchi di accesso, video sorveglianza e barriere di separazione tra tifoserie.

Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà, in modo da poter

valutare a tal fine eventuali rilievi e osservazioni che dovessero essere evidenziati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 290 del 3 settembre 2014:

a pagina 47, prima colonna, dopo la 6^a riga, deve intendersi inserito:

« ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 100. I relatori. ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	80
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore)	83
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	86
Sui lavori della Commissione	81

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti del Coordinamento Nazionale Televisioni (CNT-Terzo Polo Digitale) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.
– Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della proposta di parere, che tiene conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito tenutosi nella precedente seduta (*vedi allegato 1*). Sottolinea che le modifiche apportate nella proposta vanno nella direzione degli interventi svolti sia dai colleghi del Movimento 5 Stelle e dai colleghi del Partito democratico e auspica che su di essa si possa registrare la massima convergenza.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime una valutazione favorevole sulla nuova formulazione della proposta di parere, che condivide nel merito. Invita il relatore, in considerazione della

rilevanza della questione, a trasformare l'osservazione di cui alla lettera a) in condizione.

Diego DE LORENZIS (M5S) nell'esprimere apprezzamento per le integrazioni del parere relative all'articolo 2-bis, in materia di mobilità sostenibile, chiede chiarimenti sulla definizione di *bike pooling*. Al riguardo evidenzia che a suo giudizio c'è una certa confusione tra i concetti di *pooling*, ossia di condivisione di un veicolo per un determinato percorso anche al fine di condividere le spese del trasporto, e di *sharing*, che invece configura un uso esclusivo di un mezzo per un certo tragitto, e l'utilizzo del medesimo mezzo da parte di un altro utente per un tragitto successivo. Ritiene che sia più efficace, nell'ambito della disposizione di cui all'articolo 2-bis, far riferimento al *bike sharing*, piuttosto che al *bike pooling*, non ravvisando modalità efficaci di condivisione di un tragitto tra più utenti con la bicicletta. Giudica infine opportuno che venga precisato che la sostenibilità cui si fa riferimento per i cosiddetti « buoni mobilità » sia di carattere ambientale.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatore*, accoglie la richiesta formulata dal Governo di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera a). Quanto alle osservazioni formulate dal collega De Lorenzis ritiene senz'altro utile fare un riferimento anche al *bike sharing*, ma non giudica opportuno sopprimere il riferimento al *bike pooling*, dal momento che è possibile condividere tragitti sia attraverso le biciclette a due posti, sia attraverso i mezzi a pedali che ospitano quattro persone. Per quanto riguarda l'ultima osservazione del collega De Lorenzis, pur essendo a suo giudizio implicito che il concetto di sostenibilità al quale si fa riferimento trattando dell'utilizzo di mezzi che danno diritto ai buoni mobilità sia di natura ambientale, ritiene che possa essere accolta la richiesta di integrare la proposta di parere con una precisazione in tale senso.

Ivan CATALANO, *presidente*, osserva che andrebbe definito meglio il concetto di *car pooling*, che genera ambiguità dal momento che non esiste una traduzione in lingua italiana che permetta di comprenderne meglio l'ambito. Auspica quindi che venga affrontata presto dal Parlamento la disciplina della mobilità sostenibile nel suo complesso, attraverso una proposta di legge che faccia chiarezza sulle molteplici fattispecie in cui essa può essere declinata.

Sospende quindi brevemente la seduta per permettere al relatore di modificare la proposta di parere nel senso indicato dal dibattito.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.10.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatore*, presenta una ulteriore riformulazione della proposta di parere che accoglie le ulteriori osservazioni emerse nella seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime una valutazione favorevole sulla ulteriore nuova formulazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, del relatore (*vedi allegato 2*).

Sui lavori della Commissione.

Vincenzo GAROFALO (NCD), intervenendo in relazione all'assegnazione del disegno di legge C. 2629, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto « sblocca Italia », esprime la propria sorpresa per tale assegnazione, che prevede l'esame in sede referente esclusivamente da parte della Commissione Ambiente. Rileva infatti che il decreto-legge contiene numerose e rilevanti disposizioni riconducibili all'ambito di competenza della Commissione Trasporti, quali le previsioni in materia di infrastrutture ferroviarie, di metropoli-

tane, le misure relative al trasporto aereo e alla portualità, gli interventi in materia di trasporto pubblico locale, nonché, per quanto attiene al versante delle telecomunicazioni, le misure per favorire la realizzazione di reti a banda ultralarga. Ritiene che la Commissione sia stata troppe volte, anche in un passato recente, esclusa dall'assegnazione di decreti-legge che in misura rilevante intervenivano sui propri ambiti di competenza, con l'effetto di essere ridotta ad un ruolo di mera presa d'atto di decisioni prese in altre sedi che incidevano in maniera sostanziale sulla politica dei trasporti. Invita pertanto a rappresentare al Presidente della Commissione, onorevole Meta, l'esigenza di attivarsi per chiedere alla Presidenza della Camera una modifica dell'assegnazione del provvedimento, in modo da prevedere che l'esame in sede referente dello stesso sia svolto congiuntamente dalle Commissioni Ambiente e Trasporti, sulla base delle motivazioni evidenziate nel proprio intervento.

Mario TULLO (PD) condivide le ragioni illustrate dal collega Garofalo e si associa all'invito al Presidente Meta a sollecitare una diversa assegnazione del decreto-legge « sblocca Italia », auspicando che tale istanza possa essere accolta dalla Presidente della Camera.

Michele DELL'ORCO (M5S) fa presente che anche il proprio Gruppo stava già valutando l'opportunità di presentare in modo autonomo una analoga richiesta alla Presidente della Camera. Ritiene pertanto di potersi associare all'invito formulato dal collega Garofalo, al fine di richiedere alla Presidente della Camera una modifica dell'assegnazione.

Roberta OLIARO (SCpI) si associa alla richiesta del collega Garofalo.

Ivan CATALANO, *presidente*, nell'unirsi alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto, assicura che rappresenterà al presidente Meta l'esigenza di richiedere alla Presidente della Camera una diversa

assegnazione del decreto-legge « sblocca Italia » in modo da permetterne l'esame in sede referente alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento Nazionale Televisioni (CNT-Terzo Polo Digitale).

(Svolgimento e conclusione).

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Costantino FEDERICO, *Presidente del Coordinamento Nazionale Televisioni (CNT-Terzo Polo Digitale)* e Domenico SICILIANO, *Consulente per gli affari legali*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ivan CATALANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Coordinamento Nazionale Televisioni (CNT-Terzo Polo Digitale) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (C. 2093 Governo),

premessi che:

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato;

con riferimento a tale disposizione, occorre segnalare che l'articolo 12 della legge 979 del 1982, e successive modificazioni già prevede che le spese in questione siano recuperate, nei limiti del valore del carico, anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo; occorre pertanto coordinare con le richiamate previsioni quanto disposto dall'articolo 1-*bis* in esame;

L'articolo 2-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, interviene in materia di mobilità sostenibile, prevedendo uno stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti promossi da uno o più enti locali riferiti a un ambito

territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e volti alla promozione della mobilità sostenibile. I progetti possono riguardare, sulla base delle indicazioni fornite a titolo esemplificativo dal testo, iniziative di *car-pooling* e *bike-pooling*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti pedonali o ciclistici, anche collettivi, casa-scuola, l'erogazione di buoni-mobilità ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità di scuole o sedi di lavoro. Le iniziative dovranno essere coordinate nell'ambito di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con il quale saranno stabiliti anche i criteri per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali e per la ripartizione dei finanziamenti. Gli enti beneficiari saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti. La copertura del piano è posta a carico della quota dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas serra, pari al 50 per cento, già destinata a finalità di carattere ambientale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013;

l'articolo citato interviene sul tema della mobilità sostenibile, oggetto, tra gli altri, del provvedimento recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, all'esame della Commissione in sede referente; in considerazione della materia e dell'incidenza che essa riveste sul complesso delle politiche per la mobilità, appare opportuno prevedere il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui decreti in questione; si segnala altresì l'esigenza che gli schemi dei decreti con cui, rispettivamente, si definisce il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile e si provvede al riparto delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari siano sottoposti, prima della loro definitiva approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

sempre con riferimento all'articolo 2-bis, si segnala l'esigenza di prevedere che i finanziamenti previsti dal citato articolo, per quanto concerne le iniziative di « *car pooling e bike pooling* », possano essere destinati ai soli progetti che non perseguano fini di lucro;

appare altresì opportuno che venga precisato l'ambito di applicazione delle iniziative di *car pooling*, anche in ragione dell'assenza di una definizione di tale fattispecie nell'ordinamento, e che siano inserite tra le iniziative oggetto del finanziamento gli spostamenti casa-lavoro, con priorità per le imprese e gli enti pubblici che abbiano istituito il responsabile della mobilità aziendale (*mobility manager*), e abbiano adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, recante « Mobilità sostenibile nelle aree urbane »;

l'articolo 4, comma 1, lettera b), prevede una misura di semplificazione, che può interessare anche i lavori condotti in ambito portuale, per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali da fondali marini; in particolare si stabilisce che quando l'immersione dei materiali avvenga nell'ambito di interventi già as-

sogettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, l'autorizzazione all'immersione prevista dal codice ambientale sia rilasciata dalla medesima autorità competente per la valutazione di impatto ambientale;

sempre in materia di fondali marini, l'articolo 12-*quater* autorizza il Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e avvalendosi del reparto ambientale marino del corpo delle capitanerie di porto, ad individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare, sulla base di appositi accordi di programma con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il comune territorialmente competente, operazioni di gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali. Un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potrà estendere, sulla base dei risultati conseguiti, le operazioni di gestione dei rifiuti ad altri porti;

l'articolo 7-bis prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato *open data* per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*; a tale riguardo, dal punto di vista del merito sarebbe opportuno prevedere la disponibilità dei dati anche indipendentemente dalla richiesta di enti locali, mentre sotto un profilo formale risulta opportuno inserire il richiamo alla definizione legislativa di « formato aperto », recata dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

l'articolo 27 interviene sull'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259

del 2003, istituendo un contributo a carico degli operatori che intendano installare infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS, per le spese relative al rilascio del parere ambientale per impianti radioelettrici da parte delle amministrazioni provinciali e comunali;

con riferimento alle citate previsioni dell'articolo 27, si osserva che il contributo, venendo a gravare sugli operatori, potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto ad attività quali l'installazione di infrastrutture e la realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga e, più in generale, del settore delle comunicazioni elettroniche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: « *car pooling* e *bike pooling* » inserire le seguenti: « , in ogni caso non aventi fini di lucro »;

2) all'articolo 2-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) al secondo periodo , sostituire le parole: « sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

c) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: « Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono tra-

smessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1-bis, prevedendo che al quarto comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato »;

b) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 2-bis, l'opportunità di definire, per i progetti di mobilità sostenibile, l'ambito di applicazione del *car pooling*, circoscrivendolo al solo uso condiviso di autovetture private tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, anche al fine della condivisione delle spese di trasporto, e di inserire, tra le iniziative che possono beneficiare del finanziamento, anche gli spostamenti casa-lavoro, con priorità per le imprese e gli enti pubblici che abbiano istituito il responsabile della mobilità aziendale (*mobility manager*) e abbiano adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, come previsto dalla normativa vigente;

c) con riferimento all'articolo 7-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i dati ambientali siano comunque rilasciati, a prescindere dalla richieste di enti locali, in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 27.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (C. 2093 Governo),

premessi che:

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato;

con riferimento a tale disposizione, occorre segnalare che l'articolo 12 della legge 979 del 1982, e successive modificazioni già prevede che le spese in questione siano recuperate, nei limiti del valore del carico, anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo; occorre pertanto coordinare con le richiamate previsioni quanto disposto dall'articolo 1-*bis* in esame;

L'articolo 2-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, interviene in materia di mobilità sostenibile, prevedendo uno stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti promossi da uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a

100.000 abitanti e volti alla promozione della mobilità sostenibile. I progetti possono riguardare, sulla base delle indicazioni fornite a titolo esemplificativo dal testo, iniziative di *car-pooling* e *bike-pooling*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti pedonali o ciclistici, anche collettivi, casa-scuola, l'erogazione di buoni-mobilità ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità di scuole o sedi di lavoro. Le iniziative dovranno essere coordinate nell'ambito di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con il quale saranno stabiliti anche i criteri per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali e per la ripartizione dei finanziamenti. Gli enti beneficiari saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti. La copertura del piano è posta a carico della quota dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas serra, pari al 50 per cento, già destinata a finalità di carattere ambientale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013;

L'articolo citato interviene sul tema della mobilità sostenibile, oggetto, tra gli

altri, del provvedimento recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, all'esame della Commissione in sede referente; in considerazione della materia e dell'incidenza che essa riveste sul complesso delle politiche per la mobilità, appare opportuno prevedere il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui decreti in questione; si segnala altresì l'esigenza che gli schemi dei decreti con cui, rispettivamente, si definisce il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile e si provvede al riparto delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari siano sottoposti, prima della loro definitiva approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

sempre con riferimento all'articolo 2-bis, si segnala l'esigenza di prevedere che i finanziamenti previsti dal citato articolo, per quanto concerne le iniziative di « *car pooling e bike pooling* », possano essere destinati ai soli progetti che non perseguano fini di lucro;

appare altresì opportuno che venga precisato l'ambito di applicazione delle iniziative di *car pooling e bike pooling*, anche in ragione dell'assenza di una definizione di tale fattispecie nell'ordinamento, e che siano inserite tra le iniziative oggetto del finanziamento gli spostamenti casa-lavoro, con priorità per le imprese e gli enti pubblici che abbiano istituito il responsabile della mobilità aziendale (*mobility manager*), e abbiano adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, recante « Mobilità sostenibile nelle aree urbane »;

l'articolo 4, comma 1, lettera b), prevede una misura di semplificazione, che può interessare anche i lavori condotti in ambito portuale, per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali da fondali marini; in particolare si stabilisce che quando l'immersione dei materiali avvenga nell'ambito di interventi già assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, l'autoriz-

zazione all'immersione prevista dal codice ambientale sia rilasciata dalla medesima autorità competente per la valutazione di impatto ambientale;

sempre in materia di fondali marini, l'articolo 12-*quater* autorizza il Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e avvalendosi del reparto ambientale marino del corpo delle capitanerie di porto, ad individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare, sulla base di appositi accordi di programma con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il comune territorialmente competente, operazioni di gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali. Un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potrà estendere, sulla base dei risultati conseguiti, le operazioni di gestione dei rifiuti ad altri porti;

l'articolo 7-bis prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato *open data* per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*; a tale riguardo, dal punto di vista del merito sarebbe opportuno prevedere la disponibilità dei dati anche indipendentemente dalla richiesta di enti locali, mentre sotto un profilo formale risulta opportuno inserire il richiamo alla definizione legislativa di « formato aperto », recata dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

l'articolo 27 interviene sull'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, istituendo un contributo a carico degli operatori che intendano installare

infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS, per le spese relative al rilascio del parere ambientale per impianti radioelettrici da parte delle amministrazioni provinciali e comunali;

con riferimento alle citate previsioni dell'articolo 27, si osserva che il contributo, venendo a gravare sugli operatori, potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto ad attività quali l'installazione di infrastrutture e la realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga e, più in generale, del settore delle comunicazioni elettroniche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

3) sostituire l'articolo 1-bis con il seguente: « Art. 1-bis. (Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare). 1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato »;

4) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: « *car pooling* e *bike pooling* » inserire le seguenti: « , in ogni caso non aventi fini di lucro »;

5) all'articolo 2-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « sentito, per i profili di compe-

tenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

c) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: « Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 2-bis, l'opportunità di precisarne l'ambito di applicazione, nel senso di includere anche iniziative di *bike sharing*; di circoscrivere il *bike pooling* e il *car pooling* all'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, anche al fine della partecipazione alle spese di trasporto; di inserire, tra le iniziative che possono beneficiare del finanziamento, anche gli spostamenti casa-lavoro, con priorità per le imprese e gli enti pubblici che abbiano istituito il responsabile della mobilità aziendale (*mobility manager*) e abbiano adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, come previsto dalla normativa vigente; di precisare che la cessione di « buoni mobilità » si riferisce all'uso di mezzi di trasporto sostenibili a livello ambientale;

b) con riferimento all'articolo 7-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i dati ambientali siano comunque rilasciati, a prescindere dalle richieste di enti locali, in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 27.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	91
AVVERTENZA	90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2014.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che recepisce buona parte delle notazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione e tiene anche conto

di alcune segnalazioni pervenutegli in quanto relatore; manifesta altresì la propria disponibilità ad eventuali integrazioni che dovessero emergere dal prosieguo del dibattito.

Davide CRIPPA (M5S) esprime soddisfazione per le osservazioni di cui ai punti 2) e 4) della proposta di parere, in materia di certificazioni ambientali e di imballaggi, che recepiscono dei rilievi da lui formulati nella precedente seduta, anche se avrebbe preferito il loro inserimento tra le condizioni.

Manifesta al contempo una netta contrarietà alla lettera *b*) delle condizioni, segnalando che eliminare dalla disposizione la previsione di sanzioni, anche in considerazione del carattere sperimentale della norma, vorrebbe compromettere completamente il funzionamento; rileva inoltre problemi di carattere interpretativo alla lettera *c*) delle medesime condizioni: tale lettera infatti sembra limitare solo all'estrazione dello *shale gas* il divieto di utilizzo di tecniche di fratturazione e stimolazione idraulica.

Gianluca BENAMATI (PD), condivide le perplessità sulla attuale stesura della condizione di cui alla lettera *c*), segnalando che si potrebbe chiarire che è vietata sia

la ricerca e l'estrazione di *shale gas* sia qualunque tecnica in pressione nel sottosuolo finalizzata alla fratturazione per l'estrazione di *shale gas*.

Marco DA VILLA (M5S) sottolinea che la modifica proposta alla condizione di cui alla lettera *c*) non fuga i dubbi posti dal collega Benamati nella precedente seduta in merito alla necessità di mantenere la possibilità di utilizzare tecnologie di stimolazione idraulica al di fuori dell'estrazione dello *shale gas*.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la formulazione dell'articolo 26-ter predisposta dalla VIII Commissione poteva generare dubbi: la lettera *c*) delle condizioni è volta a chiarire che è vietata la ricerca e l'estrazione di *shale gas* e quindi anche le tecniche estrattive ad esso associate.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che alla lettera *c*) delle condizioni si dovrebbe meglio chiarire se le tecniche di stimolazione idraulica siano utilizzabili per l'estrazione di risorse diverse dallo *shale gas*. Ricordato che il rapporto redatto dalla Commissione ICHESE (*International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region*) ha evidenziato possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna, ritiene che operazioni di fratturazione e stimolazione idraulica debbano essere vietate per l'estrazione di tutti gli idrocarburi e non limitate allo *shale gas*.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente* ritiene che l'articolo 26-ter del provvedimento in esame non debba avere il fine di vietare in modo generalizzato l'estrazione di idrocarburi attraverso stimolazione idraulica, posizione che personalmente non condividerebbe. Ritiene quindi che la proposta di riformulazione avanzata dal collega Benamati possa ben chiarire l'ambito di corretta applicazione della norma.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva, in relazione ai rilievi avanzati dal collega

Crippa, che il divieto di stimolazione idraulica deve valere solo per lo *shale gas* e le tecniche, particolarmente invasive, utilizzate per la frantumazione delle rocce in cui è intrappolato; tale divieto non ha invece motivo di esistere per le tecniche di stimolazione idraulica finalizzate all'estrazione di altri idrocarburi, quali ad esempio il metano.

Davide CRIPPA (M5S) rileva che il testo dell'articolo 26-ter del provvedimento in esame riguarda tutti gli idrocarburi e non è limitato allo *shale gas*.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che in Italia il divieto di coltivazione è limitato allo *shale gas* e allo *shale oil*.

Marco DA VILLA (M5S) chiede al relatore di modificare la lettera *c*) delle condizioni prevedendo il divieto di fratturazione e stimolazione idraulica anche per lo *shale oil*.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che la richiesta di prevedere il divieto di queste tecniche estrattive anche per lo *shale oil* sia condivisibile, mentre sottolinea che per l'estrazione di altri idrocarburi sono possibili diverse soluzioni tecniche, comprese quelle della stimolazione idraulica.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, si riserva di riformulare la propria proposta di parere in base alle osservazioni emerse nel dibattito odierno.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) C. 2093 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione, esaminato il testo del disegno di legge recante *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali* (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) in relazione all'articolo 8-*bis* intervenga la Commissione di merito al fine di preservare i meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni antecedenti ai provvedimenti che disciplinano i Sistemi efficienti di utenza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico integrato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008;

b) in relazione all'articolo 14-*quater*, provveda la Commissione di merito a rivedere il testo privilegiando una formulazione che favorisca ed incentivi la diffusione del sistema del vuoto a rendere su cauzione, espungendo al contempo previsioni di obblighi e penalizzazioni (comma 4);

c) in relazione all'articolo 26-*ter* intervenga la Commissione di merito per

chiarire in maniera non equivoca che nel Paese è vietata la ricerca e l'estrazione di *shale gas* e il rilascio dei relativi titoli minerari, ma fugando il dubbio che sia anche vietata qualunque tecnica in pressione nel sottosuolo utilizzando fluidi, liquidi o gassosi compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fatturazione delle formazioni rocciose in cui lo *shale gas* è intrappolato;

e le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'articolo 8-*bis* valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 115 del 2008 specificando che la titolarità possa appartenere anche a soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

2) in relazione all'articolo 9-*bis*, valuti la Commissione di merito di prevedere la definizione di tempistiche certe per l'ottenimento delle certificazioni ambientali denominate ECOLABEL ed EMAS;

3) in relazione all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire (o evitare di utilizzare) il termine « riciclo » che sembra limitare la possibilità di riutilizzo di determinati materiali non completamente riciclabili (quali le vetroresine);

4) in relazione alla soppressione dell'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'interno degli articoli che disciplinano il funzionamento del CONAI, la differenziazione del contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proporzionandolo alla reale riciclabilità dell'imballaggio immesso sul mercato.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	93
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Rizzetto ed altri</i>)	98
Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione introduttiva del relatore. Chiede, quindi, al relatore se sia nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole, con una condizione e un'osservazione, entrambe riferite all'articolo 13, comma 4 (*vedi allegato 1*). Fa notare, in particolare, che la condizione segnala l'esigenza di precisare in modo univoco che i lavoratori da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano stati assunti dalle amministrazioni pubbliche di provenienza a tempo indeterminato attraverso procedure concorsuali. Segnala altresì che l'osservazione contenuta nella proposta di parere è tesa a sollecitare l'individuazione, da parte della Commissione di merito, del numero massimo delle unità di personale da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di una ricognizione puntuale della platea dei soggetti che potranno avvalersi della disposizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che il gruppo del M5S ha presentato una proposta alternativa di parere, che, nel manifestare un orientamento favore-

vole sul provvedimento, prevede alcune puntuali condizioni (*vedi allegato 2*). Illustrando brevemente il contenuto di tale proposta di parere, si sofferma sul comma 2 dell'articolo 22, che sostituisce l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorità di bacino distrettuali. Fatto presente, in particolare, che il richiamato articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aveva previsto la ridefinizione di alcuni confini distrettuali, nell'ottica di pervenire ad un assetto più semplice e razionale anche dal punto di vista gestionale e amministrativo, sottolinea che a tale disciplina non è mai stata data attuazione, tanto che il legislatore è stato indotto a prevedere successive proroghe fino ad arrivare all'adozione del provvedimento in esame, che interviene a sostituire la norma vigente. Ricorda, peraltro, che nel marzo 2012 la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010. Si sofferma, quindi, sull'articolo 36, che valuta positivamente, in quanto istituisce il Fondo italiano investimenti *green communities* SGR S.p.a., teso a sostenere gli investimenti nella green economy e le aggregazioni di piccole e medie imprese. In particolare, giudica con favore l'intento di promuovere la patrimonializzazione e l'aggregazione delle aziende di minori dimensioni, obiettivi a suo giudizio essenziali per il rafforzamento della loro competitività e del loro orientamento verso i mercati internazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione si intenderà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Rizzetto ed altri.

Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 e abb.

(Parere alla IX Commissione)

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Floriana CASELLATO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Fa presente che l'esame in sede referente del provvedimento è stato ampio ed approfondito e ha avuto ad oggetto, oltre alla proposta di legge n. 1512, numerose altre proposte di legge abbinate. Segnala, in particolare, che il testo trasmesso per il parere è stato elaborato da un Comitato ristretto, appositamente costituito nell'ambito della sede referente, e successivamente modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame degli emendamenti. Passando ad una breve descrizione dell'articolato del nuovo testo unificato, che apporta molteplici modifiche al codice della strada, segnala in primo luogo che l'articolo 1 reca norme in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati, mentre l'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. Fa presente, poi, che l'articolo 3 modifica la disciplina, contenuta nell'articolo 103 del codice della strada, in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa dell'esportazione all'estero. Il successivo articolo 4 sopprime la previsione secondo la quale le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti, consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo. Osserva, quindi, che l'articolo 5 rafforza i controlli

sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, mentre l'articolo 6 dispone in materia di pubblicazione delle relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali, stabilendo altresì che i sistemi di rilevamento automatico della velocità debbano essere posti ad almeno trecento metri rispetto all'avviso di segnaletica di riduzione della velocità. Segnala che l'articolo 7 è, invece, volto a consentire la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; purché non si crei intralcio ai pedoni e siano salvaguardati i percorsi tattili per i disabili visivi. Fatto presente che l'articolo 8 del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che interveniva in materia di mobilità ciclistica, è stato soppresso nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, fa poi notare che l'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura tramite l'assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione automobilistica, al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli. Rileva, inoltre, che l'articolo 10 modifica la normativa concernente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada spettanti allo Stato. In particolare si prevede che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al

Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada. Segnala, quindi, che l'articolo 11 prevede il divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale. Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. In relazione a tali modifiche il successivo articolo 12 prevede che, nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato, il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica della sentenza al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, il quale emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

Non riscontrandosi nel testo trasmesso disposizioni di specifico interesse della Commissione, propone di esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, i cui contenuti possono senz'altro ritenersi apprezzabili. Si riserva in ogni caso di tenere conto di eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, che autorizza una spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile anche a beneficio dei lavoratori;

preso atto che l'articolo 13, nel disciplinare l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, apporta modifiche alla normativa vigente in materia al fine di eliminare ogni riferimento al cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, a tal fine, si avvale dell'ISPRA;

considerato che, in tale contesto, il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che il personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore

della presente legge, in deroga alle procedure ordinarie di mobilità, possa chiedere, entro il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero purché ciò avvenga nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, nel rispetto dei vincoli previsti per le assunzioni e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, nonché previa acquisizione del parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera;

rilevato, con riferimento al medesimo personale di cui al comma 4 dell'articolo 13, che l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

segnalata l'esigenza, con riferimento al medesimo articolo 13, comma 4, di precisare in modo univoco che i lavoratori da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati assunti dalle amministrazioni pubbliche di provenienza attraverso procedure concorsuali, nonché l'opportunità di individuare, in relazione alla medesima disposizione, il numero delle unità di personale da inquadrare nei me-

desimi ruoli, anche alla luce di una ricognizione puntuale dei soggetti che potranno avvalersi della disposizione;

considerato che l'articolo 22, nel modificare la disciplina delle autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di completarne il processo di attuazione, rinvia a successivi decreti ministeriali la disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle medesime autorità delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, rimettendo altresì alla normativa secondaria il compito di individuare le unità di personale trasferite alle autorità di bacino, che mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 13, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, commi 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *con le seguenti:* il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure di concorso, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 13, comma 4, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il numero dei lavoratori che potranno essere inquadrati nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI RIZZETTO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

preso atto che: l'articolo 2-*bis* predispone la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, autorizzando la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti degli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, attraverso i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013; le iniziative di *car-pooling* e *bike-pooling* consentono la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti – anche collettivi e guidati – casa-scuola a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro; tali programmi potranno includere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano i predetti mezzi di trasporto sostenibili;

considerato che ai fini della copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di progetti diretti ad incentivare le predette iniziative di mobilità sostenibile

la disposizione in commento prevede l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013;

rilevato che, al riguardo, la relazione tecnica allegata all'atto del Governo n. 90, recante lo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione di alcune direttive europee sull'efficienza energetica, quantifica tali proventi in 200 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 e ne utilizza solo una quota;

osservato che l'articolo 13 modifica in più punti l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e alla Segreteria tecnica trasferendo le relative funzioni direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvarrà dell'ISPRA;

segnalato che la relazione tecnica del Governo sottolinea che l'Osservatorio nazionale sui rifiuti non è più operativo dal 25 luglio 2010, non essendo stata avanzata entro tale data la richiesta di proroga;

considerato che la predetta modifica si rende necessaria, poiché, per effetto delle disposizioni contenute nei titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Osservatorio continua a essere individuato quale soggetto

titolare di specifiche funzioni e destinatario delle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle stesse;

fatto notare che tale modifica consente altresì di contenere la spesa per commissioni, comitati e altri organismi, evitando la duplicazione di strutture;

osservato che l'attribuzione delle funzioni precedentemente svolte dall'Osservatorio alla competente direzione ministeriale garantirebbe le seguenti funzioni: *a*) la corretta ed omogenea attuazione della normativa nazionale e comunitaria nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; *b*) il controllo sull'operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati, con particolare riferimento alla gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale e agli obiettivi da conseguire; *c*) il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza, attraverso il riconoscimento dei sistemi autonomi per la gestione degli imballaggi;

rilevato che, secondo la relazione tecnica del Governo, le disposizioni in questione non sarebbero suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché disposizione si riattiva una copertura « congelata » negli ultimi quattro anni, nelle more della scelta degli attori e delle modalità di attuazione dei compiti di vigilanza sui rifiuti, e che la copertura a valere con i contributi di cui all'articolo 206-*bis*, comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti obbligati, prima destinata al funzionamento della segreteria tecnica, della quale nel testo iniziale del provvedimento era stato previsto il mantenimento, vale ora in relazione all'utilizzo dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

osservato che il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che il personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa richiedere l'inquadramento nei ruoli del medesimo Ministero, nei limiti dal 10 al 20 per cento

e dal 15 al 30 per cento, elevando la percentuale dal 5 al 10 e dal 10 al 15 per cento, stabilita nel comma 8-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 2013;

rilevato che, al riguardo, la relazione tecnica del predetto provvedimento afferma che l'elevazione della percentuale di dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché si ha solo uno spostamento dell'onere retributivo dall'amministrazione titolare del rapporto di lavoro all'amministrazione utilizzatrice;

osservato che l'articolo 22 disciplina il passaggio dalle « vecchie » autorità di bacino di rilievo nazionale ai nuovi soggetti distrettuali, cioè le autorità che ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2010 stanno già esercitando un ruolo di coordinamento in ciascuno dei distretti idrogeografici;

rilevato che le predette disposizioni si sostanziano: nella riarticolazione degli organi delle istituende Autorità di bacino distrettuale (la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, il collegio dei revisori dei conti); nell'articolazione territoriale a livello regionale utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, quarto periodo); nella previsione d'integrare la conferenza operativa per le attività istruttorie, con esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche nominati con decreto, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

considerato che l'Autorità di bacino è il luogo di intesa e concertazione delle scelte di pianificazione tra le istituzioni interessate alla difesa e tutela, uso e governo delle risorse del sistema territoriale in linea con lo sviluppo sostenibile sociale, economico e ambientale;

preso atto che l'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aveva, in effetti, previsto la ridefinizione di alcuni confini distrettuali nell'ottica di pervenire ad un assetto più semplice e razionale

anche dal punto di vista gestionale e amministrativo, che consenta di coprire l'intero territorio nazionale «previa definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati»;

osservato che la decretazione prevista non è mai stata emanata, tanto che il legislatore ha disposto, con interventi legislativi successivi (articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006), la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 63;

considerato che con nota del 26 marzo 2012, la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato (C(2012)1676) nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010;

rilevato che nel suddetto parere si ribadisce la necessità di aggiornare i piani di gestione dei distretti idrografici, nonché di garantire un miglior monitoraggio della qualità delle acque e alla riproduzione su mappe dei livelli di qualità nei corpi idrici sotterranei, assicurando al nostro Paese una *governance* che, ferme restando le prerogative dei vari livelli di governo e le funzionalità tecniche in capo alle Autorità di distretto, consenta di coprire l'intero territorio nazionale, rendendo più efficiente il modello organizzativo;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 22 prevede, tra l'altro, di salvaguardare i livelli occupazionali delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, nell'ambito dei contingenti numerici da

ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

osservato che l'articolo 36 istituisce il Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR, finanziato per un miliardo di euro di cui almeno il 51 per cento garantito dalla Cassa depositi e prestiti e almeno il 20 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale in proposito di risorse disponibili sul quadro di programmazione dei fondi europei 2014/2020. La restante parte è allocata sul mercato nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, con diritto di prelazione per gli investitori istituzionali di cui al numero *iii*) del medesimo comma 2;

considerato che detto fondo sosterrà gli investimenti nella *green economy* e le aggregazioni di imprese che mettono in comune il *know how* per lo sviluppo del territorio, la costituzione di marchi e la creazione di piattaforme di e-commerce utili a favorire una più ampia presenza dei prodotti italiani sui mercati esteri;

rilevato che tra gli obiettivi del fondo sono compresi la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e del territorio attraverso il sostegno alla riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi o ricettività in grado di valorizzare edifici e borghi a valenza storica e testimoniale;

considerato che l'articolo in commento stabilisce che gli interventi siano progettati e realizzati in conformità con quanto previsto dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica e che vengano privilegiati e incentivati i progetti che certifichino l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica;

rilevato che, in particolare, le piccole e medie imprese potranno utilizzare detto Fondo per attuare i seguenti interventi:

la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune *know how*, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di *label* (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

l'incentivazione del processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni appartenenti sia allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale, sia a settori adiacenti (cosiddetta integrazione orizzontale), sia operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (cosiddetta integrazione verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali;

rilevato che il Fondo potrà fornire a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di *expansion*, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni;

preso atto che un'attenzione è altresì riservata alle operazioni di *replacement*, finalizzate alla ristrutturazione della base azionaria, in cui il Fondo potrà costituirsi o sostituirsi ai soci di minoranza, non più interessati a proseguire l'attività, nonché di *management buy in/buy out*, finalizzate a sostenere l'acquisizione di imprese condizionate da difficoltà gestionali legate al dimensionamento e a sviluppare possibili

aggregazioni, con riguardo in particolare alle società controllate o partecipate dagli enti locali;

considerato che il Fondo in oggetto potrà altresì svolgere attività di Società di gestione del risparmio specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi comuni d'Investimento Immobiliari, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni;

segnalato l'articolo 37, recante delega al Governo in materia di inquinamento acustico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

relativamente all'articolo 2-bis:

si valuti la sussistenza delle risorse indicate nell'atto del Governo n. 90 procedendo eventualmente alla riformulazione della clausola di copertura, in modo tale da assicurare che l'onere complessivo sia pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015 e che ad esso si provveda mediante quota parte dei proventi, indicati nella citata relazione tecnica del predetto atto governativo;

relativamente all'articolo 13:

si forniscano maggiori elementi volti a chiarire le esigenze di spesa, rispetto ai limiti alle riassegnazioni introdotti dalla legge n. 244 del 2007, al fine di garantire le attività di vigilanza trasferite al nuovo soggetto, l'ISPRA, considerato che tra i provvedimenti legislativi interessati da tale regime limitativo, come sottolineato dalla Commissione bilancio, vi è l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti (articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e articolo 206-bis del decreto legislativo n.152 del 2006) e che l'obiettivo della predetta disciplina limitativa è infatti l'acquisizione ai saldi di finanza pubblica delle risorse non più assegnabili ai ministeri, in modo da assi-

curare risparmi annui pari a 300 milioni di euro in termini di indebitamento netto;

si adegui la consistenza numerica dei dirigenti, di cui al comma 4, in modo che a ciascuna struttura operativa corrisponda una singola posizione dirigenziale, costituita in relazione all'individuazione del personale, dei compiti, degli obiettivi e delle risorse umane e strumentali ad essa assegnati;

relativamente all'articolo 22:

considerato che l'articolo 119 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 6 dell'articolo 22 del provvedimento in titolo, stabilisce espressamente il principio secondo il quale le autorità preposte sono tenute, nella determinazione delle tariffe, al recupero dei costi relativi ai servizi idrici, inclusi i costi ambientali, applicando il principio secondo cui chi inquina paga, da destinare al finanziamento di attività volte alla tutela delle risorse idriche, occorre specificare se le eventuali maggiori spese derivanti dall'applicazione delle norme in commento siano poste a carico dell'utenza, ed eventualmente in quale misura;

in relazione alla norma recata dal comma 2, si salvaguardino i livelli occupazionali non dirigenziali, consentendo al personale in esubero, a seguito della razionalizzazione amministrativa e organizzativa delle Autorità di bacino, di transitare, previa selezione, presso il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'inquadramento in posizioni di lavoro risultanti carenti;

relativamente all'articolo 36:

occorre fornire elementi in merito alla compatibilità dei meccanismi finanziari previsti dal fondo, sia in merito allo stanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti di almeno 510 milioni di euro, sia in merito alle risorse disponibili nel quadro di programmazione dei fondi europei 2014/2020, al fine di verificare:

a) l'effettiva disponibilità delle risorse europee, nonché la sussistenza di eventuali vincoli già operanti per il loro utilizzo;

b) la compatibilità di tali previsioni rispetto all'attuale configurazione della Cassa depositi e prestiti ai fini dei conti europei, al fine di evitare la possibilità di un'eventuale riclassificazione per il loro utilizzo, con l'effetto di gravare sul bilancio dello Stato, riducendo gli interventi e il numero dei beneficiari delle risorse del Fondo;

relativamente all'articolo 37:

appare necessario fornire maggiori elementi circa i profili applicativi della nuova disciplina sull'abbattimento dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento degli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni.

Rizzetto, Tripiedi, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 103

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame del nuovo testo del disegno di legge C. 2093 « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (collegato alla legge di stabilità 2014), per il parere alla VIII Commissione (Ambiente).

Ricorda, altresì, che nella precedente seduta il relatore, on. Capone, ha svolto la relazione.

Paolo BENI (PD) intende svolgere alcune considerazioni di carattere generale affinché il relatore possa tenerne conto nella elaborazione della proposta di parere. Premesso che il provvedimento all'esame della Commissione contiene diverse misure utili e concretamente finalizzate al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e allo sviluppo occupazionale del settore, sulle quali esprime un giudizio senza dubbio favorevole, tiene ad evidenziare come l'interesse della Commissione dovrebbe incentrarsi, oltre che sulle due norme che riguardano direttamente la materia sanitaria, anche e soprattutto sulle ricadute positive che tutte le disposizioni che compongono l'intero provvedimento determinano sulla qualità dell'ambiente e conseguentemente sulla salute e benessere anche sociale dei cittadini. Propone, pertanto, al relatore che nel parere sia evidenziato il nesso forte che tiene unito lo sviluppo economico sia alla sostenibilità ambientale sia alla tutela della salute e del benessere sociale.

Maria AMATO (PD) condivide la relazione svolta dal collega Capone e le con-

siderazioni testé espresse dal deputato Beni sul complesso del provvedimento in esame, di cui intende approfondire uno specifico e particolare aspetto.

Dopo aver ricordato che la triste vicenda dei capodogli spiaggiati a Punta Penna, ad avviso dei massimi ecologi marini, sia avvenuta a causa del disorientamento provocato da emissioni sonore di origine antropica sottomarina che li ha spinti a una riemersione scorretta che ne ha causato la morte, e che tali emissioni potrebbero derivare da trivellazioni dei fondali marini effettuate in acque non nazionali, ritiene che le norme sulle procedure delle autorizzazioni ambientali volte ad una maggiore tutela del mare e dei suoi fondali e più in generale tutte le disposizioni del decreto-legge che mirano alla protezione degli ecosistemi marini, debbano essere inquadrate in un'ottica sovranazionale, in considerazione della limitata estensione delle nostre acque territoriali.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'articolo 5-*bis* che contiene una importante innovazione in materia di valutazione delle ricadute sulla sanità di progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione, osserva innanzitutto che la norma qualifica come facoltativa la predisposizione di una Valutazione impatto sanitario (VIS) da espletarsi da parte dell'Istituto superiore di sanità, facoltatività sulla quale esprime perplessità. In secondo luogo, poiché la valutazione dell'impatto sanitario è in parte ricompresa nella più generale valutazione di impatto ambientale, ritiene che nel parere debba essere sottoposta alla Commissione di merito la proposta di modificare l'articolo 5-*bis*, partendo dalla considerazione che la VIS (presente in altri paesi europei) vada certamente inserita in quanto pone al centro la tutela

della salute, introducendo però una norma di carattere procedimentale per evitare che comporti appesantimenti burocratici agli imprenditori. In tal senso è opportuno che l'ISS predisponga le linee guida per fissare i requisiti e le condizioni dei progetti e sia l'organo tecnico delle autorità cui compete la VIA, autorità che devono verificare il rispetto dei requisiti ai fini della VIS.

Paola BINETTI (PI), nel sottolineare la complessità del provvedimento e gli orizzonti molto ampi ed estesi che il medesimo prefigura, tiene tuttavia ad evidenziare come invece appaia assente una dimensione attenta a favorire l'inserimento delle nuove generazioni nel mondo lavoro proprio in un settore, quale quello ambientale, particolarmente aperto a nuove idee e progetti sperimentali.

Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione prosegua i suoi lavori per l'esame del provvedimento in esame, non essendo a suo avviso ragionevole che i lavori siano aggiornati a causa di un incontro delle deputate con la Presidente Boldrini.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, dopo aver ricordato che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della scorsa settimana si è convenuto di sospendere i lavori della Commissione alle ore 13.30, al fine di consentire alle deputate di prendere parte ad un incontro organizzato dalla Presidente della Camera avente ad oggetto tematiche relative alla recente entrata in vigore in Italia della Convenzione di Istanbul, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	109

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del disegno di legge, rinviato nella seduta del 10 settembre.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che sul testo modificato presso la Commissione di merito, per la parte di competenza, la Commissione agricoltura è

chiamata a rendere il parere entro la giornata di domani, dato che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 19 settembre.

Ricorda inoltre che nella seduta del 10 settembre scorso, il relatore, on. Taricco, aveva svolto la relazione introduttiva e si era riservato di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Avverte quindi che il relatore ha presentato una proposta di parere, già trasmessa ai componenti della Commissione (*vedi allegato 1*) e che è stata presentata anche una proposta di parere dal Gruppo Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*).

Mino TARICCO (PD), *relatore*, con riferimento alla sua proposta di parere, fa presente che intende integrarla con ulteriori condizioni.

Ritiene in primo luogo necessario introdurre una condizione affinché all'articolo 10-*ter* sia inserito al comma 3 una lettera *b-bis*) per rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli provenienti da filiere corte in relazione alla distanza tra luogo di produzione e consumo e alla definizione dei contenuti am-

bientali attraverso l'indicazione delle procedure di misurazione dei migliori standard di sostenibilità ambientale.

Inoltre, sottolinea che l'introduzione della facoltà per gli imprenditori agricoli di partecipare al CONAI dovrebbe essere completata prevedendo che la partecipazione degli stessi al CONAI attraverso le proprie associazioni di rappresentanza escluda la responsabilità delle stesse mancando i presupposti sostanziali per configurare un titolo autonomo di responsabilità; dovrebbe altresì introdursi la previsione, in attesa dell'adeguamento dello statuto del CONAI, di una sospensione per almeno sei mesi delle sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale i produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali, sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. Si propone anche di abrogare le

sanzioni che presidiano attualmente la mancata iscrizione al CONAI dei singoli imprenditori agricoli che non utilizzano in modo professionale imballaggi. A questo fine, propone una ulteriore condizione all'articolo 15-*bis*.

Si riserva pertanto di predisporre una nuova proposta di parere.

Filippo GALLINELLA (M5S), chiede di conoscere le modalità di esenzione per le imprese agricole rispetto ai pagamenti da corrispondere al CONAI.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente che tale previsione è individuata per le imprese agricole che non fanno uso di imballaggi o ne fanno un uso saltuario.

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2093, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) » come risultante dagli emendamenti approvati dalla competente Commissione di merito;

preso atto che il testo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni, alcune delle quali di contenuto identico o analogo a norme del decreto-legge n. 91 del 2014;

considerato che molte osservazioni espresse dalla XIII Commissione sul testo iniziale non sono state recepite, in quanto connesse ad articoli soppressi, altre sono state oggetto di una riformulazione, altre ancora, pur oggetto di discussione approfondita, sono state accantonate in vista di una riforma complessiva della materia d'interesse;

in particolare, preso atto che l'esclusione del digestato dalla categoria dei rifiuti sarà, come assicurato dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, oggetto di un intervento normativo prossimo all'approvazione;

considerato, al riguardo, particolarmente importante che oltre ad escludere il

digestato dalla nozione di rifiuto siano inclusi nella categoria dei sottoprodotti i diversi riutilizzi dello stesso digestato, anche se diversi dallo spandimento a fini agronomici e anche se finalizzati alla produzione di concimi e ammendanti o altre finalizzazioni equivalenti;

preso atto che alcuni articoli contengono disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sul comparto agricolo. In particolare il riferimento è:

all'articolo 8-ter, che inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

all'articolo 12-bis, che fa rientrare tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, ai fini dell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse per l'accesso ai meccanismi incentivanti, solo quelli relativi legno non trattato;

all'articolo 15-bis, che disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza;

all'articolo 24 che istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguglio per il settore elettrico, un Fondo di

garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale;

all'articolo 28, in materia di assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari;

considerato che l'introduzione della facoltà per gli imprenditori agricoli di partecipare al CONAI dovrebbe essere completata dalla previsione, in attesa dell'adeguamento dello statuto del CONAI, di una sospensione per almeno sei mesi delle sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale i produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali, sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro;

ritenuto di particolare rilievo che non siano considerati rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, anche al fine di poter utilizzare gli stessi prodotti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;

considerato che l'utilizzo del correttivo chiamato « gesso da defecazione » previsto nella categoria dei fertilizzanti dovrebbe essere assoggettato, qualora prodotto con fanghi di depurazione, alla categoria dei rifiuti facendo valere le regole ed i limiti previsti dal decreto legislativo n. 99 del 1992 che regola l'utilizzo dei fanghi in agricoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 15-*bis*, dopo le parole « quote di partecipazione. » siano aggiunte le seguenti: Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i

relativi Consorzi di filiera sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1. »;

2. all'articolo 15-*bis*, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 261, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole « da 10.000 a 60.000 euro » sono sostituite dalle seguenti « da 1.000 a 6.000 euro »;

b) le parole: « fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi progressivi » sono soppresse »;

c) al comma 2, le parole « da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro » sono sostituite dalle seguenti: « da millecinquecento euro a quattromilaseicentocinquanta euro »;

3. dopo l'articolo 15-*bis* inserire i seguenti:

ART. 15-*ter*.

1. All'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera e) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di energia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lettera f).

ART. 15-*quater*.

1. L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, e in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve sottostare ai criteri ed alle prescrizioni previste ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 1992.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) », così come modificato dalla VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati;

posto che il provvedimento reca diverse norme tese, in buona parte, a novellare la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

valutate le parti di propria competenza e in particolare l'articolo 28 che affronta il tema delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari assimilandole alle acque reflue domestiche e prevedendone quindi lo smaltimento in pubbliche fognature;

valutata come apprezzabile e senz'altro migliorativa la modifica introdotta all'articolo suddetto dalla VIII Commissione Ambiente, che ammette lo smaltimento in fogna unicamente previo idoneo trattamento e a condizione che i sindaci non ravvisino criticità negli impianti di depurazione della zona, nonché limitando l'uso degli impianti di depurazione ai soli frantoi che insistono sul territorio regionale e ad aziende agricole i cui terreni si trovano in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertirrigazione non siano agevolmente praticabili;

valutata, in ogni caso, azzardata una tale possibilità sia considerando che ab-

battere gli inquinanti delle acque di vegetazione sotto le soglie consentite per lo scarico sarebbe impossibile, poiché non si tratta di acque di lavaggio ma di sottoprodotti di processi industriali; sia valutando l'altissima concentrazione di fenoli e BOD che dovrebbe far pensare almeno a impianti di pre-trattamento, ed infine considerando le non ideali condizioni di moltissimi impianti di depurazione del Paese;

valutata la possibilità, dopo un'opportuna e approfondita indagine, di trovare delle alternative, oltre all'utilizzazione agronomica (fertirrigazione), valide allo smaltimento in fogna delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari quali ad esempio la trasformazione in sostanza organica stabilizzata (compost);

considerato che all'articolo 34 si promuove l'istituzione delle « oil free zone », quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando a Comuni e Regioni l'individuazione e l'organizzazione di tali aree, nonché le modalità di finanziamento dei progetti che insisteranno su queste zone;

considerato che l'articolo 8 interviene in materia di produzione di energie rinnovabili, inserendo gli scarti i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione tra i sottoprodotti utili ad alimentare gli impianti di energia a biomasse e biogas;

ritenuta meritevole di un approfondimento maggiore un tale, ampi, tema-

tica, legata a quella della riconversione degli zuccherifici in impianti per la produzione di energia rinnovabile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito di

1. sospendere l'intervento previsto dall'articolo 28 del disegno di legge in parola,

rimandando l'adozione di provvedimenti normativi in materia all'esito di una indagine conoscitiva, che preveda anche una serie di audizioni, in ordine alla alternativa allo scarico in fogna;

2. considerare la possibilità di specificare meglio le caratteristiche delle « *oil free zone* » promosse dall'articolo 34 al fine di evitare possibili speculazioni sul territorio;

3. rimandare ad un provvedimento di portata più specifica l'intervento previsto dall'articolo 8-ter in materia di produzione di energia a biomasse e biogas.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COFIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	114
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	118
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	120
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, segnala preliminarmente che – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – il decreto-legge n. 119 ha ad oggetto temi di natura diversa, ovvero violenza negli stadi, protezione internazionale, risorse per il comparto sicurezza, materiali esplosivi, che sono da ritenere collegati « da un « filo rosso » comune, rinvenibile nel fatto che essi chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell'interno ».

Prima di procedere ad una breve illustrazione dei contenuti del decreto, intende richiamare l'attenzione sulle procedure di contenzioso attualmente pendenti nei confronti dell'Italia in materia di asilo. La Commissione europea ha avviato, con lettere di costituzione in mora inviate rispettivamente il 24 ottobre 2012 e il 14 luglio 2014, due procedure di infrazione (n. 2012/2189 e n. 2014/2171), conte-

stando la violazione di obblighi previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva « procedure »), 2003/9/CE (direttiva « accoglienza »), 2004/83/CE (direttiva « qualifiche »), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento « Dublino », recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 604/2013).

Ricorda inoltre che il 24 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 604/2013 (cosiddetto regolamento « Dublino III ») per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro. La proposta sarà esaminata dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione).

Il decreto-legge si compone di 11 articoli, ripartiti in 4 capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 4) contiene disposizioni urgenti per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi.

In particolare, l'articolo 1 inasprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive, subordinando l'efficacia delle modifiche all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 2 modifica la disciplina del cosiddetto D.A.SPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi della legge n. 401 del 1989. In merito, il decreto-legge amplia i potenziali destinatari del provvedimento; aumenta la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo; disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.

L'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 estendendo l'ambito di ap-

plicazione della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza, del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti.

L'articolo 4 modifica la legge n. 401 del 1989 prevedendo che il Ministro dell'interno possa, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite. Le prescrizioni imposte dal decreto possono avere durata massima di 2 anni.

Lo stesso articolo 4, inoltre:

consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

estende il campo di applicazione delle misure di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia alle persone che, per il loro comportamento, si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;

estende la disciplina semplificata, prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori, agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali;

infine, aumenta la durata del D.A.SPO. quando il provvedimento sia motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli stadi.

Di particolare interesse per la XIV Commissione sono le norme contenute nel Capo II (articoli 5 e 6), recanti disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale.

Secondo quanto indicato dal Governo nella relazione illustrativa, sottolinea che la necessità e l'urgenza di norme in tema di protezione internazionale e di accoglienza degli immigrati, è connessa alla circostanza che « la stagione estiva costituisce il momento in cui il flusso dei richiedenti asilo, che ha già raggiunto livelli eccezionali nella prima metà dell'anno, si intensifica ancora di più, con un corrispondente incremento delle attività che devono essere svolte dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ».

In particolare, l'articolo 5 modifica in più parti il decreto legislativo n. 25 del 2008, con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/UE sul riconoscimento e la revoca dello *status* di rifugiato, stabilendo innanzitutto che le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che passano da dieci a venti, siano insediate presso le prefetture, le quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico. Al contempo è attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In base ad un'ulteriore modifica, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) che fa parte delle commissioni territoriali può essere anche designato da tale organismo, senza doverne necessariamente fare parte. Inoltre, viene elevato a trenta il numero delle sezioni composte da membri supplenti. Il testo interviene anche in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richie-

dente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

A fronte dell'incremento del numero delle commissioni territoriali e delle sezioni, il comma 2 dell'articolo 5, dispone l'autorizzazione di spesa di euro 9.149.430 per l'anno 2014 e di euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, la cui copertura finanziaria è prevista al successivo articolo 10.

In merito alle disposizioni recate dall'articolo in esame, fa osservare come alcune delle misure contenute nel decreto-legge siano state anticipate ed illustrate nel corso dell'informativa urgente del Governo sull'ingente incremento del flusso di migranti e sulle misure da adottare per farvi fronte, svolta alla Camera dei deputati il 16 aprile 2014. Secondo quanto affermato dal Ministro dell'Interno, la necessità di « rendere più performante il sistema di accoglienza dei migranti presuppone la velocizzazione dell'esame della decisione delle istanze di protezione internazionale ». A tal fine, per rendere il sistema più ampio sul piano dell'operatività territoriale e al contempo più flessibile, nel decreto-legge in esame si prevede l'incremento delle commissioni territoriali per poter rispondere più velocemente alla richiesta, nonché un coinvolgimento delle prefetture, per garantire maggiore certezza riguardo alle richieste di protezione internazionale.

L'articolo 6 individua ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale. In particolare, il comma 1 incrementa per il 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416), destinato a finanziare le iniziative degli enti locali. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, tali nuove risorse saranno destinate ad am-

pliare le strutture del SPRAR, Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo.

Ricorda che tale fondo è alimentato anche dalle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati, istituito con Decisione del Consiglio Europeo n. 2000/596/CE (cd. « Decisione FER ») per sostenere le azioni degli Stati membri dell'Unione in merito alle condizioni di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo, rifugiati e profughi.

Il comma 2 crea invece un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina – per il 2014 – 62,7 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo dovrà provvedere il Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia, tenendo conto anche delle esigenze connesse al rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

Il Capo III del decreto-legge (articoli da 7 a 9), contiene disposizioni urgenti ad assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno.

L'articolo 7 interviene in favore dei comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria che sono stati chiamati a sostenere maggiori spese al fine di fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto. Tali comuni usufruiranno, entro determinati limiti, dell'esclusione delle spese effettuate per tali finalità da quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

L'articolo 8 stanziava risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco (comma 1) e differisce al 30 giugno 2015 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini non UE di utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare alcuni stati o fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (comma 2).

L'articolo 9 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una Commissione centrale con funzioni consultive in

materia di sostanze esplosive nonché, specularmente, di Commissioni tecniche a livello territoriale.

Infine, il Capo IV del decreto-legge contiene le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria: tali oneri sono quantificati pari a 132,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,683 milioni per l'anno 2015, 60,683 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021 e 10,683 per gli anni successivi.

L'articolo 11 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 22 settembre prossimo e che la XIV Commissione si dovrà quindi esprimere entro la settimana corrente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COFIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo, all'esame della III Commissione, reca la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999: il disegno di legge proviene dal Senato, che l'ha approvato senza modificazioni il 3 settembre 2014.

Va anzitutto ricordato che la Convenzione relativa ai trasporti internazionali

ferroviari è stata ratificata con la legge 18 dicembre 1984, n. 976, la quale altresì ha autorizzato la ratifica del Protocollo sui privilegi e le l'immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF), nonché delle regole uniformi concernenti i contratti di trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori e bagagli, e di merci. Per quanto concerne l'OTIF, questa ha il compito di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti di viaggiatori e bagagli, nonché delle merci, in traffico internazionale diretto tra gli Stati parti della Convenzione.

La Convenzione è stata emendata una prima volta con il Protocollo di modifica del 20 dicembre 1990, ratificato dall'Italia con la legge 12 maggio 1995, n. 211: tale Protocollo ha operato un primo adeguamento delle disposizioni della Convenzione alle nuove esigenze dei trasporti ferroviari internazionali. Le principali modifiche apportate dal Protocollo del 1990 si possono sintetizzare con l'assimilazione ai trasporti effettuati sulla linea ferroviaria degli altri trasporti interni effettuati comunque sotto la responsabilità della ferrovia a complemento del trasporto ferroviario – valgono come esempio i trasporti con pullman di tipo sostitutivo o per completare tratte non servite dalla ferrovia. Il Protocollo del 1990 ha inoltre elevato da 11 a 12 il numero dei membri del Comitato amministrativo dell'OTIF, prevedendo anche la fine della presidenza attribuita nel Comitato alla Svizzera, sostituita con l'elezione di un presidente per un mandato di cinque anni. Infine, il Protocollo del 1990 inseriva nella Convenzione il cosiddetto mandato addizionale, al fine di intensificare i controlli sulla revisione dei conti dell'OTIF, effettuata dal governo elvetico. In riferimento alle regole uniformi per i contratti di trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori e bagagli, il Protocollo del 1990 identificava con maggiore precisione il campo di applicazione di tali regole, consentiva alle ferrovie di autorizzare i viaggiatori a restare nelle auto durante il trasporto ferroviario delle stesse, definiva i massimali di risarcimento

da parte della ferrovia in caso di danno colposo, abolendo altresì la distinzione tra dolo e colpa grave, portava da tre a sei mesi il termine entro il quale l'avente diritto doveva presentare domanda di risarcimento. Analoghe previsioni riguardavano infine i contratti di trasporto ferroviario internazionale di merci. Per quanto invece concerne la Convenzione e gli altri strumenti collegati come emendati dal Protocollo del 1999 (di seguito indicati come COTIF 99) all'esame della Commissione affari esteri, la ratifica di essi da parte dell'Italia si inserisce in un quadro complesso, anche in relazione alla pertinente normativa comunitaria e al ruolo dell'Unione europea in seno alla Convenzione sui trasporti internazionali ferroviari, dopo che l'Unione stessa ha aderito nel giugno 2011 alla COTIF 99: per la comprensione di tali questioni risultano assolutamente indispensabili la relazione introduttiva al disegno di legge, come anche l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione che lo corredano.

Va dunque osservato anzitutto che il Protocollo del 1999 è nato in stretta relazione alla necessità di assicurare una maggiore uniformità del diritto dei trasporti internazionali ferroviari alla luce del nuovo quadro legislativo comunitario in materia, a quel punto consolidatosi: inoltre il Protocollo del 1999 tiene conto anche delle importanti modifiche intervenute nell'assetto geopolitico europeo dopo la caduta dei regimi di socialismo reale e la cospicua ridefinizione dei confini, con la nascita di numerosi nuovi Stati. Tuttavia anche dopo la firma del Protocollo di Vilnius del 1999 la normativa comunitaria nel settore ferroviario subiva una ulteriore evoluzione, in particolare con l'adozione di due distinti « pacchetti » nel 2001 e nel 2004 e, successivamente, nel 2008 con l'emissione della direttiva sull'interoperabilità dei sistemi ferroviari europei – tuttora in vigore e recepita dall'Italia con i decreti legislativi n. 191 del 2010 e n. 21 del 2013. Da ultimo si segnala la direttiva n. 34 del 2012, volta all'istituzione di uno

spazio ferroviario europeo unico, ancora in corso di recepimento per il nostro Paese.

I potenziali conflitti tra l'ordinamento UE e le previsioni della COTIF 99 sono stati indubbiamente attenuati dalla sopra citata adesione dell'Unione europea alla Convenzione, dopo la quale la stessa UE ha facoltà di esprimere un voto negli organi tecnici istituiti dalla Convenzione, in rappresentanza di tutti gli Stati membri aventi diritto – tra i quali però non figura l'Italia, che non ha ancora ratificato la COTIF 99, e ciò ha determinato l'apertura di una procedura da parte della Commissione europea nei confronti del nostro Paese. La relazione illustrativa del disegno di legge osserva come potrebbe configurarsi il rischio di avere una procedura d'infrazione verso l'Italia, in quanto la nostra mancata ratifica della COTIF 99 indebolisce la posizione della UE all'interno dell'OTIF, non potendo l'Unione contare sul voto italiano in seno ad alcuni comitati. Altri inconvenienti del protrarsi della mancata ratifica della COTIF 99 sarebbero quelli di un danno d'immagine all'Italia per le lungaggini delle procedure di ratifica dopo che aveva firmato il Protocollo già nel 1999, l'impossibilità per l'Italia di partecipare al processo formativo di accordi e testi formulati all'interno dei comitati tecnici istituiti dalla Convenzione e, non ultimo, la penalizzazione delle imprese italiane nei confronti dei concorrenti europei, in quanto rimarrebbe impedito lo sviluppo concorrenziale del mercato nel settore dei trasporti ferroviari.

I principali obiettivi della COTIF 99 si possono sintetizzare nella distinzione di responsabilità tra gestori dell'infrastruttura e imprese di trasporto; nello sviluppo organico e nella facilitazione del trasporto ferroviario internazionale; nel superamento degli ostacoli giuridici e tecnici a questo relativi; nella ridefinizione delle condizioni relative al risarcimento dei danni in caso di incidente o di ritardo del treno.

A tale ultimo proposito, la relazione illustrativa del disegno di legge osserva

proprio come le principali modifiche alla Convenzione del 1980 e strumenti allegati riguardino l'appendice A (che concerne il contratto di trasporto internazionale per ferrovia di viaggiatori) e precisamente gli articoli 29,30 e 32. Più in dettaglio, il nuovo articolo 29 circoscrive con precisione la riparazione ai soli danni fisici, laddove la precedente formulazione si riferiva genericamente ad altri danni; il nuovo articolo 30 eleva l'importo massimo di risarcimento in caso di morte o ferimento, massimale che viene più che raddoppiato; l'articolo 32, introdotto ex novo dal Protocollo del 1999, prevede la possibilità, su istanza di parte, del risarcimento di eventuali spese di alloggio e assistenza in caso di soppressione, ritardi o mancate corrispondenze tra i treni, rinviando tuttavia alla normativa nazionale per ciò che concerne la quantificazione del danno.

Tutto ciò premesso, il Protocollo emendativo del 1999 in senso stretto consta di un Preambolo e di 7 articoli, la cui importanza risiede tuttavia nei testi allegati che esso modifica, ossia quello della Convenzione, del Protocollo sui privilegi e immunità dell'OTIF, e delle appendici.

In ogni modo, l'articolo 1 del Protocollo del 1999 rimanda agli allegati quali parti integranti del Protocollo medesimo, che rispecchiano le modifiche apportate alla Convenzione del 1980 e relativi allegati.

L'articolo 2 individua nell'OTIF il depositario provvisorio della COTIF 99, a decorrere dalla firma del Protocollo e fino all'entrata in vigore di esso.

L'articolo 3 prevede che il Protocollo rimanga aperto alla firma degli Stati Parti fino al 31 dicembre 1999 a Berna, presso il depositario provvisorio. Il Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione: gli Stati Parti della Convenzione che non hanno firmato in tempo il Protocollo possono aderirvi mediante il deposito di un appropriato strumento prima dell'entrata in vigore del Protocollo del 1999.

L'articolo 4 contiene le clausole sull'entrata in vigore del Protocollo, fatto salvo l'articolo 3 il quale – proprio al fine di evitare l'insuccesso di un circolo vizioso giu-

ridico –, contenendo le previsioni sulla firma, la ratifica o l'adesione, viene necessariamente applicato dal momento in cui il Protocollo è aperto alla firma.

L'articolo 5 riguarda le dichiarazioni e le riserve previste dall'articolo 42 della Convenzione, che possono essere fatte o apposte in qualsiasi momento, ma hanno effetto solo con l'entrata in vigore del Protocollo.

Infine, mentre l'articolo 6 detta disposizioni transitorie, l'articolo 7 prevede la redazione del testo del Protocollo nelle lingue francese, inglese e tedesca, la prima delle quali soltanto farà fede in caso di divergenze interpretative. È altresì prevista la possibilità di traduzione ufficiale del Protocollo in altre lingue, purché esse siano lingue ufficiali in almeno due degli Stati Parti della Convenzione.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo fatto a Vilnius il 3 giugno 1999, di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari del 9 maggio 1980, consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.

L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Protocollo, che sono valutati in 135.280 euro a decorrere dal 2014. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica ricorda che la nuova formulazione dell'articolo 26 della Convenzione del 1980 prevede un sistema di calcolo dei contributi per i Paesi Parti della Convenzione medesima, e precisamente un metodo misto che si basa per due quinti su una ripartizione modulata su quella per i contributi alle Nazioni

Unite, e per tre quinti in proporzione alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie e delle linee marittime e di navigazione interna. Da ciò la relazione tecnica desume potersi immaginare un incremento del contributo a carico dell'Italia solo in relazione alla quota dei due quinti. In concreto ciò significherebbe un incremento della quota contributiva annua dagli attuali 239.538 a 267.695 euro (+28.157 euro). D'altra parte l'incremento collegato all'ordinamento delle Nazioni Unite è valutabile in circa 107.120 euro. Altri obblighi collegati, ad esempio, alla partecipazione alle sedute di numerosi comitati e commissioni tecniche previsti dalla Convenzione, conclude la relazione tecnica, potranno essere adempiuti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro dell'economia e delle finanze, che in tale eventualità provvede, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente, con natura di spese rimodulabili, destinate a soddisfare obblighi comunitari e internazionali nell'ambito del Programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da venerdì 19 settembre prossimo e che la XIV Commissione si dovrà quindi esprimere entro la seduta odierna. Ricorda altresì che il relatore ha inviato ieri via *mail* a tutti i colleghi una bozza di parere.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha ritenuto opportuno integrare con una osservazione relativa alla opportunità di integrare la disciplina del sistema del vuoto a rendere su cauzione con misure volte a favorire il riutilizzo degli imballaggi usati.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ringrazia il relatore per aver accolto le osservazioni formulate dal suo gruppo sul tema del

vuoto a rendere; riterrebbe tuttavia opportuno sostituire, nella osservazione formulata, l'espressione « imballaggi usati » con quella di « imballaggi raccolti », che appare più precisa.

Preannuncia quindi il voto convintamente a favore del suo gruppo sulla proposta di parere.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, condivide la pertinente osservazione del collega Vignaroli e formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Florian KRONBICHLER (SEL) evidenzia come il provvedimento in esame rappresenti un timido recepimento della normativa ecologista di matrice europea. Non può nel contempo non ricordare che tali disposizioni sono di fatto vanificate dai contenuti del decreto legge n. 133 del 2014 che il Parlamento si appresta ad esaminare, cosiddetto "sblocca Italia", a dimostrazione della distorta cultura legislativa del nostro Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

Paola PINNA (M5S) chiede alcuni chiarimenti alla relatrice, innanzitutto con riferimento all'articolo 7, rispetto al quale vorrebbe comprendere a chi saranno attribuite le funzioni assegnate ai consorzi di tutela delle produzioni di agrumi nel caso in cui tali consorzi non siano presenti sul territorio.

Con riguardo poi all'articolo 8, che definisce la procedura per l'assegnazione dei contributi per gli interventi a favore degli agrumeti, riterrebbe opportuno specificare alla lettera *b*) che nell'assegnazione dei contributi sia escluso, quale criterio preferenziale, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, cui molte regioni spesso ricorrono in caso di bandi, anche per incapacità di programmazione strategica. Sarebbe invece preferibile attribuire priorità agli agrumeti che rivestono maggiore rilievo storico o che hanno effetti positivi sul contenimento del dissesto idrogeologico, in quanto, ad esempio, sono collocati su territori scoscesi. Rileva peraltro come il criterio della precedenza

cronologica si ponga in contrasto con i criteri di progettazione europei che tendono a privilegiare il livello qualitativo degli interventi.

Maria IACONO (PD), *relatore*, osserva come le questioni sollevate dalla collega Pinna siano oggetto del lavoro in corso presso la Commissione Agricoltura, ma possono senz'altro essere oggetto di ulteriore approfondimento.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). (Nuovo testo C. 2093 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 2093 nuovo testo, contenente disposizioni in materia di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali;

preso atto che numerose norme del provvedimento operano in recepimento della normativa europea, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di valutazione ambientale, di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di gestione dei rifiuti;

rilevato che l'articolo 7 in materia di emissioni e gas a effetto serra modifica la definizione di « riduzione sostanziale della capacità » di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, che ha recepito la direttiva 2009/29/CE riguardante il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per finalità di adeguamento alla corrispondente definizione contemplata nella decisione n. 2011/278/UE, che stabilisce norme transitorie ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-*bis* della direttiva 2003/87/CE;

considerato che l'articolo 9, volto ad agevolare il ricorso agli appalti verdi (*green public procurement*), inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto o servizio, previsto dall'articolo 67 della nuova Direttiva sugli appalti pubblici

2014/24/UE del 26 febbraio 2014, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda, che andranno calcolate secondo stabiliti in base alla Raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE concernente le prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni;

considerato che l'articolo 9-*bis* mira ad agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL, attribuendo alla registrazione EMAS e alla richiesta di contributi per l'ottenimento di certificazione ECOLABEL carattere di preferenzialità per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, e disponendo che ne venga garantita applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020;

richiamato l'articolo 11 che introduce incentivi per l'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati, al fine di promuovere il riciclaggio dei rifiuti, secondo la gerarchia europea delle forme di gestione dei rifiuti (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento) ribadita dal Settimo Programma di Azione in materia di ambiente fino al 2020, approvato con Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013;

valutata positivamente l'introduzione in via sperimentale, ai sensi dell'articolo

14-*quater*, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, in particolare gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici, che appare pienamente in linea con le indicazioni esistenti a livello europeo in ambito di prevenzione nella produzione di rifiuti di imballaggio;

ritenuto peraltro opportuno rafforzare tale disciplina con la previsione di ulteriori misure volte a garantire l'effettivo riutilizzo degli imballaggi usati, raccolti con il sistema del vuoto a rendere su cauzione, che potrebbero essere adottate anche in sede di definizione delle modalità della sperimentazione e di applicazione degli incentivi e penalizzazioni;

osservato che l'articolo 22 recante disposizioni volte alla riorganizzazione distrettuale della *governance* in materia di difesa del suolo, sembra rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680, giunta allo stadio di parere motivato complementare emesso dalla Commissione europea il 23 gennaio 2014, riguardante la non corretta trasposizione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

sottolineato che l'articolo 31, che istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, è volto, tra l'altro, all'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020, dalle raccomandazioni 2012 e 2013 all'Italia nell'ambito del Semestre Europeo, dal Regolamento Europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico – Ambientali, in coerenza con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali

dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20;

osservato, da ultimo, come la previsione di aree « *Oil Free Zone* », contenuta all'articolo 34, appaia pienamente coerente con gli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale definiti a livello europeo, al fine del progressivo avvicinamento agli standard fissati nella Strategia Europa 2020 e in vista dell'adeguamento ai nuovi parametri – in corso di definizione – di medio e lungo termine, nell'ambito della strategia generale delle politiche dell'energia e del clima per il periodo 2020-2030, contenuta nella comunicazione della Commissione (COM(2014)15) e delle linee guida tracciate nella comunicazione della Commissione « *Tabella di marcia per l'energia 2050* »;

valutata tuttavia l'opportunità di incrementare l'impatto e l'efficacia delle aree « *Oil Free Zone* », intervenendo – in una logica di sistema – con misure volte a promuoverne l'istituzione su scala nazionale, anche mediante il superamento dei limiti territoriali di riferimento previsti, riferiti ai Comuni promotori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disegno di legge C. 2093 con disposizioni volte a favorire la diffusione sul territorio nazionale delle aree « *Oil Free Zone* », anche prevedendo l'ampliamento degli ambiti territoriali di riferimento definiti all'articolo 34;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disciplina del sistema del vuoto a rendere su cauzione con misure volte a favorire il riutilizzo degli imballaggi raccolti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 16 settembre 2014. – Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 9.30 alle 10.25.

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Martedì 16 settembre 2014.

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo
dell'informazione si è riunito dalle 21.50
alle 23.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCI, di Carlo Tavecchio, Presidente della Federazione italiana giuoco calcio e di Gianluca Paparesta, Presidente del FC Bari 1908, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2616 Governo, recante « DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno »	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
AVVERTENZA	3

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A/R	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confesercenti e UNIVENDITA, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti e n. 7-00433 Causi, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00081 Dell'Orco: Valutazione riguardo all'efficacia della realizzazione della bretella di collegamento tra la A22 e la A1, nei pressi di Campogalliano Sassuolo.	
7-00180 Bratti: Modalità di realizzazione della bretella di Campogalliano Sassuolo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione 7-00081 Dell'Orco e approvazione di un nuovo testo n. 8-00079</i>)	6
ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalle Commissioni)	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Emendamenti C. 559-A Bolognesi (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
---	----

Istituzione del «Giorno del dono». C. 2422, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	15
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	16
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	17

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	22

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb./A	21
---	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Contrammiraglio (aus) Piero Vatteroni a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 41 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	23
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. C. 2080-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	35

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	47
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	54
AVVERTENZA	65

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	66
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Istituzione del « Giorno del dono ». C. 2422 Ciampi, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Sull'ordine dei lavori	74
AVVERTENZA	75

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
ERRATA CORRIGE	79

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	80
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore)	83
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	86
Sui lavori della Commissione	81

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti del Coordinamento Nazionale Televisioni (CNT-Terzo Polo Digitale) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO (Proposta di parere)	91
AVVERTENZA	90

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	93
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	96
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Rizzetto ed altri)	98
Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	107
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)	109

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
--	-----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COFIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	114
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	118
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	120
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	122

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.

UFFICIO DI PRESIDENZA

La riunione si è svolta dalle 11.45 alle 12.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 12.10.

Michele NICOLETTI, *presidente*, comunica che si svolgerà a Roma il prossimo 19 settembre, presso l'Aula dei gruppi parlamentari, secondo il programma in distribuzione, il Seminario « Libere dalla paura, libere dalle violenze », organizzato dalla Presidenza della Camera in collaborazione con il Consiglio d'Europa e con il Ministero per gli Affari esteri. Tale Seminario, al quale si auspica la massima partecipazione da parte dei membri della Delegazione italiana, intende celebrare l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, avvenuta, come noto, il 1° agosto scorso. Sottolinea come l'Italia sia il paese che per primo celebra l'entrata in vigore della predetta Convenzione, della quale sarà importante assicurare la massima attuazione.

La delegazione potrebbe svolgere un ruolo attivo in tale ambito organizzando un premio per la miglior tesi di laurea in materia di violenza contro le donne. Tale

premio, come spiegato con maggiore dettaglio nella relazione in distribuzione, potrebbe essere annunciato il prossimo 19 settembre e presentato ufficialmente nell'ambito di un'iniziativa che la delegazione potrebbe organizzare il prossimo 25 novembre, giornata internazionale per combattere la violenza alle donne. Si tratterà naturalmente di istituire un comitato promotore per lanciare l'iniziativa, un comitato scientifico per esaminare le tesi di laurea, di stabilire un *timing* per la presentazione delle tesi, che potrebbero essere premiate con un piccolo premio in denaro e con uno *stage* presso il Consiglio d'Europa, di cui ha già accennato alla Vice segretaria generale, Gabriella Battaini Dragoni. Si tratta naturalmente di un'idea aperta al contributo di tutti i componenti la delegazione, nell'auspicio della massima condivisione.

Segnala inoltre, quanto alla composizione delle Commissioni, che intenderebbe prendere il posto dell'onorevole Gozi nell'ambito della Commissione politica. Invita l'Ufficio di presidenza a farsi carico di eventuali *desiderata* dei componenti dei rispettivi gruppi per spostamenti rispetto alle attuali appartenenze. Segnala altresì che dovranno essere indicati i componenti (massimo uno per ciascun ramo del Parlamento) di alcuni *network* istituiti in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (violenza contro le donne, sfruttamento sessuale dei bambini e razzismo).

Comunica, infine, di aver presentato una proposta di risoluzione per modificare

il Regolamento di Dublino sul diritto di asilo: su questo e altri temi intenderebbe svolgere audizioni di approfondimento.

Ritiene inoltre importante svolgere iniziative per far conoscere l'attività del Consiglio d'Europa presso scuole e università.

Il deputato Deborah BERGAMINI (FI-PdL), nel formulare le sue congratulazioni al neo eletto Presidente, concorda sulle iniziative proposte. Ricorda in particolare il complesso lavoro svolto *bipartisan* nella passata legislatura per arrivare alla firma della Convenzione di Istanbul, la cui ratifica è stato il primo atto di questa Legislatura, approvato all'unanimità da tutte le forze politiche. Assicura quindi la sua presenza al Seminario del 19 settembre.

Comunica che sarà presente a Roma, giovedì prossimo, il Ministro della Giustizia della Libia Salah Bashir Margani e che, se il Presidente concorda, potrebbe essere incontrato da tutta la delegazione.

La senatrice Laura PUPPATO (PD), formula gli auguri di buon lavoro al neo eletto Presidente. Concorda sull'idea di istituire un premio per la miglior tesi di laurea in materia di violenza contro le donne. A tale riguardo, l'Italia sta sperimentando forme di prevenzione e tutela, con esempi di eccellenza in alcune istituzioni locali, che hanno avuto la forza e l'intelligenza di portare avanti un encomiabile lavoro. Ritiene che nel comitato promotore dell'iniziativa debbano essere incluse anche alcune istituzioni locali portatrici di tali esperienze. Rispetto alla composizione delle commissioni, osserva che si dovrebbe tenere in considerazione il criterio della effettiva presenza italiana durante le riunioni, che invece spesso non viene assicurata. Ricorda poi la potenzialità che possono avere alcuni istituti di credito internazionali tra cui la Banca Europea di Sviluppo del Consiglio d'Europa. A tale riguardo, osserva che l'Italia non si avvale sufficientemente di tale istituto, non avendo presentato negli ultimi anni richieste di finanziamento. Nell'ambito della Commissione sociale, della quale

è componente, si stanno inoltre discutendo alcuni temi di grande importanza, tra cui la riduzione di emissioni nocive nell'atmosfera, che possono essere causa di cambiamenti climatici rilevanti. A tale riguardo, saranno auditi rappresentanti di paesi come la Cina e gli Stati Uniti: potrà quindi esserci per l'Italia l'occasione di svolgere un ruolo importante. Anche in materia di rifiuti, di corruzione e di eco-mafie, si potrebbe pensare ad iniziative per promuovere politiche di intervento comunitarie. Anche la situazione educativa dei minori dovrebbe essere presa in considerazione, in quanto molti giovani lasciano anzitempo gli studi primari: la Campania è purtroppo in testa a tutte le regioni d'Europa.

Il deputato Lia QUARTAPELLE (PD), augura al Presidente buon lavoro, e concorda con le iniziative da lui proposte. In particolare il premio per la miglior tesi di laurea è un'ottima idea, soprattutto per lo *stage* che offrirebbe presso il Consiglio d'Europa. A tale riguardo ritiene che le tesi dovrebbero rivolgersi soprattutto al tema dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, coinvolgendo non soltanto le discipline giuridiche, ma anche quelle economiche, sociali e politologiche. Concorda sull'iniziativa volta a proporre una revisione del regolamento di Dublino in materia di diritto di asilo. Ritiene infine che dovrebbero essere organizzate missioni di parlamentari stranieri in Italia, affinché si rendano conto degli sforzi che il nostro Paese sta effettuando per gestire il fenomeno delle migrazioni.

La senatrice Adele GAMBARO (Misto), formula anch'ella gli auguri al nuovo Presidente. Concorda sull'idea di istituire un premio e sulla proposta dell'onorevole Bergamini di audire il Ministro libico della giustizia. Ricorda il doloroso conflitto del Nagorno-Karabak, che coinvolge da molti anni Armenia e Azerbaïjan. Per la sua posizione geografica, l'Armenia viene ad essere il primo obiettivo cristiano dell'ISIS: anche per questo la delegazione dovrebbe seguire con attenzione l'iter delle risolu-

zioni in esame presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su questo tema.

Il deputato Deborah BERGAMINI (FI-PdL), parlando per una precisazione, ricorda di essersi occupata della Banca Europea del Consiglio d'Europa, presentando una mozione in Aula alla Camera dei deputati e una risoluzione al Consiglio d'Europa. Ritiene che la Banca operi con criteri di non trasparenza, non è chiaro su quali basi vengano ripartiti i fondi. Osserva infine che lo scopo per cui è nato questo istituto di credito, ovvero aiutare i Paesi della ex-cortina di ferro a recuperare il *gap* con i Paesi occidentali, è venuto meno. L'azione della Banca dovrebbe ispirarsi a criteri più realistici e concreti e l'Istituto dovrebbe essere completamente rivisto.

Michele NICOLETTI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, registra una sostanziale condivisione dell'iniziativa di istituire un premio per la migliore tesi di laurea in tema di violenza contro le

donne. Ritiene di dar seguito all'iniziativa proposta dalla collega Bergamini, di svolgere una audizione informale del Ministro libico della giustizia. Condivide l'osservazione della collega Puppato di integrare il comitato promotore del premio con rappresentanti di istituzioni locali; condivide altresì la necessità di occuparsi anche del tema della corruzione, delle nuove ecomafie, e della dispersione scolastica.

Concorda con l'onorevole Quartapelle di concentrare il *focus* del premio sull'attuazione della Convenzione di Istanbul. Quanto al conflitto del Nagorno Karabak, si tratta di una questione molto delicata, ora all'esame della commissione politica dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Ricorda infine l'importante iniziativa promossa dal Consiglio d'Europa per la metà di ottobre a Torino, con la partecipazione del Ministro del lavoro Poletti, sull'attuazione della Carta Sociale europea, uno strumento giuridico talvolta dimenticato, ma che ha la stessa valenza della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

La seduta termina alle 13.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,60



17SMC0002990